

1ª SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1 (70%)

Anno 134° — Numero 36



GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 1º settembre 1993

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 439.** Ordinanza della pretura di Viterbo, sezione distaccata di Civita Castellana, del 21 maggio 1993.
Sicurezza pubblica - Cittadini extracomunitari - Arresto - Conseguente dovuta espulsione dallo Stato - Comprovato matrimonio contratto con cittadina italiana - Violazione del principio di unità familiare.
 [Legge 28 febbraio 1990, n. 39, art. 7-bis (*recte*: art. 7), in relazione al d.-l. 13 aprile 1993, n. 107, art. 8, terzo comma].
 (Cost., art. 29) Pag. 11
- N. 440.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Calabria del 18 febbraio 1993.
Sanità pubblica - Medici dipendenti dal S.S.N. - Divieto di prestazione d'attività professionale presso case di cura private convenzionate, anche se effettuata in reparti non convenzionati - Irrazionalità - Disparità di trattamento rispetto ai medici liberi professionisti che possono prestare la loro attività sia presso le UU.SS.LL. che in strutture private non convenzionate e rispetto al sanitario che svolge il suo lavoro all'interno di cliniche private convenzionate al di fuori di ogni contatto con il S.S.N. - Lesione del diritto alla salute - Limitazione al diritto al lavoro.
 (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, settimo comma).
 (Cost., artt. 3, 32 e 35) » 11
- N. 441.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Calabria del 18 febbraio 1993.
Sanità pubblica - Medici dipendenti dal S.S.N. - Divieto di prestazione d'attività professionale presso case di cura private convenzionate, anche se effettuata in reparti non convenzionati - Irrazionalità - Disparità di trattamento rispetto ai medici liberi professionisti che possono prestare la loro attività sia presso le UU.SS.LL. che in strutture private non convenzionate e rispetto al sanitario che svolge il suo lavoro all'interno di cliniche private convenzionate al di fuori di ogni contatto con il S.S.N. - Lesione del diritto alla salute - Limitazione al diritto al lavoro.
 (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, settimo comma).
 (Cost., artt. 3, 32 e 35) » 15
- N. 442.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Calabria del 18 febbraio 1993.
Sanità pubblica - Medici dipendenti dal S.S.N. - Divieto di prestazione d'attività professionale presso case di cura private convenzionate, anche se effettuata in reparti non convenzionati - Irrazionalità - Disparità di trattamento rispetto ai medici liberi professionisti che possono prestare la loro attività sia presso le UU.SS.LL. che in strutture private non convenzionate e rispetto al sanitario che svolge il suo lavoro all'interno di cliniche private convenzionate al di fuori di ogni contatto con il S.S.N. - Lesione del diritto alla salute - Limitazione al diritto al lavoro.
 (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, settimo comma).
 (Cost., artt. 3, 32 e 35) » 15

n. 443. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Veneto del 18 marzo 1993.

Regione Veneto - Edilizia e urbanistica - Obbligo per i comuni di attribuire nei piani regolatori destinazione produttiva all'intera zona in cui sia ubicato anche un solo fabbricato industriale o artigianale - Lamentata violazione della sfera di autonomia comunale per la compromessa facoltà di operare proprie valutazioni - Incidenza sul principio di buon andamento della p.a. e sulla tutela della salubrità dell'ambiente.

(Legge regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61, art. 24, terzo comma).

(Cost., artt. 5, 32, 97 e 128)

Pag. 16

n. 444. Ordinanza del pretore di Brescia del 12 maggio 1993.

Lavoro (rapporto di) - Esclusione per i contratti d'opera o per prestazioni professionali stipulati da province, comuni, comunità montane e loro consorzi e I.P.A.B. (anche se anteriori alla data di entrata in vigore della norma impugnata) della configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato - sottrazione al giudice del potere di interpretare, autonomamente e indipendentemente da ogni altro potere, i fatti da cui dipende la qualificazione di un rapporto quale lavoro subordinato o autonomo - Ulteriore distinzione tra i soggetti per i quali si siano già esauriti i mezzi di impugnazione e soggetti le cui cause siano ancora pendenti - Irragionevole discriminazione tra datori di lavoro.

(Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 13).

(Cost., artt. 3 e 41)

» 19

n. 445. Ordinanza del pretore di Brescia del 24 marzo 1993.

Pensioni - Pensioni previdenziali - Controversie - Sostituzione al termine di dieci anni per la proposizione dell'azione giudiziaria del più breve termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione in sede amministrativa - Previsione dello stesso a pena di decadenza - Conseguente incisione sul diritto alle prestazioni pensionistiche - Applicazione a tutti i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della disposizione *de qua* - Irragionevole disparità di trattamento.

[Legge 14 novembre 1992, n. 432 (*recte*: 438), art. 4; d.-l. 19 settembre 1992, n. 384].

(Cost., art. 3)

» 20

n. 446. Ordinanza del tribunale militare di Cagliari dell'11 febbraio 1993.

Processo penale - Dibattimento - Pregressa conoscenza degli atti delle indagini preliminari da parte del giudice per aver pronunciato o concorso a pronunciare sentenza nel giudizio di applicazione della pena nei confronti di uno dei coimputati - Lamentata omessa previsione di incompatibilità - Violazione dei principi della legge delega e del giudice naturale - Mancata garanzia della terzietà e imparzialità del giudice.

(C.P.P. 1988, art. 34).

« (Cost., artt. 25, 76, 77 e 101, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, direttiva 67)

» 22

n. 447. Ordinanza della Corte costituzionale del 23 giugno 1993.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Assegni vitalizi percepiti da determinate categorie di soggetti (senatori, deputati ed equiparati) - Previsione, rispetto al regime ordinario, di un trattamento tributario privilegiato consistente nell'abbattimento al 60% della base imponibile - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul principio della capacità contributiva.

(Legge 27 aprile 1989, n. 154, art. 2, comma 6-bis).

(Cost., artt. 3 e 53)

Pag. 25

n. 448. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Toscana del 4 novembre 1992.

Banca - Enti creditizi istituiti in enti pubblici - Obbligo di prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento obbligatorio, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni, al fine di istituire per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività - Deteriore trattamento degli istituti di credito tenuti alla contribuzione in questione rispetto agli altri istituti di credito con incidenza sulla libertà di iniziativa economica per la mancanza di discrezionalità circa la destinazione dei fondi nonché sui principi della capacità contributiva, della tutela del risparmio, di copertura finanziaria e di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 11 agosto 1991, n. 266, art. 15, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 24, 41, 47, 53, 81 e 97)

» 28

n. 449. Ordinanza del pretore di Potenza del 2 giugno 1993.

Reato in genere - Cause estintive del reato - Prescrizione - Non prevista sospensione del corso della prescrizione durante il rinvio del dibattimento per allontanamento o mancata partecipazione del difensore a causa di sciopero deliberato dalla categoria professionale - Irragionevolezza.

Reato in genere - Impossibilità per il giudice di adottare un provvedimento di sospensione del corso della prescrizione, così come stabilito per casi analoghi dall'art. 304 del c.p.p. (sospensione dei termini di custodia cautelare).

(C.P., art. 159, primo comma).

(Cost., art. 3)

» 31

n. 450. Ordinanza del tribunale di Torino del 25 maggio 1993.

Previdenza e assistenza sociale - Integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla gestione speciale commercianti dell'I.N.P.S. - Preclusione per chi sia già titolare di pensione di reversibilità a carico dello Stato - Violazione del principio di eguaglianza - Richiamo alla giurisprudenza della Corte costituzionale.

(Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).

(Cost., art. 3)

33

n. 451. Ordinanza del pretore di Venezia del 10 maggio 1993.

Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Richiesta di convalida di licenza per finita locazione - Proroga biennale del contratto - Ritenuta operatività di diritto anche in assenza di trattative relative al nuovo canone - Impossibilità per il locatore di sottrarsi alla proroga anche in presenza di necessità propria - Lesione dei principi di tutela della proprietà privata.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, comma 2-*bis*).

(Cost., art. 42)

Pag. 34

n. 452. Ordinanza del pretore di Venezia del 7 marzo 1993.

Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Richiesta di convalida di licenza per finita locazione - Proroga biennale del contratto - Ritenuta operatività di diritto anche in assenza di trattative relative al nuovo canone - Impossibilità per il locatore di sottrarsi alla proroga anche in presenza di necessità propria - Lesione dei principi di tutela della proprietà privata.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, comma 2-*bis*).

(Cost., art. 42)

» 35

n. 453. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino del 17 marzo 1993.

Processo penale - Misure cautelari personali - Divieto di custodia cautelare per le persone affette da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria - Disparità di trattamento, in punto di libertà personale, tra i soggetti di cui sopra e quelli affetti da patologie altrettanto gravi ed irreversibili - Lesione del principio di eguaglianza nella tutela dello Stato riguardo alle parti offese - Violazione dei principi di effettiva motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e della soggezione dei giudici alla sola legge.

(C.P.P. 1988, art. 286-*bis*; d.l. 13 marzo 1993, n. 60, art. 1).

(Cost., artt. 3, primo comma, 101, secondo comma, e 111, primo comma)

» 36

n. 454. Ordinanza del tribunale di Roma del 18 maggio 1993.

Parlamento - Camera dei deputati - Insindacabilità delle opinioni espresse dai membri delle Camere nell'esercizio delle loro funzioni - Qualificazione funzionale delle opinioni espresse dai parlamentari in interviste giornalistiche - Competenza della Camera, secondo giurisprudenza della Corte costituzionale, a valutare le condizioni di insindacabilità ex art. 68, primo comma, della Costituzione - Impossibilità per il giudice civile, adito per il risarcimento dei danni, di sollecitare la Camera a pronunciarsi sul punto, atteso che, a norma del regolamento parlamentare, la competenza della giunta per le immunità parlamentari è limitata alle autorizzazioni a procedere - Lamentata violazione del diritto di agire in giudizio.

[Regolamento della Camera dei deputati, art. 18].

(Cost., art. 24)

» 39

n. 455. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Veneto dell'11 marzo 1993.

Magistratura - Uditore giudiziario, già referendario parlamentare del Senato della Repubblica -
Attribuzione di trattamento economico *ad personam* superiore a quello spettantegli come
magistrato, per diritto al computo del maturato economico della precedente carriera -
Richiesta di allineamento stipendiale di magistrati di pari o maggiore anzianità - *Ius*
***superveniens* e norma di interpretazione autentica - Divieto di adozione di provvedimenti di**
allineamento stipendiali «ancorché aventi effetti anteriori all'11 luglio 1992» - Violazione dei
principi di eguaglianza, di ragionevolezza, di imparzialità e di buon andamento della p.a.
nonché di pienezza della tutela giurisdizionale.

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7, settimo comma, convertito in legge 14 novembre 1992,
 n. 438).

(Cost., artt. 3, 97 e 113)

Pag. 41

n. 456. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Veneto dell'11 marzo 1993.

Magistratura - Uditore giudiziario, già referendario parlamentare del Senato della Repubblica -
Attribuzione di trattamento economico *ad personam* superiore a quello spettantegli come
magistrato, per diritto al computo del maturato economico della precedente carriera -
Richiesta di allineamento stipendiale di magistrati di pari o maggiore anzianità - *Ius*
***superveniens* e norma di interpretazione autentica - Divieto di adozione di provvedimenti di**
allineamento stipendiali «ancorché aventi effetti anteriori all'11 luglio 1992» - Violazione dei
principi di eguaglianza, di ragionevolezza, di imparzialità e di buon andamento della p.a.
nonché di pienezza della tutela giurisdizionale.

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7, settimo comma, convertito in legge 14 novembre 1992,
 n. 438).

(Cost., artt. 3, 97 e 113)

» 45

n. 457. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Veneto dell'11 marzo 1993.

Magistratura - Uditore giudiziario, già referendario parlamentare del Senato della Repubblica -
Attribuzione di trattamento economico *ad personam* superiore a quello spettantegli come
magistrato, per diritto al computo del maturato economico della precedente carriera -
Richiesta di allineamento stipendiale di magistrati di pari o maggiore anzianità - *Ius*
***superveniens* e norma di interpretazione autentica - Divieto di adozione di provvedimenti di**
allineamento stipendiali «ancorché aventi effetti anteriori all'11 luglio 1992» - Violazione dei
principi di eguaglianza, di ragionevolezza, di imparzialità e di buon andamento della p.a.
nonché di pienezza della tutela giurisdizionale.

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7, settimo comma, convertito in legge 14 novembre 1992,
 n. 438).

(Cost., artt. 3, 97 e 113)

» 47

n. 458. Ordinanza della corte di appello di Torino del 26 febbraio 1993.

Elezioni - Elezioni comunali - Prevista decadenza dalla carica di consigliere comunale di coloro che
abbiano riportato una condanna per determinati reati (nella specie corruzione) - Operatività
di tale decadenza anche nei riguardi delle consultazioni elettorali svoltesi prima dell'entrata in
vigore della legge che tale decadenza prevede - Prospettata violazione del principio di
irretroattività della legge penale sfavorevole, con incidenza sul diritto di elettorato e sul
principio di uguaglianza.

(Legge 18 gennaio 1992, n. 16, art. 1, primo comma).

(Cost., artt. 3, 25 e 51)

» 49

n. 459. Ordinanza del pretore di Siracusa del 15 giugno 1993.

Locazioni di immobili urbani - Uso abitativo - Richiesta di convalida di licenza per finita locazione - Proroga biennale del contratto - Operatività di diritto anche in assenza di trattative per un nuovo canone - Impossibilità per il locatore di sottrarsi alla proroga anche in presenza di necessità propria - Omessa previsione di procedura mediante la quale far valere il diritto ad ottenere l'immobile - Compressione del diritto di tutela giurisdizionale e del principio di tutela della proprietà privata.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, comma 2-bis).

(Cost., artt. 24 e 42)

Pag. 51

n. 460. Ordinanza della corte di appello di Torino del 19 gennaio 1993.

Separazione personale dei coniugi - Modifica dei provvedimenti in materia economica e di modalità di visita dei minori - Reclamo avverso detto provvedimento - Procedura prevista con le forme della camera di consiglio - Ritenuta inammissibilità per proposizione oltre il decimo giorno - Compressione del diritto di difesa - Sostanziale richiesta di riesame delle sentenze della Corte costituzionale nn. 543 e 573 del 1989.

(C.P.C., art. 710, sostituito dalla legge 29 luglio 1988, n. 331, articolo unico).

(Cost., art. 24)

» 53

n. 461. Ordinanza della pretura di Napoli, sezione distaccata di Capri, del 24 febbraio 1993.

Processo penale - Elezione di domicilio dell'imputato presso un legale con colpevole riserva sul rapporto fiduciario - Notifica del decreto di citazione a giudizio - Ricezione da parte del legale della copia a lui diretta - Rifiuto della copia dell'imputato - Conseguente omessa notifica ed impossibilità di costituire il rapporto processuale - Illogica disparità di trattamento rispetto alle ipotesi di mutamento di domicilio dichiarato, di rifiuto a dichiarare domicilio, di impossibilità di notificazione nel domicilio dichiarato.

(C.P.P. 1988, artt. 161, quarto comma, e 485, primo comma).

(Cost., art. 3)

» 56

n. 462. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Verona del 4 maggio 1993.

Regione Veneto - Edilizia ed urbanistica - Occupazione di alloggio in assenza del certificato di abitabilità - Condotta penalmente sanzionata dalla normativa statale - Previsione, con legge regionale, della liceità di tale condotta previa semplice presentazione della richiesta del certificato ed in assenza di contrarie determinazioni del sindaco entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta stessa - Lamentata indebita interferenza da parte della regione in materia penale.

(Legge regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61, art. 90, terzo comma, modificato dalla legge regione Veneto 11 marzo 1986, n. 9).

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 117)

» 57

N. 463. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Verona del 5 maggio 1993.

Regione Veneto - Edilizia ed urbanistica - Occupazione di alloggio in assenza del certificato di abitabilità - Condotta penalmente sanzionata dalla normativa statale - Previsione, con legge regionale, della liceità di tale condotta previa semplice presentazione della richiesta del certificato ed in assenza di contrarie determinazioni del sindaco entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta stessa - Lamentata indebita interferenza da parte della regione in materia penale.

(Legge regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61, art. 90, terzo comma, modificato dalla legge regione Veneto 11 marzo 1986, n. 9).

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 117)

Pag. 59

N. 464. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Sondrio del 17 maggio 1993.

Processo penale - Misure interdittive a fini di prevenzione - Durata prevista: mesi due - Non rinnovabilità - Conseguente richiesta di applicazione di misura cautelare personale, nella specie: arresti domiciliari - Irrazionalità - Disparità di trattamento rispetto alle misure interdittive a fini probatori per le quali il rinnovo è previsto - Lesione del principio di inviolabilità della libertà personale - Violazione delle direttive della legge di delega.

(C.P.P. 1988, art. 308, secondo comma, secondo periodo).

(Cost., artt. 3, 25 e 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, direttive 59 e 65)

» 59

N. 465. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Torino del 31 maggio 1993.

Processo penale - Patrocinio per i non abbienti - Anticipo delle spese di giustizia e di difesa a carico dello Stato - Diritto di rivalsa dello stesso in caso di condanna del non abbiente - Disparità di trattamento - Violazione del diritto di difesa sostanziale.

(C.P.P. 1988, artt. 533, 535, 619 e 693, in relazione alla legge 30 luglio 1990, n. 217, e in relazione al d.m. 3 novembre 1990, n. 327).

(Cost., artt. 3 e 24, terzo comma)

» 62

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 439

Ordinanza emessa il 21 maggio 1993 dal pretore di Viterbo, sezione distaccata di Civita Castellana, nel procedimento penale a carico di Kolenovic Elez

Sicurezza pubblica - Cittadini extracomunitari - Arresto - Conseguente dovuta espulsione dallo Stato - Comprovato matrimonio contratto con cittadina italiana - Violazione del principio di unità familiare.

[Legge 28 febbraio 1990, n. 39, art. 7-bis (recte: art. 7), in relazione al d.-l. 13 aprile 1993, n. 107, art. 8, terzo comma].
(Cost., art. 29).

IL PRETORE

Rilevato che l'eccezione di incostituzionalità della difesa — dell'art. 7-bis della legge n. 39/1990 in relazione all'art. 8, terzo comma, del d.-l. n. 107/1993 per contrasto con l'art. 29 della Costituzione della Repubblica — non appare manifestamente infondata, in quanto l'espulsione dell'arrestato Kolenovic Elez, dal territorio dello Stato contrasterebbe con la ratio della predetta norma di cui all'art. 29 della Costituzione che intende garantire l'unità familiare.

Poiché vi è in atti la prova documentale, acquisita nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto e successivi preliminari al dibattimento, che l'arrestato ha contratto matrimonio formale sin dal 23 marzo 1983 con Furciniti Romana, cittadina italiana, nata a Roma il 19 dicembre 1943:

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della Costituzione;

Sospende il procedimento nei confronti di Kolenovic Elez, nato a Plav (JU) il 20 maggio 1951 e domiciliato in Vitinia, Roma, via Pianoro n. 35;

Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale, previa notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Civitacastellana, addì 21 maggio 1993

Il vice pretore: RACIOPPA

93C0829

N. 440

Ordinanza emessa il 18 febbraio 1993 dal tribunale amministrativo regionale della Calabria sul ricorso proposto da Vero Sergio contro unità sanitaria locale n. 18 di Catanzaro

Sanità pubblica - Medici dipendenti dal S.S.N. - Divieto di prestazione d'attività professionale presso case di cura private convenzionate, anche se effettuata in reparti non convenzionati - Irrazionalità - Disparità di trattamento rispetto ai medici liberi professionisti che possono prestare la loro attività sia presso le U.U.S.S.LL. che in strutture private non convenzionate e rispetto al sanitario che svolge il suo lavoro all'interno di cliniche private convenzionate al di fuori di ogni contatto con il S.S.N. - Lesione del diritto alla salute - Limitazione al diritto al lavoro.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, settimo comma).

(Cost., artt. 3, 32 e 35).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal dott. Sergio Vero, rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Paolini, presso il cui studio, in Cosenza, viale della Repubblica, n. 110, è elettivamente domiciliato, contro l'unità sanitaria locale n. 18 di Catanzaro, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti

R. Di Lieto e A. Forte; per l'annullamento della delibera di revoca dell'autorizzazione a prestare attività di consulenza presso la Casa di cura privata, ammessa dalla U.S.L. n. 18 di Catanzaro, in data 26 novembre 1992.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Designato alla camera di consiglio del 18 febbraio 1993 la dott.ssa Concetta Anastasi e uditi, altresì, l'avv. M. Paolini per il ricorrente e gli avv.ti R. Di Lieto e A. Forte per l'amministrazione intimata;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso depositato in data 28 gennaio 1993, il dott. Sergio Vero ha impugnato — chiedendone l'annullamento, previa concessione della sospensione degli effetti — la deliberazione indicata in epigrafe, con cui la U.S.L. n. 18 di Catanzaro gli ha revocato l'autorizzazione a prestare attività di consulenza presso casa di cura privata, nonché tutti gli atti prepedeutici e consequenziali o comunque connessi.

Premette in fatto il ricorrente, medico specialista in radiologia nonché dipendente del servizio sanitario nazionale, di aver prestato attività di consulenza presso una casa di cura privata fino al 31 dicembre 1992, in virtù di una convenzione, all'uopo sottoscritta, tra la predetta casa di cura e la U.S.L. n. 18 di Catanzaro, ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. n. 761/1979.

Successivamente, in seguito all'entrata in vigore della legge n. 412/1991, la U.S.L. n. 18 di Catanzaro, con la delibera impugnata, è intervenuta revocando la preesistente autorizzazione all'espletamento della predetta attività di consulenza, in attuazione del divieto stabilito con l'art. 4, settimo comma della legge n. 412/1991, che disciplina i casi di incompatibilità fra l'esercizio della libera professione del sanitario ed il rapporto di lavoro dipendente dal servizio sanitario nazionale.

A sostegno del proprio ricorso, il dott. Sergio Vero deduce, in via principale, la illegittimità della delibera impugnata, per eccesso di potere e solleva — in via subordinata — questione di legittimità costituzionale del settimo comma dell'art. 4 della legge n. 412/1991, in relazione agli artt. 3, 32 e 35 della Costituzione.

Nella camera del consiglio del 18 febbraio 1993, il collegio, ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, motivando *per relationem* con riferimento alla presente ordinanza.

L'amministrazione intimata si è costituita in giudizio.

DIRITTO

La disposizione di legge, asseritamente viziata costituzionalmente, è stata indicata espressamente anche con riferimento alle disposizioni della Costituzione che si assumono violate, ai sensi dell'art. 23, lettera *a)* e *b)*, della legge n. 87/1953.

Il presente giudizio non è suscettibile di essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale eccepita, posto che dalla risoluzione della questione stessa dipende l'accoglimento o meno del ricorso proposto.

La questione è non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 32 e 35 della Costituzione.

La norma di cui al settimo comma dell'art. 4 della legge n. 412/91 — che qui si sospetta di incostituzionalità — esclude la possibilità per i medici ospedalieri del Servizio sanitario nazionale di esercitare la libera professione in case di cura private, convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.

La disposizione di cui al comma settimo dell'art. 4 della legge n. 412/91 prevede, in altro passaggio, che il medico dipendente del Servizio sanitario nazionale, possa esercitare la libera professione al di fuori dell'orario di lavoro all'interno delle strutture pubbliche ovvero «all'esterno delle stesse», cioè, in altri termini, anche nelle case di cura non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.

La previsione legislativa sembra essere in contrasto con il principio della parità di trattamento fra il sanitario, che presta la propria attività libero professionale in strutture pubbliche oppure in strutture private non convenzionate, e quello che presta la propria attività professionale in strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, cui si pone un divieto.

Il corpo normativo, nel quale la disposizione legislativa asseritamente incostituzionale è inserita, è ispirato alla realizzazione del principio relativo al divieto di «duplicazione» del rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale.

Tuttavia, nel caso disciplinato dalla norma *de qua*, mancano del tutto i presupposti per la realizzazione della «duplicazione» predetta, poiché l'attività libero-professionale del sanitario non viene realizzata con soggetto privato nonché «*iure privatorum*».

Inoltre, è da rilevare che, anche in strutture private convenzionate, esistono reparti, unità di degenza, settori non convenzionati.

La norma *de qua* vieta anche l'espletamento dell'attività professionale del medico che potrebbe operare in settori non convenzionati di strutture private convenzionate.

In realtà, l'esistenza o meno di una convenzione fra una casa di cura privata ed il Servizio sanitario nazionale non può ritenersi rilevante ai fini dello svolgimento dell'attività del sanitario dipendente ospedaliero, perché la convenzione opera al di fuori della sua sfera — che rimane circoscritta ad un rapporto di *locatio operis* strettamente di diritto privato ed effettuata con modalità puramente libere nella disciplina, per cui non è possibile ritenere che essa sia in grado di invalidare il principio della «unicità» del rapporto di lavoro.

La rilevanza della disposizione — che si assume essere suscettibile di violazione della Costituzione — ha una ulteriore incidenza sul piano più generale della tutela del diritto alla salute.

Non vi è dubbio, infatti, che, per le collettività stanziare in zone in cui sono particolarmente carenti i servizi forniti dalle strutture pubbliche, un divieto di tal genere priverebbe — di fatto — ogni possibilità di tutela «alternativa» della salute, rispetto a quella fornita dal Servizio sanitario nazionale, posto che, in molte zone, come quella in cui vive ed opera il ricorrente, quasi tutte le case di cura private sono convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.

Le suesposte considerazioni consentono di valutare la rilevanza delle censure di anticostituzionalità svolte.

Con riferimento al dedotto contrasto con l'art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza formale — è opportuno ricordare l'interpretazione che dell'art. 3 ha fornito la Corte costituzionale secondo cui esso mira ad impedire che — a danno dei cittadini — le leggi possano operare discriminazioni arbitrarie, posto che il legislatore (sentenza n. 62/72) può disciplinare in modo eguale situazioni eguali ed in modo diverso quelle differenti: sempre che — in contrario — non ricorrano logiche e razionali giustificazioni. In altri termini (sentenza n. 200/1972) la discrezionalità legislativa trova sempre un limite nella ragionevolezza delle statuizioni, volte a giustificare la disparità di trattamento fra i cittadini.

Ad avviso del Collegio remittente, la norma, sospettata di incostituzionalità dal ricorrente, potrebbe essere suscettibile di presentare sperequazioni illogiche ed irrazionali nella disciplina per le diverse modalità di espletamento della libera professione del sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale.

Le suindicate presunte illogicità della disposizione legislativa *de qua* presentano dubbi di illegittimità costituzionale anche in relazione all'art. 35, primo comma della Costituzione.

Infatti, la disparità di trattamento — qualora si ritenga ingiustificata — fra il sanitario che presta la propria attività libero-professionale all'interno delle strutture pubbliche, ovvero anche in strutture private non convenzionate, e fra il sanitario che presta la propria attività all'interno di casa di cura privata convenzionata (e magari in settore non convenzionato ovvero intrattenendo un rapporto privatistico con il paziente, al di fuori di ogni contatto — sia pure indiretto — con il Servizio sanitario nazionale) si traduce in una limitazione — da parte del legislatore — del diritto al lavoro, che la Costituzione garantisce.

È ancora opportuno esaminare un ulteriore profilo di sospetta illegittimità della disposizione di cui al comma settimo dell'art. 4 della legge n. 412/1991, in relazione all'art. 32 della Costituzione, posto che il divieto *de quo*, se si ritiene ingiustificato, ha delle inevitabili ripercussioni per la collettività, in ordine alla tutela del diritto alla salute del cittadino.

La giurisprudenza costituzionale ha considerato la tutela del diritto alla salute come articolato in situazioni giuridiche soggettive diverse: infatti, sotto il profilo della difesa dell'integrità fisico-psichica della persona umana, il diritto alla salute è un diritto *erga omnes*, direttamente tutelabile ed azionabile nei confronti degli autori dei comportamenti illeciti (sent. nn. 88/1979, 184/1986 e 559 del 1987), mentre, sotto il profilo del diritto a trattamenti sanitari, il diritto alla salute è soggetto alla «determinazione degli strumenti, dei tempi e dei modi di attuazione» della relativa tutela da parte del legislatore ordinario (sent. nn. 142/1982, 81/1966, 175/1982, 212/1983, 226/1983, 342/1985 e 1011 del 1988).

Il diritto alla salute, inteso come diritto ad ottenere trattamenti sanitari, ha natura programmatica e, quindi, la sua attuazione appartiene al legislatore ordinario, che deve concretare un bilanciamento fra tale diritto ed altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi, che lo stesso legislatore incontra, in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al momento (sent. nn. 992/1988, 313/1989, 127/1990 e 298 del 1990), senza che questo possa comportare una degradazione della tutela primaria, assicurata dalla Costituzione, ad una puramente legislativa.

Il predetto bilanciamento, operato dal legislatore, rimane però soggetto al sindacato della Corte costituzionale nelle forme e nei modi propri all'uso della discrezionalità legislativa, anche rispetto alle cosiddette «prestazioni aggiuntive» (sent. n. 455/1990).

In particolare, la Corte costituzionale ha precisato che il legislatore è altresì tenuto — oltre che al predetto bilanciamento degli interessi — anche «ad osservare una ragionevole gradualità di attuazione, dipendente dalla obiettiva considerazione delle risorse organizzative e finanziarie a disposizione», nello svolgimento delle norme costituzionali sul diritto a trattamenti sanitari (sent. n. 455/1990).

Pertanto, il collegio ritiene di dover rimettere alla Corte costituzionale la valutazione sulla logicità e la razionalità della norma di cui al settimo comma, art. 4 della legge n. 412/1991 in relazione all'art. 32 della Costituzione, soprattutto con riferimento all'esatta ponderazione che il legislatore ordinario — nell'esercizio della sua discrezionalità ha effettuato — fra l'interesse tutelato dal diritto alla salute della collettività — nella sua funzione programmatica — e gli altri interessi, di rango costituzionale, nonché la possibilità reale ed obiettiva di disporre delle risorse necessarie, per la medesima attuazione.

La Corte costituzionale valuterà, altresì, se il legislatore della norma censurata, ha osservato una ragionevole gradualità di attuazione, dipendente dalla obiettiva considerazione delle risorse organizzative e finanziarie a disposizione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, settimo comma della legge n. 412/1991 in relazione agli artt. 3, 32 e 35 della Costituzione;

Ordina la sospensione del giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la relativa decisione;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati.

Catanzaro, addì 18 febbraio 1993

Il presidente: BOZZI

Depositata il 21 maggio 1993.

Il segretario generale: SICILIA

N. 441

Ordinanza emessa il 18 febbraio 1993 dal tribunale amministrativo regionale della Calabria sul ricorso proposto da Grandinetti Romano contro unità sanitaria locale n. 18 di Catanzaro

Sanità pubblica - Medici dipendenti dal S.S.N. - Divieto di prestazione d'attività professionale presso case di cura private convenzionate, anche se effettuata in reparti non convenzionati - Irrazionalità - Disparità di trattamento rispetto ai medici liberi professionisti che possono prestare la loro attività sia presso le U.U.S.S.L.L. che in strutture private non convenzionate e rispetto al sanitario che svolge il suo lavoro all'interno di cliniche private convenzionate al di fuori di ogni contatto con il S.S.N. - Lesione del diritto alla salute - Limitazione al diritto al lavoro.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, settimo comma).

(Cost., artt. 3, 32 e 35).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal dott. Romano Grandinetti, rappresentato e difeso dall'avv. Paolini, presso il cui studio, in Cosenza, viale della Repubblica, n. 110, è elettivamente domiciliato, contro l'unità sanitaria locale n. 18 di Catanzaro, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti R. Di Lieto e A. Forte; per l'annullamento della delibera di revoca dell'autorizzazione a prestare attività di consulenza presso la Casa di cura privata, ammessa dalla U.S.L. n. 18 di Catanzaro, in data 26 novembre 1992.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Designato alla camera di consiglio del 18 febbraio 1993 la dott.ssa Concetta Anastasi e uditi, altresì, l'avv. M. Paolini per il ricorrente e gli avv.ti R. Di Lieto e A. Forte per l'amministrazione intimata;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il seguito testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 440/1993).

93C0831

N. 442

Ordinanza emessa il 18 febbraio 1993 dal tribunale amministrativo regionale della Calabria sul ricorso proposto da Arcuri Vincenzo contro unità sanitaria locale n. 18 di Catanzaro

Sanità pubblica - Medici dipendenti dal S.S.N. - Divieto di prestazione d'attività professionale presso case di cura private convenzionate, anche se effettuata in reparti non convenzionati - Irrazionalità - Disparità di trattamento rispetto ai medici liberi professionisti che possono prestare la loro attività sia presso le U.U.S.S.L.L. che in strutture private non convenzionate e rispetto al sanitario che svolge il suo lavoro all'interno di cliniche private convenzionate al di fuori di ogni contatto con il S.S.N. - Lesione del diritto alla salute - Limitazione al diritto al lavoro.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, settimo comma).

(Cost., artt. 3, 32 e 35).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal dott. Vincenzo Arcuri, rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Paolini, presso il cui studio, in Cosenza, viale della Repubblica, n. 110, è elettivamente domiciliato, contro l'unità sanitaria locale n. 18 di Catanzaro, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti R. Di Lieto e A. Forte; per l'annullamento della delibera di revoca dell'autorizzazione a prestare attività di consulenza presso la Casa di cura privata, ammessa dalla U.S.L. n. 18 in Catanzaro, in data 26 novembre 1992.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Designato alla camera di consiglio del 18 febbraio 1993 la dott.ssa Concetta Anastasi e uditi, altresì, l'avv. M. Paolini per il ricorrente e gli avv.ti R. Di Lieto e A. Forte per l'amministrazione intimata;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il seguito testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 440/1993).

93C0832

N. 443

Ordinanza emessa il 18 marzo 1993 dal tribunale amministrativo regionale del Veneto sul ricorso proposto da Benetti Arnaldo contro regione Veneto ed altro

Regione Veneto - Edilizia e urbanistica - Obbligo per i comuni di attribuire nei piani regolatori destinazione produttiva all'intera zona in cui sia ubicato anche un solo fabbricato industriale o artigianale - Lamentata violazione della sfera di autonomia comunale per la compromessa facoltà di operare proprie valutazioni - Incidenza sul principio di buon andamento della p.a. e sulla tutela della salubrità dell'ambiente.

(Legge-regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61, art. 24, terzo comma).

(Cost., artt. 5, 32, 97 e 128).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso di Benetti Arnaldo, rappresentato e difeso dall'avv. Ivone Cacciavillani, con l'elezione di domicilio presso la segreteria di questo tribunale, ai sensi dell'art. 35 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, come da mandato in calce al ricorso; contro la regione Veneto, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;

Il comune di S. Vito di Leguzzano, in persona del sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Vettori, con elezione di domicilio presso l'avv. Franco Zambelli in Venezia - Mestre, via Ospedale 9/12; per l'annullamento del piano regolatore generale del comune di S. Vito di Leguzzano, approvato con deliberazione della giunta regionale veneta 17 dicembre 1988 n. 8330, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione n. 10 del 10 febbraio 1989, per la parte relativa all'area di proprietà del ricorrente;

Visto il ricorso, notificato il 24 aprile e l'11 maggio 1989 e depositato presso la segreteria il 19 maggio 1989, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della regione Veneto e del comune di S. Vito di Leguzzano, depositati il 22 febbraio 1990 e il 29 giugno 1989;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 18 marzo 1993 — relatore il consigliere Luigi Trivellato — gli avv.ti Paggiaro, in sostituzione dell'avv. Cacciavillani, per il ricorrente, Francesco Vettori in sostituzione dell'avv. Enrico Vettori, per il comune intimato, e l'avvocato dello Stato Botta per la regione Veneto;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il sig. Arnaldo Benetti, titolare della ditta Colben, è proprietario di un'area censita al comune censuario di S. Vito di Leguzzano (Vicenza) al foglio 6 mappali 591, 813, 1163, 1164, che il programma di fabbricazione, approvato con deliberazione della Giunta regionale veneta 26 agosto 1975, n. 3517, destinava a «verde pubblico», area direttamente confinante con il centro storico nella quale sono ubicati un fabbricato ad uso abitazione del titolare ed un fabbricato ad uso officina meccanica.

Con deliberazione della Giunta regionale veneta 13 dicembre 1988, n. 8330 — di approvazione del piano regolatore generale di S. Vito di Leguzzano — la zona già a verde pubblico è stata classificata in parte come area per l'istruzione, in parte come area attrezzata a parco, gioco e sport, in parte come area per attrezzature di interesse comune, mentre il fabbricato del ricorrente è stato qualificato come «attività» produttiva da bloccare inserita in una zona classificata B2 (superficie residenziale di completamento).

Avverso quest'ultimo provvedimento il sig. Arnaldo Benetti ha prodotto il ricorso indicato in epigrafe, ricorso che si fonda sull'asserito presupposto che l'impugnato piano regolatore generale reiteri sull'area, in cui è ubicato il suo insediamento produttivo, la previsione del vincolo a verde pubblico di cui al previgente programma di fabbricazione.

I motivi di ricorso sono i seguenti:

1) violazione dell'art. 7 l.u. 1942 n. 1150 e successive modificazioni, in quanto sarebbe stato reiterato un vincolo scaduto, mentre tale reiterazione potrebbe essere disposta solo se fosse resa ragione della specifica esigenza di essa e se ne fosse data adeguata giustificazione sulla base di individuate ed enunciate ragionevoli possibilità di attuazione del nuovo vincolo, il che mancherebbe nel caso di specie;

2) violazione delle leggi regionali 1985 n. 61 e 1987 n. 11, poiché l'art. 24, terzo comma, legge regione Veneto 1985 n. 61 dispone che le parti del territorio anche parzialmente già destinate ad insediamenti produttivi debbono essere normalmente classificate in zona produttiva *D*. Tale norma, d'altronde, si inquadra nella prevalenza data alla tutela dei livelli occupazionali, fra l'altro, dalle leggi regionali, di deroga alla strumentazione generale, 1978, n. 73, 1982, n. 1 e 1987, n. 11;

3) eccesso di potere per carenza di motivazione e travisamento del fatto, nell'assunto che è mancata la motivazione sulla reiterazione del vincolo e non si è posto mente al fatto che sull'area di cui si tratta esiste un opificio, al suo valore economico e al suo valore sociale.

La regione Veneto e il comune di S. Vito di Leguzzano, costituitisi in giudizio, controdeducono in fatto e in diritto chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Osserva innanzitutto il Collegio che i motivi di ricorso primo e terzo, che per ragioni logiche, vanno considerati congiuntamente, con i quali il ricorrente sig. Arnaldo Benetti deduce l'illegittimità della reiterazione del vincolo «a verde pubblico» sull'area di sua proprietà, sono infondati, sia perché la zona in cui è ubicato il suo insediamento produttivo, già destinata a «verde pubblico» dal previgente programma di fabbricazione, è stata classificata nel modo sopra specificato, sia perché, comunque, i vincoli ora imposti derivano da una rinnovata disciplina generale dell'assetto territoriale disposta dalla pubblica amministrazione nell'esercizio del proprio potere di conformazione del territorio.

Non potrebbe, invece, essere disatteso il secondo mezzo di gravame, con cui si deduce la violazione dell'art. 24, terzo comma, della legge regionale veneta 27 giugno 1985, n. 61, che così dispone: «nelle zone di tipo *D* vanno comprese anche le parti del territorio già destinate, totalmente o parzialmente, a insediamenti per impianti industriali o a essi assimilati».

Ed infatti il carattere tassativo della disposizione legislativa sopra trascritta comporta che lo strumento urbanistico deve dare atto della obiettiva destinazione produttiva delle singole parti del territorio comunale.

D'altra parte, non può ritenersi che sia di ostacolo alla ricognizione di tale destinazione produttiva la circostanza che il fabbricato produttivo del ricorrente sia isolato, cioè non circondato da altri fabbricati produttivi, ove si consideri che, come si evince dalla sentenza di questa sezione n. 336 del 14 aprile 1992, resa relativamente a fattispecie analoga a quella ora all'esame del Collegio, la norma citata comporta necessariamente la concreta possibilità che la sua applicazione porti all'individuazione di zone produttive puntiformi.

Senonché il carattere tassativo della norma anzidetta, che non lascia alcun margine di discrezionalità alla pubblica amministrazione, fa sorgere fondati sospetti di illegittimità costituzionale della norma stessa.

E la questione di legittimità costituzionale di tale norma — indubbiamente rilevante in quanto essa deve essere applicata nel presente giudizio e condurrebbe all'accoglimento del ricorso — non appare manifestamente infondata per il seguente ordine di considerazioni.

Innanzitutto l'art. 24, terzo comma della legge n. 61/1985, in quanto impone al Comune di attribuire destinazione produttiva alle zone in cui siano ubicati fabbricati industriali ed artigianali, appare lesivo della sfera di autonomia comunale riconosciuta dagli artt. 5 e 128 della Costituzione.

Fra i più rilevanti poteri attribuiti ai Comuni in attuazione del principio dell'autonomia comunale sancito dal combinato disposto degli anzidetti artt. 5 e 128 della Costituzione vi è indubbiamente quello relativo al governo del proprio territorio attraverso l'adozione dei piani regolatori generali, i quali, ai sensi dell'art. 7 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, debbono, fra l'altro, prevedere la «zonizzazione», cioè la divisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee, con la precisazione di quelle destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione degli standards, dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna di esse.

Tale contenuto dei piani regolatori generali riveste particolare importanza ove si ponga mente alla sua incidenza sia sul territorio che economica e sociale, tanto più che la «zonizzazione» non riguarda soltanto le parti del territorio comunale destinate ad usi residenziali, ma investe anche le aree ad utilizzazione produttiva, sia essa industriale, artigianale, commerciale o agricola.

Poiché tale potestà pianificatoria è attribuita ai Comuni affinché essi possano programmare nel modo più razionale e conveniente, l'uso del proprio territorio, ritiene il Collegio che tale esigenza venga frustrata dalla norma, della quale qui viene sollevata la questione di legittimità costituzionale, in quanto essa impone che ad una data parte del territorio comunale venga attribuita una determinata destinazione a prescindere dalle necessarie valutazioni discrezionali del Comune interessato.

Né varrebbe, in contrario, addurre che alle regioni competono in materia urbanistica, funzioni legislative ed amministrative ai sensi rispettivamente degli artt. 117 e 118 della Costituzione, e ciò in quanto si deve ritenere che le norme delle leggi statali, che prevedono il contenuto dei piani regolatori generali, rechino quei «principi fissati da leggi generali della Repubblica» che, ai sensi dell'art. 128 della Costituzione, delimitano l'autonomia costituzionalmente garantita dai Comuni.

Ritiene, inoltre, il collegio che l'art. 24, terzo comma, legge regionale veneta n. 61/1985, violi anche l'art. 97 della Costituzione.

Osserva in proposito il collegio che, se il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, tutelato dall'anzidetta norma costituzionale, si applica prevalentemente alla materia del pubblico impiego e a quella concernente le modalità e i criteri di organizzazione dei pubblici uffici, è indubbio che il sindacato della Corte costituzionale si esplica pure in ordine all'idoneità di norme di legge ad assicurare la soddisfazione dell'anzidetto principio in quanto esse incidano sui canoni di condotta dell'amministrazione, condizionandone l'agire concreto.

Ad avviso del collegio, rientra nel sindacato di quest'ultimo tipo quello diretto a rilevare la possibile incostituzionalità dell'art. 24, terzo comma, legge regionale veneta n. 61/1985, con riferimento, appunto all'art. 97 della Costituzione, poiché l'anzidetta norma regionale costringe i Comuni ad agire in contrasto con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto impedisce che gli stessi possano determinarsi in base ad una considerazione ponderata ed obiettiva di tutti gli interessi e di tutte le esigenze che debbono essere valutati nell'esercizio del potere programmatico in materia urbanistica.

Infine, la norma legislativa regionale in questione appare in contrasto con l'art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale interesse della collettività.

Ed invero, considerato che, in base all'evoluzione giurisprudenziale in materia, la tutela della salute va intesa anche come tutela della salubrità dell'ambiente, e ciò in ragione del collegamento stabile del soggetto con l'ambiente messo in pericolo (cfr. Cass. ss.uu. 6 ottobre 1979, n. 5172), pare al collegio che confligga con tale valore costituzionalmente garantito la sottrazione di ogni discrezionalità, per la pubblica amministrazione, nella programmazione del territorio in presenza di preesistenti insediamenti produttivi che, non di rado, possono presentare pericoli per la salubrità dell'ambiente, pericoli che possono risultare potenziati anche a causa dell'ubicazione degli insediamenti stessi.

Per le considerazioni suesposte appare rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 5, 32, 97 e 128 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, terzo comma, della legge regionale veneta 27 giugno 1985, n. 61.

Pertanto, il collegio ritiene che la citata norma legislativa regionale vada sottoposta all'esame della Corte costituzionale con la conseguente sospensione del processo in attesa della relativa pronuncia.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva, in relazione agli artt. 5, 32, 97 e 128 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, terzo comma, della legge regionale veneta 27 giugno 1985, n. 61.

Sospende, nel frattempo, il giudizio in corso.

Dispone che, a cura della segreteria del tribunale, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al presidente della giunta regionale del Veneto e sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale del Veneto.

Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, il 18 marzo 1993.

Il presidente: PUCHETTI

Il segretario: PEZZIN

L'estensore: TRIVELLATO

93C0833

N. 444

*Ordinanza emessa il 12 maggio 1993 dal pretore di Brescia
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra U.S.S.L. n. 37 Breno e I.N.P.S.*

Lavoro (rapporto di) - Esclusione per i contratti d'opera o per prestazioni professionali stipulati da province, comuni, comunità montane e loro consorzi e I.P.A.B. (anche se anteriori alla data di entrata in vigore della norma impugnata) della configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato - sottrazione al giudice del potere di interpretare, autonomamente e indipendentemente da ogni altro potere, i fatti da cui dipende la qualificazione di un rapporto quale lavoro subordinato o autonomo - Ulteriore distinzione tra i soggetti per i quali si siano già esauriti i mezzi di impugnazione e soggetti le cui cause siano ancora pendenti - Irragionevole discriminazione tra datori di lavoro.

(Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 13).

(Cost., artt. 3 e 41).

IL PRETORE

Nelle cause riunite n. 35/36/563 del 1992 fra la U.S.S.L. n. 37 di Brescia e l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 3 della Costituzione;

Visto l'art. 41 della Costituzione;

Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

OSSERVA

Rilevato che nel giudizio promosso dalla u.s.s.l. 37 nei confronti dell'I.N.P.S. si controverte della natura subordinata od autonoma del rapporto di lavoro intercorso fra Ghitti Bruno e la u.s.s.l. 37;

Atteso che tale giudizio è stato radicato il 10 gennaio 1992, in data antecedente la legge n. 498/1992;

Rilevato che il secondo comma dell'art. 13 cit. legge espressamente prevede l'applicazione retroattiva dello stesso, considerando il disposto di natura interpretativa;

Atteso che palesemente non si tratta di interpretazione autentica di altra disposizione di legge (peraltro neppure indicata), bensì dell'apodittica affermazione del legislatore che specifiche figure contrattuali espressamente previste dalla legge e con caratteristiche del tutto differenti da quelle del lavoro subordinato, non possono essere di lavoro subordinato;

Considerato che l'unico senso che può essere dato dall'interprete a tale norma è che non deve assolutamente effettuare alcuna valutazione in fatto ove tali figure contrattuali siano state poste in essere fra le province, i comuni, le comunità montane, i loro consorzi, le I.p.a.b. e dei soggetti privati, con ciò palesemente differenziando la posizione di tali enti da quella dei privati e della u.s.s.l. ai fini del trattamento contributivo;

Atteso inoltre che, all'interno delle categorie esentate dal controllo giurisdizionale, si introduce un'ulteriore distinzione fra soggetti per i quali si siano esauriti i mezzi di impugnazione e soggetti le cui cause siano ancora pendenti;

Rilevata l'assoluta irrazionalità della discriminazione effettuata nei confronti di tutti gli altri datori di lavoro e delle u.s.s.l. in particolare, quali enti che operano sul territorio, senza finalità di lucro e la cui attività è di rilevanza sociale almeno pari a quella degli enti ricompresi.

P. Q. M.

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge n. 498/1992 nella parte in cui non prevede la sua applicazione alle u.s.s.l. in relazione al principio di uguaglianza sancito dagli artt. 3 e 41 della Costituzione;

Sospende il presente giudizio;

Ordina al trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo la notifica alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre alla comunicazione ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Brescia il 12 maggio 1993

Il pretore giudice del lavoro: PIPPONZI

Il collaboratore di cancelleria: MONDINI

Depositato nella cancelleria della pretura di Brescia, addì 18 maggio 1993

Il collaboratore di cancelleria: MONDINI

93C0856

N. 445

*Ordinanza emessa il 24 marzo 1993 dal pretore di Brescia
nel procedimento civile vertente tra Cominelli Maria e l'I.N.P.S.*

Pensioni - Pensioni previdenziali - Controversie - Sostituzione al termine di dieci anni per la proposizione dell'azione giudiziaria del più breve termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione in sede amministrativa - Previsione dello stesso a pena di decadenza - Conseguente incisione sul diritto alle prestazioni pensionistiche - Applicazione a tutti i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della disposizione *de qua* - Irragionevole disparità di trattamento.

[Legge 14 novembre 1992, n. 432 (*recte*: 438), art. 4; d.l. 19 settembre 1992, n. 384].

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Visto l'art. 4 della legge 14 novembre 1992, n. 432, di conversione del d.l. 19 settembre 1992, n. 384;

Visto l'art. 6 del d.l. n. 103/1991;

Visto l'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970;

Visti gli artt. 10 ed 11 delle disposizioni sulla legge in generale;

Visto l'art. 3 della Costituzione;

Vista la sentenza della Corte costituzionale emessa il 3 giugno 1992 e reg. al n. 246;

Rilevato che nel giudizio promosso da Cominelli Maria contro l'I.N.P.S. con ricorso depositato in data 14 novembre 1992, per il riconoscimento dell'integrazione al trattamento minimo della pensione indiretta dopo il 30 settembre 1983, va applicato il disposto dell'art. 4 della legge n. 432/1992 in quanto:

1) la ricorrente ha esaurito il procedimento amministrativo avendo proposto ricorso in data 30 giugno 1988 e pertanto non può trovare applicazione il comma 3 del richiamato articolo;

2) va rilevata d'ufficio *ex art.* 2969 del c.c. l'intervenuta decadenza della possibilità di proporre azione giudiziaria per essere ormai decorso il termine di tre anni dal provvedimento amministrativo di rigetto introdotto dalla nuova norma la quale ha in tal senso modificato l'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970;

Atteso che la disposizione così sostituita è identica, per formulazione e contenuto, a quella che l'ha sostituita salvo che per la riduzione del termine di decadenza da decennale a triennale;

Constatato che la disposizione in esame riproduce una norma già pesantemente colpita dalle univoche interpretazioni della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, nonché dei giudici di merito della Repubblica italiana;

È appena il caso di ricordare, infatti, che costantemente, unanimemente, tutti i giudici dello Stato hanno affermato che è incostituzionale l'imposizione di termini di decadenza che incidano sul diritto alle prestazioni pensionistiche, potendo il legislatore intervenire solo sui ratei di pensione: «Il diritto a pensione ... è imprescrittibile (né sottoponibile a decadenza) secondo una giurisprudenza non controversa, in conformità di un principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative» (cfr. sentenza Corte costituzionale n. 246/1992).

Il breve ossequio a tale principio da parte del legislatore è durato lo spazio della emanazione dell'art. 6, primo comma, del d.-l. n. 103/1991, ove si è fornita l'interpretazione autentica della norma originaria (il noto art. 47 d.P.R. n. 639/1970), evidenziando che la decadenza ivi statuita determinava l'estinzione del diritto ai ratei pregressi.

A parere di questo pretore la disposizione introdotta con il d.-l. n. 384/1992 convertita in legge n. 432/1992 ha completamente travolto la disposizione di interpretazione autentica della norma non più in vigore salvandola, sul piano applicativo, solo per quei soggetti che avessero già radicato il procedimento amministrativo ma non ancora ottenuto la risposta da parte dell'istituto.

Né vi è spazio per interpretare in senso costituzionale la nuova disposizione poiché la norma in discorso non accenna minimamente alla operatività della decadenza sui singoli ratei e ciò, in relazione con la precedente normativa in tema di decadenza, preclude all'interprete di ritenere implicitamente contenuto il riferimento ai singoli ratei e gli impone, come già detto, di leggere nell'unico modo corrispondente al significato testuale dei termini la medesima disposizione con l'unica conseguenza possibile: la disposizione non è costituzionale.

Altro profilo di incostituzionalità si rileva nella circostanza che l'interprete non può negare la vigente sussistenza, nel nostro ordinamento, delle disposizioni degli art. 10 ed 11 sulla legge in generale cosicché in assenza di disposizioni transitorie la citata disposizione dovrà essere applicata a tutti i processi iniziati dopo la sua entrata in vigore per i quali il procedimento amministrativo si sia esaurito o per espresso rigetto dell'istituto o per decorso del termine previsto (cfr. terzo comma dell'art. 4 della legge n. 432/1992).

Ne consegue che per quei pensionati i quali avessero iniziato il procedimento amministrativo che non si fosse esaurito resta salvo il disposto dell'art. 6 del d.P.R. n. 103/1991 e quindi la residua parte del termine decadenziale decennale con una evidente ed irragionevole disparità di trattamento in danno dei soggetti vincolati alla attuale normativa.

P. Q. M.

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge di conversione del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, emanata il 14 novembre 1992 al n. 432 in relazione all'art. 3 della Costituzione per i distinti profili indicati in narrativa;

Sospende il giudizio promosso da Cominelli Maria;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo la notifica alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre alla comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Brescia, addì 24 marzo 1993

Il pretore giudice del lavoro: PIPPONZI

Il collaboratore di cancelleria: MONDINI

Depositata nella cancelleria della pretura di Brescia oggi 24 marzo 1993.

Il collaboratore di cancelleria: MONDINI

N. 446

Ordinanza emessa l'11 febbraio 1993 dal tribunale militare di Cagliari
nel procedimento penale a carico di Deiana Maurizio

Processo penale - Dibattimento - Progressiva conoscenza degli atti delle indagini preliminari da parte del giudice per aver pronunciato o concorso a pronunciare sentenza nel giudizio di applicazione della pena nei confronti di uno dei coimputati - Lamentata omessa previsione di incompatibilità - Violazione dei principi della legge delega e del giudice naturale - Mancata garanzia della terzietà e imparzialità del giudice.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 25, 76, 77 e 101, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, direttiva 67).

IL TRIBUNALE MILITARE

Premesso che nel procedimento n. 68/1992 r.n.r. nei confronti di Cardia Gianluca e Deiana Maurizio, l'imputato Cardia ha chiesto a questo giudice l'applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e ss. del c.p.p. e che il tribunale ha accolto tale richiesta previo esame del fascicolo processuale del p.m. (preso in visione ai sensi dell'art. 135 norme di attuazione c.p.p.).

Premesso altresì che il p.m. nel prosieguo del procedimento nei confronti del solo Deiana, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, avendo avuto il tribunale cognizione degli atti relativi anche al Deiana (perché contenuti nel fascicolo del p.m. relativo ad entrambi gli imputati), per violazione degli artt. 76 della Costituzione in relazione agli artt. 34 del c.p.p. e 2 della legge delega n. 81 del 1987 direttiva n. 67 e che a tale richiesta si è associata la difesa.

OSSERVA

A parere di questo giudice, come la giurisprudenza della Corte costituzionale ha evidenziato (vd. sentenza n. 186/1992), una precedente valutazione di merito riguardo l'idoneità dei risultati delle indagini preliminari a fondare un giudizio di responsabilità dell'imputato impone, al giudice che ha compiuto tale valutazione, di dichiararsi incompatibile nell'eventuale prosieguo del giudizio.

L'imparzialità, infatti è un connotato imprescindibile dell'attività del giudice che deve ritenersi venire meno, determinandone l'incompatibilità, qualora si pervenisse ad una duplicità di giudizio di merito (non formale o puramente indiziario) sullo stesso oggetto, dato che la valutazione conclusiva di responsabilità è, o possa apparire essere condizionata dalla propensione del giudice a confermare una precedente decisione.

A tal fine, però è necessario che la *res iudicanda* sia identica.

Sempre a parere del collegio (secondo le indicazioni fornite dalla sentenza n. 313 del 1990 della Corte costituzionale), nell'applicazione della pena concordata dalle parti ex art. 444 del c.p.p., la valutazione del giudice non è di mera legittimità ma è anche di merito, fondata sulle risultanze degli atti, circa la correttezza della definizione giuridica, circa la sussistenza delle circostanze ed il loro eventuale bilanciamento, ed in ordine ad una valutazione negativa circa l'esistenza delle condizioni legittimanti il proscioglimento ex art. 129 del c.p.p.

Il tribunale quindi, nell'applicare la pena al Cardia come richiesta dalle parti ha avuto conoscenza non formale ma di contenuto degli atti processuali alla luce dei criteri sopra espressi ed ha ritenuto esatta la qualificazione giuridica data al fatto, corretta l'applicazione delle circostanze come prospettate dalle parti, congrua la pena indicata dalle stesse e concedibile il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Ciò posto, è però evidente dalla pura e semplice lettura dei capi di imputazione contenuti nel decreto che dispone il giudizio, come le posizioni del soldato Cardia (che ha richiesto l'applicazione della pena) e del caporale Deiana siano indissolubilmente legate tra loro relativamente alle rispettive ipotesi di violenza in quanto singoli aspetti del medesimo fatto: la colluttazione tra i due militari.

Ora nell'ipotesi di una colluttazione originata da un'aggressione violenta, attuale ed ingiusta da parte di un militare nei confronti di un altro (superiore, inferiore o pari grado), che si difenda venendo a contatto con l'aggressore e qualora sia ipotizzato nei riguardi di ognuno dei due militari un autonomo reato per il quale entrambi siano stati citati a giudizio, pur essendovi due posizioni processuali distinte si è in realtà in presenza di un unico fatto materiale di reato. E comunque non vi è dubbio che le singole posizioni processuali dei due militari in tale ipotesi siano collegate tra loro in maniera indissolubile.

Quindi il riconoscimento dei requisiti dell'aggressione è il presupposto indispensabile per la conseguenziale sentenza di proscioglimento.

Se è vero che da un punto di vista teorico le due condotte dei militari nel caso di specie potrebbero essere oggetto di autonome valutazioni di responsabilità penale (di applicazione della pena su richiesta per il Cardia e di condanna o di assoluzione per altra causa per il Deiana) qualora, ad esempio, si riconoscesse non sussistente per il Deiana la causa di giustificazione della legittima difesa militare, è altrettanto vero che l'esistenza di una tale esimente, in base agli atti contenuti nel fascicolo del p.m., è tutt'altro che da escludersi.

Se quanto precede risponde a verità (poiché come si è detto la garanzia costituzionale del giusto processo prevede di evitare il rischio che la valutazione conclusiva di responsabilità sia o possa apparire condizionata dalla propensione del giudice a confermare una propria precedente decisione) questo collegio ritiene che nel caso in esame la normativa di cui all'art. 34 c.p.v. del c.p.p. sia costituzionalmente illegittima perché non prevede l'incompatibilità del giudice del dibattimento che abbia accolto la richiesta di applicazione di pena, di un imputato la cui posizione processuale sia relativa allo stesso fatto materiale e conflittuale rispetto a quella di un altro imputato nel procedimento per il quale sia ipotizzabile la presenza di una causa di giustificazione, a partecipare al successivo giudizio.

L'illegittimità dell'art. 34 cpv del c.p.p. è da individuarsi nel contrasto con la predetta norma e gli artt. 25, 76 e 77 (per questi ultimi due articoli in relazione ai principi di cui all'art. 2 direttiva 67 della legge delega n. 81 del 1987) e 101 della Costituzione.

Riguardo ai predetti articoli è rilevabile che l'omessa previsione di cui sopra è in contrasto con il principio di terzietà del giudice del dibattimento cui la legge delega si è ispirata ed a tutela del quale è stato introdotto il c.d. doppio fascicolo (del giudice e del p.m.) al fine di sottrarre alla conoscenza del giudice gli atti inclusi nel fascicolo del p.m.

In particolare riguardo alla violazione degli artt. 25 e 101 della Costituzione come è già stato giustamente osservato dal g.i.p. del tribunale di Padova (ord. n. 604/1991 r.o.), «anche il solo sospetto di una valutazione preconstituita e prefissata viene a ledere l'indipendenza del giudice intesa come percepita sicurezza della sua imparzialità e terzietà, requisiti anche della sua condizione di giudice naturale».

Infatti come ha precisato la Corte costituzionale nella sentenza n. 124 del 1992 i principi della soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101 della Costituzione) e della sua preconstituzione rispetto all'oggetto del giudizio (art. 25 della Costituzione), garantendo l'indipendenza del giudice e la sua necessaria estraneità rispetto agli interessi ed ai soggetti coinvolti nel processo ed escludendo che la sua designazione e la determinazione delle sue competenze possano essere condizionate da fattori esterni rappresentano i punti fondamentali dell'imparzialità e ne definiscono il contenuto ineliminabile di connotato intrinseco dell'attività del giudice in quanto non finalizzata al perseguimento di alcun interesse preconstituito.

Da detti principi deriva che l'imparzialità non può dirsi in via generale intaccata da una qualsiasi valutazione già compiuta nello stesso o in altri procedimenti ma è ragionevolmente circoscritta ai casi di duplicità di giudizio di merito sullo stesso oggetto (come, a parere del collegio, nel caso in esame per le ragioni esposte in precedenza).

In tali casi, infatti, il rischio che la valutazione conclusiva sia o possa apparire condizionata da una propria precedente decisione è così pregnante da poter concretamente incidere nella garanzia di un giudizio che sia il frutto genuino ed esclusivo degli elementi di valutazione e di prova assunti nel processo e del dispiegarsi della difesa delle parti.

A parere di questo giudice, però, l'art. 34, secondo comma, del c.p.p., non prevedendo l'incompatibilità di partecipare al giudizio da parte del giudice che nei casi costituiti da un unico fatto materiale (o comunque commessi in un unico contesto) in cui la posizione processuale di (almeno) due imputati sia indissolubilmente collegata, conflittuale e possa ritenersi sussistere — per uno degli imputati — una causa di giustificazione, abbia accolto la richiesta della pena concordata di uno di essi, contrasta anche con la direttiva di cui al n. 67 dell'art. 2 della legge delega del 16 febbraio 1987, n. 81, e perciò con gli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Come ha precisato la sentenza n. 496/1990 della Corte costituzionale il regime della incompatibilità indicato nella delega risponde, invero all'esigenza di evitare che la valutazione di merito del giudice possa essere (o possa ritenersi che sia) condizionata dallo svolgimento di determinate attività nelle precedenti fasi del procedimento o della piena conoscenza dei relativi atti processuali.

È ben vero, prosegue la sentenza della Corte, che nell'ottica della delega quale emerge dalle sue enunciazioni espresse non ogni attività precedentemente svolta vale a radicarne l'incompatibilità, ma è anche vero che il suo sostanziale rispetto richiede la verifica della ricorrenza o meno, nei singoli casi delle ragioni che hanno ispirato tali enunciazioni e ciò specie ove si tratti di istituti che la delega non ha direttamente previsto.

Approfondendo questo punto, la sentenza n. 401 del 1991 della Corte costituzionale ha affermato che i casi di cui alla prima parte, secondo periodo, della citata direttiva n. 67, presentano alcuni caratteri comuni che valgono a definire nel suo nucleo sostanziale al situazione in presenza della quale il legislatore delegante ha ritenuto che la previsione dell'incompatibilità fosse necessario presidio del valore dell'imparzialità del giudice.

Innanzitutto l'incompatibilità ha rilevato solo rispetto al giudizio, cioè rispetto alla decisione sul merito della regiudicanda e non anche a decisioni assunte ad altri fini. Inoltre, occorre che il giudice abbia pienamente compiuto, sulla base dei risultati complessivi delle indagini preliminari (eventualmente integrati da quelli acquisiti all'udienza preliminare) una valutazione contenutistica della consistenza dell'ipotesi accusatoria (finalizzata al controllo della legittimità dell'inizio dell'azione penale e del passaggio alla fase del giudizio).

Nella prospettiva delineata dalle due sentenze della Corte in precedenza richiamate appare a questo giudice che gli atti da lui compiuti applicano la pena concordata al Cardia (acquisendo agli atti il fascicolo del p.m.) ne implicino, per il rispetto sostanziale dell'ottica delle direttive poste dalla legge delega, l'incompatibilità a giudicare il Deiana. Infatti non vi è dubbio che vi sia stata una valutazione di merito sulla regiudicanda in ordine alla verifica delle condizioni che legittimano l'applicazione concordata della pena (v. sentenza n. 313/1990 Corte costituzionale prima ricordata) ed una valutazione implicita della consistenza delle ipotesi accusatorie.

Per l'identità dello stesso fatto materiale o quanto meno per l'inscindibile connessione delle posizioni processuali dei due militari, inoltre, questo giudice ritiene che l'oggetto della regiudicanda, per la ipotizzabile presenza di una scriminante, possa essere il medesimo per il Cardia ed il Deiana.

Da ciò consegue l'esigenza di evitare che la preventiva valutazione di merito compiuta nella fase di accoglimento della pena concordata possa essere (o possa essere ritenuta) condizionata dalla acquisita conoscenza degli atti processuali contenuti nel fascicolo del p.m.

È poi appena il caso di notare che il caso sottoposto al giudizio del tribunale si differenzia nettamente da quello (su cui si è già pronunciata la Corte costituzionale nella sentenza n. 186/1992) in cui l'applicazione concordata della pena riguardi uno dei concorrenti del concorso di persone nel reato e si debba poi procedere al giudizio per gli altri soggetti concorrenti. Infatti in tal caso alla concorrenza della imputazione fa necessariamente riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti (oggetto giuridico di separate valutazioni di responsabilità penale) mentre nel caso in esame la strettissima connessione intercorrente tra il comportamento di uno degli imputati ed il comportamento dell'altro potrebbe rendere (nell'ipotesi di legittima difesa militare) impossibile una valutazione del tutto autonoma e diversa da quella già effettuata.

Infine è di solare evidenza la rilevanza della prospettata questione di legittimità nel procedimento in esame, dato che, qualora le osservazioni formulate da questo giudice venissero condivise dalla Corte questo collegio non potrebbe giudicare l'imputato Deiana.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 34 cpv. del c.p.p. nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 25, 76, 77 (in relazione per questi ultimi due articoli ai principi di cui all'art. 2 dirett. 67 della legge delega n. 81/1987) e 101 della Costituzione;

Ordina la sospensione del presente giudizio;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento.

Cagliari, addì 11 febbraio 1993

Il presidente: ROSELLA

Il giudice estensore: FASOLI

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1993.

Il cancelliere militare: BOASSA

n. 447

Ordinanza emessa il 23 giugno 1993 della Corte costituzionale, sui ricorsi proposti da Samory Giovanni ed altri contro l'Intendenza di finanza di Vercelli ed altra

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Assegni vitalizi percepiti da determinate categorie di soggetti (senatori, deputati ed equiparati) - Previsione, rispetto al regime ordinario, di un trattamento tributario privilegiato consistente nell'abbattimento al 60% della base imponibile - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul principio della capacità contributiva.

(Legge 27 aprile 1989, n. 154, art. 2, comma 6-bis).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, di conversione del d.-l. 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'I.V.A., nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote I.V.A. e di tasse sulle concessioni governative), in relazione agli artt. 1 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), 24, secondo comma, e 29, penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), 47, primo comma, lett. h), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e 33, terzo comma, del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 (Disposizioni correttive e di coordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), promossi con ordinanze emesse il 19 novembre 1990 dalla commissione tributaria di primo grado di Biella; il 24 maggio 1991 (n. 3 ordinanze) ed il 4 ottobre 1991 dalla commissione tributaria di primo grado di Torino, rispettivamente iscritte ai numeri 135, 730, 747 e 748 del registro ordinanze 1991 ed al n. 69 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1991, n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1992 e n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione di Mario Aubert, Mario Pignatelli e Giuseppe Danese;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1993 il giudice relatore Enzo Cheli;

Udito l'avv. Mario Pignatelli per Mario Aubert, Mario Pignatelli e Giuseppe Danese;

Ritenuto che nel procedimento promosso da Giovanni Samory contro l'intendenza di finanza di Vercelli avverso il silenzio-rifiuto maturato sulla sua istanza di rimborso dell'imposta sul reddito delle persone fisiche corrisposta sulla pensione relativamente agli anni 1988 e 1989, la commissione tributaria di primo grado di Biella, con ordinanza del 19 novembre 1991 (r.o. n. 135/1991), ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata — con riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154 (che ha convertito, con modificazioni, il d.-l. 2 marzo 1989, n. 69), in relazione agli artt. 1 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, 24, secondo comma, e 29, penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché in relazione agli artt. 47, primo comma, lett. h), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e 33, terzo comma, del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, nella parte in cui tali norme «limitano ad alcune categorie il beneficio dell'assoggettamento in misura ridotta (sessanta per cento) ad imposta I.R.Pe.F. degli importi corrisposti per trattamento pensionistico»;

che ad avviso del giudice remittente la norma impugnata — equiparando, a far data dal 1° luglio 1986, i vitalizi di cui al secondo comma dell'art. 24 ed al penultimo comma dell'art. 29 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, alle rendite vitalizie di cui all'art. 47, primo comma, lett. h), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 — comporta, in relazione all'art. 33, terzo comma, del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, l'assoggettamento in misura ridotta all'imposta sul reddito delle persone fisiche nei confronti degli assegni vitalizi dovuti ai parlamentari cessati dalla carica ed ai soggetti inclusi in altre categorie equiparate, in conseguenza dell'abbattimento della base imponibile al sessanta per cento dell'ammontare di detti assegni;

che, sempre ad avviso del giudice *a quo*, la riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche — se può trovare fondamento nei confronti delle indennità di carica spettanti ai parlamentari (od ai soggetti compresi nelle categorie equiparate) in relazione alle spese straordinarie che gli stessi, nell'esercizio del loro mandato, devono affrontare — non trova, invece, alcuna giustificazione nel momento in cui tali soggetti cessino dalle rispettive funzioni: e questo perché, secondo il giudice remittente, i parlamentari e gli appartenenti alle categorie equiparate, una volta cessata la carica, vengono a trovarsi, ai fini dell'imposta sulle persone fisiche, in una posizione del tutto identica a quella propria della generalità dei dipendenti pubblici collocati in pensione, con la conseguenza che il regime di privilegio accordato dalla normativa impugnata avrebbe carattere arbitrario e si porrebbe in contrasto sia con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione sia con la regola dettata dall'art. 53, primo comma, della Costituzione, secondo cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva;

che, nei tre procedimenti promossi da Mario Aubert, Mario Pignatelli e Giuseppe Danese contro l'intendenza di finanza di Torino avverso il silenzio-rifiuto maturato sulle loro istanze di rimborso dell'imposta sul reddito delle persone fisiche corrisposta sul trattamento di pensione relativamente agli anni 1988 e 1989, la Commissione tributaria di primo grado di Torino, con tre ordinanze del 24 maggio 1991 (r.o. n. 730, 747 e 748 del 1991), di identico contenuto, ha sollevato analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto-*bis*, della legge 27 aprile 1989, n. 154, «nella parte in cui non ricomprende tra i destinatari di detta norma la pensione corrisposta al personale del pubblico impiego»;

che anche in questa ordinanza la questione è stata sollevata sul rilievo che la normativa impugnata darebbe vita ad un ingiustificato regime di privilegio contrastante con gli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione;

che, nel giudizio promosso da Arturo Sofi contro l'intendenza di finanza di Torino per ottenere la riliquidazione delle denunce dei redditi presentate per gli anni 1988 e 1989, la commissione tributaria di primo grado di Torino, con ordinanza del 4 ottobre 1991 (r.o. n. 69/1993), ha sollevato nuovamente questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 2, comma sesto-*bis*, della legge 27 aprile 1989, n. 154, in termini identici a quelli prospettati nelle tre precedenti ordinanze della stessa commissione;

che, a seguito dell'udienza pubblica 5 maggio 1992, questa Corte ha adottato l'ordinanza istruttoria 22 maggio 1992, mediante la quale si è disposto di acquisire presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica elementi informativi in ordine all'attuale regime degli assegni vitalizi concessi ai parlamentari cessati dal mandato, al fine di poter comparare tale regime — in relazione alla contestata lesione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione — da un lato, con quello delle rendite vitalizie di cui all'art. 47, primo comma, del d.P.R. n. 917/1986 e, dall'altro, con le pensioni spettanti ai dipendenti pubblici collocati a riposo;

che, a seguito di tale ordinanza, con lettera del 1° marzo 1993, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il regolamento vigente della previdenza per i deputati, lo statuto della cassa di previdenza per i deputati ed il regolamento per la sua attuazione prevalenti all'attuale disciplina nonché un appunto riepilogativo dei cambiamenti subiti dall'istituto dell'assegno vitalizio a partire dal 1956, appunto nel quale vengono esposte le peculiarità della disciplina dell'assegno vitalizio ed in particolare le caratteristiche che vengono a differenziare tale disciplina da quella del trattamento di quiescenza previsto per i dipendenti statali;

che, a sua volta, il Presidente del Senato, con lettera del 4 marzo 1993, ha trasmesso il testo aggiornato ed i testi precedenti del Regolamento per la previdenza e assistenza agli onorevoli senatori e loro familiari, nonché un parere *pro-veritate* acquisito dal Senato nell'ottobre 1991 in tema di contribuzioni al Servizio sanitario nazionale dovute in relazione agli assegni vitalizi spettanti agli *ex* parlamentari ed ha richiamato l'appunto trasmesso dalla Camera dei deputati in ragione del rigoroso parallelismo che ha sempre caratterizzato lo status del parlamentare nelle due Camere;

che, con lettera del 2 giugno 1993, il Presidente della Camera dei deputati, ad integrazione delle informazioni già trasmesse il 1° marzo 1993, ha altresì fatto rilevare che l'ufficio di Presidenza della Camera ha apportato, in data 1° aprile 1993, alcune modificazioni all'art. 1 del regolamento della previdenza dei deputati, in linea con un più generale disegno di riforma dell'istituto dell'assegno vitalizio destinato ad accentuare la sua omogeneità con le rendite derivanti da rapporti assicurativi;

Considerato che la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle ordinanze sopra richiamate investe l'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, nella parte in cui limita il trattamento fiscale privilegiato risultante dal combinato disposto dell'art. 47, primo comma, lett. h), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'art. 33, terzo comma, del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 — e consistente nell'abbattimento al 60% della base imponibile per l'imposta sul reddito delle persone fisiche — ai vitalizi percepiti dalle categorie richiamate negli artt. 24, secondo comma, e 29, penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, senza estendere lo stesso trattamento a favore della generalità delle pensioni percepite dal personale del pubblico impiego;

che la questione è stata sollevata con riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione, sul presupposto della sostanziale identità degli assegni vitalizi spettanti agli *ex* parlamentari (o ai soggetti inclusi nelle categorie equiparate) con le pensioni ordinarie erogate ai pubblici dipendenti in quiescenza;

che le informazioni assunte presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, a seguito della ordinanza istruttoria di questa Corte del 22 maggio 1992, hanno posto in evidenza elementi che concorrono a differenziare il regime giuridico degli assegni vitalizi dovuti ai parlamentari cessati dalla carica da quello delle pensioni ordinarie spettanti ai pubblici dipendenti collocati a riposo, ma che non forniscono, di contro, giustificazioni in ordine alla equiparazione, conseguente dalla norma impugnata, tra il trattamento fiscale di detti assegni vitalizi e quello delle rendite vitalizie di cui al primo comma, lett. h), dell'art. 47 del testo unico approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

che, ai fini del giudizio sulla questione proposta con le ordinanze in esame — che mira ad estendere a tutta l'area delle pensioni connesse al pubblico impiego il trattamento fiscale privilegiato riconosciuto dalla norma impugnata nei confronti degli assegni vitalizi spettanti a determinate categorie — si presenta, peraltro, pregiudiziale valutare la legittimità costituzionale, sempre con riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione, dello stesso art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, nella parte in cui prevede un trattamento fiscale privilegiato rispetto al regime ordinario — mediante l'abbattimento della base imponibile al 60% del reddito percepito — a favore degli assegni vitalizi percepiti dai soggetti inclusi nelle categorie elencate dagli artt. 24, secondo comma, e 29, penultimo comma, del d.P.R. n. 600/1973;

che appare, pertanto, necessario sollevare incidentalmente tale questione di legittimità costituzionale, riunendo l'esame della stessa al presente giudizio;

P. Q. M.

Riuniti i giudizi:

dispone la trattazione innanzi a sé della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, nella parte in cui prevede un trattamento tributario privilegiato rispetto al regime ordinario — mediante l'abbattimento della base imponibile al 60% del reddito percepito — a favore degli assegni vitalizi percepiti dai soggetti inclusi nelle categorie elencate dagli artt. 24, secondo comma, e 29, penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione;

ordina il rinvio del presente giudizio, per poter trattare la questione relativa congiuntamente a quella di cui al numero precedente;

ordina che la cancelleria provveda agli adempimenti di legge;

ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 448

Ordinanza emessa il 4 novembre 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 luglio 1993) dal tribunale amministrativo regionale della Toscana sul ricorso proposto dalla Cassa di risparmio di Firenze contro il Ministero del tesoro ed altro.

Banca - Enti creditizi istituiti in enti pubblici - Obbligo di prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento obbligatorio, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni, al fine di istituire per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività - Deteriore trattamento degli istituti di credito tenuti alla contribuzione in questione rispetto agli altri istituti di credito con incidenza sulla libertà di iniziativa economica per la mancanza di discrezionalità circa la destinazione dei fondi nonché sui principi della capacità contributiva, della tutela del risparmio, di copertura finanziaria e di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 11 agosto 1991, n. 266, art. 15, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 24, 41, 47, 53, 81 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 577/92 proposto dalla Cassa di risparmio di Firenze, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Merusi, Carlo Mezzanotte e dal dott. proc. Alberto Bianchi, e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata in Firenze, via dei Servi n. 49, contro il Ministero del tesoro, in persona del Ministro *pro-tempore* e il Ministero per gli affari sociali, in persona del Ministro *pro-tempore*, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, via degli Arazzieri n. 4, per l'annullamento del provvedimento del Ministro del tesoro del 7 aprile 1992 (con cui è stato approvato il progetto di ristrutturazione formulato ai sensi dell'art. 1 della legge n. 218/1990 e dall'art. 2 del d.lgs. n. 356/1990 per la costituzione di una società per azioni bancaria denominata «Cassa di risparmio di Firenze S.p.a.» e la successiva creazione di un gruppo creditizio unitamente ad altre sei consorelle della Toscana), nella parte in cui stabilisce che «la «Fondazione Cassa di risparmio di Firenze» dovrà opportunamente integrare lo statuto al fine di recepire le disposizioni di cui all'art. 15, primo comma, della legge 11 agosto 1991, n. 266»;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dei dicasteri intimati;

Vista la memoria prodotta dalla parte resistente a sostegno della propria difesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 4 novembre 1992 il consigliere dott. Ottorino Mazzuca;

Uditi, altresì, l'avv. F. Merusi e l'avv. A. Bianchi per la ricorrente e l'avvocato dello Stato G. Albenzio per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 6 giugno 1992, depositato il successivo 13 giugno, la Cassa di risparmio di Firenze ha impugnato il provvedimento del Ministro del tesoro del 7 aprile 1992 (con cui è stato approvato il progetto di ristrutturazione formulato ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218, e dell'art. 2 del d.l. 20 novembre 1990, n. 356, per la costituzione di una società per azioni bancaria denominata «Cassa di risparmio di Firenze S.p.a.» e la successiva creazione di un gruppo creditizio unitamente ad altre sei consorelle della Toscana) nella parte in cui stabilisce che «la Fondazione Cassa di risparmio di Firenze dovrà opportunamente integrare lo statuto al fine di recepire le disposizioni di cui all'art. 15, primo comma, della legge 11 agosto 1991, n. 266».

Con un unico, articolato motivo di gravame la ricorrente ha dedotto l'illegittimità derivata del provvedimento impugnato dall'illegittimità costituzionale della legge n. 266/1991, art. 15, primo e secondo comma, per violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 24, 41, 47, 53, 81 e 97 della Costituzione.

Con memoria difensiva depositata il 22 ottobre 1992, le amministrazioni intimare, costituite in giudizio, hanno sostenuto l'infondatezza del ricorso.

Alla pubblica udienza del 4 novembre 1992 il difensore della ricorrente, richiamato contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 396/1988, ha sollevato, in via subordinata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 15 luglio 1888, n. 5546.

Alla stessa udienza, sulle conclusioni dei difensori delle parti, la causa è passata in decisione.

Con ordinanza in pari data è stata accolta l'istanza cautelare contenuta nel ricorso.

DIRITTO

Nel ricorso in esame la Cassa di risparmio di Firenze chiede l'annullamento del provvedimento del Ministro del tesoro nella parte in cui nell'approvare il progetto di ristrutturazione ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218, e dell'art. 2 del d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356, per la costituzione di una società per azioni bancaria denominata «Cassa di risparmio di Firenze S.p.a.» e la successiva creazione di un gruppo creditizio unitamente ad altre sei consorelle della Toscana, stabilisce che «la Fondazione Cassa di risparmio di Firenze dovrà opportunamente integrare lo statuto al fine di recepire le disposizioni di cui all'art. 15, primo comma, della legge 11 agosto 1991, n. 266».

La norma appena citata dispone che «gli enti di cui all'art. 12, primo comma, del d.l. 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lett. d) del primo comma dello stesso art. 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenere e qualificarne l'attività».

Nel secondo comma prevede che «le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'art. 1 del citato d.lgs. n. 356/1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al primo comma del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'art. 35, terzo comma, del r.d. 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni».

Con prospettazione non manifestamente infondata la ricorrente deduce, in un unico ed articolato motivo di censura l'illegittimità derivata del provvedimento impugnato dall'asserita illegittimità costituzionale del citato art. 15 della legge n. 266/1991, in relazione agli artt. 2, 3, 24, 41, 47, 53, 81 e 97 della Costituzione, dei quali assume la violazione sotto diversi e complementari profili.

In particolare, la difesa della ricorrente evidenzia il carattere profondamente innovativo delle disposizioni anzidette rispetto alla precedente normativa, di cui all'art. 35, terzo e quarto comma, del r.d. 25 aprile 1929, n. 967, che conferiva alle casse di risparmio ampia discrezionalità nell'erogazione degli utili per opere di beneficenza o per fini di pubblica utilità, (le espressioni «possono essere assegnati» le «casse potranno destinare» non abbisognano di ulteriori cenni esecutivi) nell'ambito del potere di gestione che alle stesse casse è attribuito.

Del tutto diversamente appare, invece, disciplinato dalla norma in esame il prelievo coattivo, vincolato nella misura e nella individuazione dei destinatari con conseguente lesione dell'autonomia gestionale dell'ente.

Inserendo, infatti il contenuto precettivo in questione tra le clausole statutarie, può ritenersi che ne derivi la conseguente violazione dell'art. 3, sotto il profilo della disparità di trattamento fra enti di credito e dell'irragionevolezza, ed arbitrarietà di imposizione con grave pregiudizio anche della possibilità di esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 della Costituzione).

Si assume più analiticamente essere una siffatta prestazione irragionevole ed incongrua con le esigenze di maggiore competitività e di efficienza delle aziende di credito, poste a fondamento della nuova disciplina sulla loro ristrutturazione; tale prestazione prescinde inoltre da indici rivelatori della capacità contributiva della categoria colpita (ente creditizio) venendo ad incidere solo su alcuni soggetti, in violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, che riaffermano il generale principio di uguaglianza nella materia della partecipazione «alle spese pubbliche»: il carattere partecipativo alla spesa pubblica si risolverebbe, inoltre, nel trasferimento diretto di ricchezza a carico di una categoria di soggetti e ad esclusivo beneficio di altra categoria, non necessariamente improntata a configurazione pubblicistica.

I principi di unità, universalità, veridicità e globalità del bilancio (per cui tutte le entrate costituiscono un fondo unico per l'erogazione delle spese pubbliche) d'altra parte risulterebbero lesi, in relazione all'art. 81 della Costituzione, con conseguente violazione del successivo art. 97, che pone il principio del buon andamento amministrativo.

La prestazione in esame, infatti non ha natura parafiscale bensì costituisce tributo di scopo, per cui alla singola entrata viene fatta corrispondere la destinazione della spesa, con manifesta gestione fuori bilancio, vietata dall'art. 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e con conseguente ulteriore violazione degli artt. 97 e 3, secondo comma, della Costituzione.

Si aggiunga che in contrasto con la *ratio* della riforma delle casse di risparmio si introduce una grave menomazione del diritto di iniziativa imprenditoriale (titolato dall'art. 41, primo comma, della Costituzione) non dissociabile, nell'ottica delle iniziative per fini sociali, dalla sancita libertà di cui all'art. 2 della Carta costituzionale, irragionevolmente ed arbitrariamente rendendo obbligatorio il concorso ad iniziative c.d. di volontariato che, al più, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 356/1990, dovrebbero ritenersi facoltative e marginali.

Sotto altro profilo, risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione per l'ingiustificata equiparazione tra tutti gli enti facoltizzati al conferimento di azienda, a prescindere dalla loro origine storica, spesso estranea alla finanza statale, con arbitraria esclusione soltanto degli enti che partecipino alla S.p.a. conferitaria in posizione di azionisti minoritari.

Posto che gli anzidetti vizi di illegittimità costituzionale del citato art. 15 della legge n. 266/1991 incidono sull'impugnato provvedimento che, nel caso in esame, ne ha fatto applicazione, la questione di costituzionalità prospettata deve ritenersi altresì rilevante in quanto pregiudizialmente preordinata all'esame di merito del ricorso in oggetto.

Nel qualificare i dubbi di costituzionalità evidenziati nel disposto dell'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, come non manifestamente infondati, il Collegio ritiene di dover ricordare come nella giurisprudenza in tema di capacità contributiva è costante il richiamo alla razionalità, alla semplicità ed alla giustificazione economica del tributo, al fine di evitare prelievi coattivi che si allontanino dalla *ratio* impositiva, sconfinando nell'arbitrio e nell'irragionevolezza (cfr. Corte costituzionale, sentenze nn. 256/1992 e 431/1987): si ribadisce nel contempo la necessità di un collegamento effettivo, e di un'equa correlazione (in termini di proporzionalità o di progressività tra la prestazione imposta ed il suo presupposto patrimoniale, in modo che siano evitate distorsioni e dilatazioni quantitative del carico tributario (cfr. Corte costituzionale, sentenze nn. 103/1991 e 92/1972).

Peraltro, dai principi costituzionali dell'unità, dell'universalità e della integrità del bilancio deriva il divieto dei tributi di scopo, aventi cioè ad oggetto entrate con specifica destinazione di spesa. In tale ipotesi, infatti, il conseguente flusso di spesa diviene in concreto incontrollabile, in quanto collegato al pari flusso di entrata, sottraendosi al vaglio del Parlamento ed alle garanzie sottese al sistema del bilancio (art. 81 della Costituzione e art. 5 della legge n. 468/1978).

Sembra in particolare non infondato il dubbio che si sia voluto introdurre una nuova fonte d'obbligazione d'imposta avulsa del sistema tributario, al solo fine di reperire somme per alimentare i fondi devoluti a nuovi servizi regionali per il volontariato, con connesso onere non determinato e non controllabile nei suoi termini di spesa pubblica e con innegabile pregiudizio della libertà dell'iniziativa economica privata, in connessione con la tutela del risparmio (artt. 41, 97 e 47 della Costituzione) cui l'attività d'impresa della cassa ricorrente è finalizzata.

Non ignora, invero, il Collegio che una obbligazione contributiva non dissimile risultava, invero, imposta dall'art. 35, ultimo comma, del r.d. 25 aprile 1929, n. 967, a carico dei monti di pietà o monti di credito di pegno di prima categoria, anche se fusi con casse di risparmio, a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, ai sensi dell'art. 12 dello stesso decreto, in relazione all'art. 7, n. 3, del r.d. 24 dicembre 1934, n. 2316. Quest'ultima disposizione attribuiva alla ricordata opera una «percentuale degli utili di gestione dei monti di pietà di prima categoria», nell'ambito della quota riservata a favore delle istituzioni di assistenza e di beneficenza all'uopo concorrendo alla formazione della dotazione finanziaria dell'Opera medesima.

Tali disposizioni non possono, però, rappresentare né utile precedente legislativo né modello di riferimento istituzionale in considerazione essenzialmente, da un lato, del mutato assetto che alle casse di risparmio il legislatore ha inteso imprimere in ragione di esigenze economico-aziendali e concorrenziali, e dall'altro della soppressione per effetto della legge 23 dicembre 1975, n. 698, dell'opera maternità e infanzia e del trasferimento delle relative funzioni agli enti locali, con conseguente abrogazione delle normative sul finanziamento. Abrogazione che ovviamente elide, sotto ogni aspetto di correttezza e di rilevanza, l'esigenza di esaminare, alla stregua di parametri di costituzionalità sopravvenuti alle stesse fonti normative citate, la legittimità di norme che comunque ponevano in correlazione con taluni specifici cespiti l'obbligo di contribuzione per scopi sociali eccedenti l'ambito di proiezione delle finalità degli enti colpiti dall'imposizione.

Nei sensi indicati ritiene il Collegio che debba disporsi la rimessione in via incidentale delle dedotte questioni alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale alla stessa rimettendo la soluzione della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni dell'art. 15, primo e secondo comma, della legge 11 agosto 1991, n. 266, in relazione agli artt. 2, 3, 24, 41, 47, 53, 81 e 97 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso, instaurato con il ricorso in epigrafe;

Ordina che a cura della segreteria del tribunale sia eseguita la notificazione della presente;

Ordinanza delle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e la sua comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Firenze, il 4 novembre 1992.

Il presidente: BERRUTI

Il consigliere, est.: MAZZUCA

Il consigliere: BIANCHI

93C0860

N. 449

*Ordinanza emessa il 2 giugno 1993 dal pretore di Potenza
nel procedimento penale a carico di Parrella Francesco ed altri*

Reato in genere - Cause estintive del reato - Prescrizione - Non prevista sospensione del corso della prescrizione durante il rinvio del dibattimento per allontanamento o mancata partecipazione del difensore a causa di sciopero deliberato dalla categoria professionale - Irragionevolezza.

Reato in genere - Impossibilità per il giudice di adottare un provvedimento di sospensione del corso della prescrizione, così come stabilito per casi analoghi dall'art. 304 del c.p.p. (sospensione dei termini di custodia cautelare).

(C.P., art. 159, primo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Visti gli atti del procedimento penale n. 790/91 r.g. di questa pretura a carico di Parrella Francesco ed altri;

OSSERVA

All'esito dell'odierno dibattimento relativamente al reato contestato agli imputati *sub c*, nonostante questo pretore ravvisi in concreto l'esistenza di copiose prove della sussistenza dell'elemento materiale e del profilo psicologico richiesti per la sua integrazione, che depongono nel senso della affermazione di responsabilità degli imputati, dovrebbe rilevarsi l'estinzione del reato stesso per prescrizione, essendo decorso il termine massimo di tre anni previsto dal combinato disposto degli artt. 157, primo comma, n. 6, e 160 del c.p.

L'attuale normativa delle cause di sospensione della prescrizione in materia penale contenuta nell'art. 159, primo comma, del c.p. non consente infatti di attribuire rilievo, ai fini della applicazione di tale istituto, alle circostanze che hanno determinato il decorso del termine prescrizionale massimo.

Questo infatti si è verificato, oltre che per la estrema complessità del dibattimento, articolatosi in numerose udienze con lunga attività di acquisizione probatoria, anche per la forzata sospensione con rinvio del dibattimento dal 30 gennaio al 15 ottobre 1992, essendosi dovuta rinviare, come leggesi nel relativo verbale, all'udienza del 15 ottobre 1992 quella del 30 gennaio 1992, che non poté essere celebrata per l'assenza di tutti i difensori degli imputati ascrivibile alla loro adesione alla astensione dalle udienze proclamata dall'assemblea degli iscritti all'ordine degli avvocati di Potenza in data 7 gennaio 1992.

Ma la norma in questione, nella parte che dovrebbe condurre a tale pronunzia, non appare esente a parere di questo pretore da fondati sospetti di incostituzionalità.

L'attuale disciplina sostanziale delinea l'istituto della prescrizione dei reati fondando la presunzione di rinunzia da parte dello Stato all'esercizio della sua potestà punitiva sul rilievo del mancato compimento di attività specificamente dirette alla punizione del reo.

In tale sistema la mancata previsione tra le cause di sospensione della prescrizione di fatti genericamente riconducibili all'imputato o al suo difensore, e come tali pertanto assolutamente non sintomatici di una inerzia degli organi dello Stato preposti all'accertamento giudiziale dei reati, trova sufficiente giustificazione solo nell'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, che pone in linea di principio tale soluzione al riparo da censure di costituzionalità, non apparendo sindacabili sul piano della razionalità le scelte discrezionali del legislatore.

Ma sembra che tale giustificazione e tale incensurabilità vengano meno quando il confronto con altre disposizioni consenta di evidenziare il rilievo attribuito invece a particolari ipotesi rappresentate dai rinvii e dalle sospensioni del procedimento non dipendenti da necessità di acquisizione probatoria o da particolari altre diverse esigenze processuali, ma da condotte e comportamenti dell'imputato e del suo difensore, che per quanto rispondenti ad esigenze giuridicamente apprezzabili non siano però strettamente funzionali all'esercizio del diritto di difesa nell'ambito dello stesso procedimento.

In questi casi il confronto della disciplina generale dell'art. 159 del c.p. con tali specifiche disposizioni consente infatti di ravvisare una profonda contraddittorietà delle scelte del legislatore non giustificate dal venire in rilievo di altri valori di rango costituzionale e caratterizzate da profili di forte irrazionalità che per la loro evidenza attingono agli estremi della ingiustificata disparità di trattamento e conseguente violazione del parametro di uguaglianza espresso dall'art. 3 della Costituzione.

È questa l'ipotesi dell'art. 16, lett. c), della legge 22 maggio 1975, n. 152 che in relazione a determinate ipotesi di reato prevede una sospensione del corso della prescrizione «durante il rinvio, chiesto dall'imputato o dal suo difensore... del dibattimento e per tutto il tempo del rinvio».

A giustificare la diversa scelta del legislatore può essere osservato che la norma riguarda reati di particolare gravità cui sembra in linea di principio ricollegabile un forte allarme sociale.

Sul punto però può obiettarsi che rilevante allarme sociale può essere ravvisato, indipendentemente dal livello della pena, anche con riferimento a numerose altre diverse ipotesi di reato non considerate in tale disposizione, e conseguire in particolare anche alla commissione di reati caratterizzati, come nel caso di specie, da livelli di sanzione molto bassi ma attinenti alla violazione di interessi costituzionalmente tutelati quale è quello all'ambiente; che in ogni caso le valutazioni attinenti alla gravità dei reati dovrebbero essenzialmente esprimersi nella determinazione del livello sanzionatorio; che sul piano delle valutazioni del corpo sociale costituisce comunque elemento di valutazione negativa il fatto dell'impunità di responsabili di reati anche non eccessivamente gravi che sia dovuto alle lungaggini del processo, ed infine, sullo specifico piano della razionalità e congruità della scelta, che proprio i delitti considerati da tali disposizioni non richiedono o richiedono con minore evidenza una simile disciplina perché caratterizzati da termini di prescrizione molto lunghi, mentre una tale opzione legislativa può invece apparire necessaria con riferimento a reati caratterizzati da termini di prescrizione molto brevi.

Altra disposizione che viene in rilievo è quella dell'art. 304, primo comma, lett. b), dell'attuale c.p.p., poiché non sembra rispondere a canoni di razionalità di scelta il fatto che il legislatore con riferimento ai reati per i quali sia prevista la possibilità di custodia cautelare si sia preoccupato, nei casi previsti nella norma, di evitare la perenzione di tale istituto, di carattere meramente processuale e solo strumentale rispetto all'eventuale accertamento della responsabilità dell'imputato, e non si curi invece di assicurare, nelle stesse situazioni, l'interesse sostanziale alla punizione del colpevole impedendo la prescrizione dei reati.

I rilievi che precedono sembrano a questo pretore maggiormente fondati ove si tenga conto della struttura del nuovo processo, improntato ad un assetto in cui i soggetti che ne sono protagonisti rivestono la qualità di parti poste in tendenziale posizione di parità rispetto ad ogni aspetto della disciplina, sicché le scelte strategiche e comunque corrispondenti ad un suo interesse dell'una non possono pregiudicare le posizioni di interesse di cui l'altra sia portatrice, e nel quale successivamente al rinvio a giudizio è precluso al p.m. porre in essere atti unilateralmente interruttivi della prescrizione dei reati o determinanti la sua sospensione, mentre la operatività di tali istituti dipendono da scelte e decisioni effettuate solo dal giudice, che per la sua posizione di terzietà non è direttamente portatore dell'interesse punitivo dello Stato quanto meno fino alla pronunzia della sentenza.

La evidenziata ragione del rinvio con sospensione del dibattimento a carico degli imputati per un tempo sufficiente, se detratto, a determinare il mancato compimento dei termini di prescrizione, rientra evidentemente nell'ambito applicativo di entrambe le disposizioni citate, sicché la questione dell'eventuale illegittimità dell'art. 159, primo comma, del c.p., nella parte in cui non prevede l'ipotesi di specie tra le cause di sospensione del corso della prescrizione, ovvero non consente l'adozione di provvedimento analogo a quello previsto dall'art. 304, primo comma, lett. b), del c.p.p., è evidentemente rilevante nel presente giudizio.

P. Q. M.

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, primo comma, del c.p. nella parte in cui non prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo della durata della sospensione e rinvio del dibattimento conseguenti a mancata presentazione, allontanamento o mancata partecipazione del difensore dell'imputato, dovuti a partecipazione ad astensione dalle udienze deliberata dalla categoria professionale, che rendano l'imputato stesso privo di assistenza, ovvero subordinatamente nella parte in cui in relazione alle stesse ipotesi non prevede l'adozione da parte del giudice di provvedimento impugnabile di sospensione dei termini di prescrizione del reato per il tempo corrispondente alla durata della sospensione e rinvio del dibattimento;

Sospende il procedimento in corso, limitatamente alla imputazione sub c), ordinando la separazione dello stesso procedimento da quelli relativi alle altre imputazioni per i quali appare possibile una immediata definizione;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della prospettata questione;

Manda alla cancelleria per la notificazione agli imputati non presenti nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e per le comunicazioni ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Potenza, addì 2 giugno 1993

Il pretore: (firma illeggibile)

L'assistente giudiziario: MILANO

93C0861

N. 450

*Ordinanza emessa il 25 maggio 1993 dal tribunale di Torino
nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Dell'Aglio Luigia*

Previdenza e assistenza sociale - Integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla gestione speciale commercianti dell'I.N.P.S. - Preclusione per chi sia già titolare di pensione di reversibilità a carico dello Stato - Violazione del principio di eguaglianza - Richiamo alla giurisprudenza della Corte costituzionale.

(Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile del lavoro promossa dall'I.N.P.S. rappresentato e difeso dall'avv. F. Borla contro Dell'Aglio Luigia rappresentata e difesa dall'avv. R. Marengo.

Osserva il collegio che il divieto di plurima integrabilità al trattamento minimo su trattamenti pensionistici coesistenti è stato dichiarato incostituzionale per qualunque riflesso residuo da Corte costituzionale 3 dicembre 1985, n. 314, soltanto con riferimento al disposto dell'art. 2, secondo comma, lett. A), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e quindi esclusivamente nell'ambito dell'a.g.o. per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti; che la giurisprudenza (cfr. Cass. 13 gennaio 1987, n. 166) esclude che sia consentita l'applicazione estensiva od analogica delle pronunce di incostituzionalità; che nella specie si pone la questione della contemporanea integrazione al minimo di pensione di reversibilità a carico della gestione speciale dell'I.N.P.S. per i commercianti (SO/COM) e di analoga pensione erogata dallo Stato, a cui è ostativo il disposto dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613;

che tale restrizione residua all'applicabilità d'un principio ormai (e fino all'entrata in vigore dell'art. 6 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 683) introdotto nell'ordinamento come generalissimo dal reiterato intervento della Corte costituzionale, anche per questa particolare previdenza (cfr. Corte costituzionale 18 febbraio 1988, n. 184 e Corte costituzionale 13 dicembre 1988, n. 1086), appare, secondo la testuale affermazione della stessa Corte costituzionale, manifestamente incompatibile con il principio generale di uguaglianza; che pertanto risulta non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale della citata norma della legge n. 613/1966 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, mentre la rilevanza di tale questione è *in re ipsa*, ponendosi l'accoglimento della stessa come condizione indispensabile per il riconoscimento della pretesa azionata in causa e contrastata dall'I.N.P.S.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui non consente l'integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità erogata dalla gestione speciale commercianti dell'I.N.P.S. per i titolari di pensione di reversibilità a carico dello Stato, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale, e sospende il giudizio in corso;

Manda alla cancelleria di curare che l'ordinanza — pubblicata mediante lettura in udienza — sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il presidente: GAMBA

93C0862

N. 451

Ordinanza emessa il 10 maggio 1993 dal pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Pagnini Marcella e Bernardi Paolo

Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Richiesta di convalida di licenza per finita locazione - Proroga biennale del contratto - Ritenuta operatività di diritto anche in assenza di trattative relative al nuovo canone - Impossibilità per il locatore di sottrarsi alla proroga anche in presenza di necessità propria - Lesione dei principi di tutela della proprietà privata.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, comma 2-bis).

(Cost., art. 42).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva che precede;

Ritenuto di dover affrontare la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 11, comma 2-bis, della legge 8 agosto 1992, n. 359;

OSSERVA

La stessa appare rilevante nel presente giudizio atteso che la norma incide proprio sulla scadenza del contratto.

Premesso che il modo di operare della proroga di cui si discute non emerge in modo chiaro dal dettato della norma, preliminare ad ogni valutazione di non manifesta infondatezza è appurare se la stessa operi in modo automatico o se sia condizionata al fatto che le parti, pur avendo iniziato trattative sulla determinazione del canone, non si siano accordate. Optando per la seconda interpretazione, la norma potrebbe forse superare le obiezioni di incostituzionalità. Includendo infatti solo i casi in cui il proprietario abbia intenzione di rilocare e la trattativa non vada a buon fine, la norma si porrebbe in sintonia con gli scopi della legge (che vuol incentivare il passaggio al nuovo regime «libero») inducendo, da un lato, il locatore a trattare in termini di ragionevolezza, pena la proroga, e, dall'altro, tutelando il locatore. Inoltre, escludendo dalla proroga le ipotesi in cui il proprietario non abbia l'intenzione di rilocare, quali che siano le motivazioni, potrebbe non concretare una compressione indiscriminata del suo diritto.

Tale interpretazione, tuttavia, non è ammessa se si pone attenzione al fatto che la norma, quando parla di mancato accordo, non può che riferirsi sia al caso in cui le trattative, iniziate, non siano andate a buon fine sia al caso in cui il locatore si rifiuti di iniziarle. E tale rifiuto può essere espresso anche per fatti concludenti tra i quali vi è certamente quello di promuovere il giudizio di convalida e di insistere nelle richieste in udienza. Inoltre si imporrebbe un onere di trattativa peraltro privo di qualsiasi indicazione di legge su termini e forme da osservare (si veda *a contrario* l'art. 69 della legge 27 luglio 1978 come modificato dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15) per cui difficile sarebbe valutare la sua inosservanza. Infine non è da escludere che si potrebbe produrre un effetto perverso — e questa volta contrario allo spirito della legge — consistente nel fatto che i locatori, pur di non correre il rischio della proroga, sarebbero indotti a non iniziare nemmeno le trattative.

Scartata la interpretazione suindicata, bisogna ritenere che la proroga operi automaticamente. In tal caso: non manifestamente infondata appare la questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 42 della Costituzione qualora si consideri l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza costituzionale sulla disciplina vincolistica in tanto ritenuta legittima in quanto avente carattere straordinario e temporaneo (sentenze n. 3 del 15 gennaio 1976 e n. 225 del 18 novembre 1976). Tanto è che la Corte, con la sentenza n. 89 del 3 aprile 1984 sull'art. 15-bis della legge 25 marzo 1982, n. 94, ha ricordato che non sarebbero state ammissibili ulteriori proroghe. In altri termini non si consente un'alterazione dell'equilibrio tra interessi dei locatori e dei conduttori che prescindano da un bilanciamento delle rispettive condizioni personali ed economiche e si traduca in una definitiva compressione del diritto di proprietà (sul punto si richiama anche la nota sentenza n. 108 del 22 aprile 1986).

Premesso quanto sopra, è francamente difficile ritenere aderente al dettato costituzionale la norma di cui si discute. Essa infatti prevede un'ulteriore e quindi inammissibile proroga che, poi, non potrebbe giustificarsi nemmeno in termini di «transitorietà» (ritenuta in passato accettabile onde consentire il graduale passaggio ad una diversa disciplina della materia). Infatti la norma, assolutamente indifferenziata nel suo contenuto, comprime in maniera indiscriminata il diritto di proprietà non solo sacrificando unilateralmente il locatore, ma impedendo anche una valorizzazione delle sue concrete situazioni patrimoniali e personali (si pensi al caso limite della necessità di abitazione dello stesso proprietario) che non siano quelle relative all'aumento del canone.

P. Q. M.

Impregiudicata ogni decisione;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, della legge 8 agosto 1992, n. 359, in relazione all'art. 42 della Costituzione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso (r.g. n. 563/1993);

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Venezia, addì 10 maggio 1993

Il pretore: (firma illeggibile)

93C0863

N. 452

Ordinanza emessa il 7 marzo 1993 dal pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Descovich Giorgio ed altra e Scarscia Lucia in Zanella

Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Richiesta di convalida di licenza per finita locazione - Proroga biennale del contratto - Ritenuta operatività di diritto anche in assenza di trattative relative al nuovo canone - Impossibilità per il locatore di sottrarsi alla proroga anche in presenza di necessità propria - Lesione dei principi di tutela della proprietà privata.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, comma 2-bis).

(Cost., art. 42).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva che precede;

Ritenuto di dover affrontare la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 11, comma 2-bis, della legge 8 agosto 1992, n. 359;

O S S E R V A

La stessa appare rilevante nel presente giudizio di convalida di licenza, per finita locazione atteso che la norma incide proprio sulla scadenza del contratto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 451/1993).

93C0864

N. 453

Ordinanza emessa il 17 marzo 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di La Marca Franco

Processo penale - Misure cautelari personali - Divieto di custodia cautelare per le persone affette da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria - Disparità di trattamento, in punto di libertà personale, tra i soggetti di cui sopra e quelli affetti da patologie altrettanto gravi ed irreversibili - Lesione del principio di eguaglianza nella tutela dello Stato riguardo alle parti offese - Violazione dei principi di effettiva motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e della soggezione dei giudici alla sola legge.

(C.P.P. 1988, art. 286-bis; d.l. 13 marzo 1993, n. 60, art. 1).

(Cost., artt. 3, primo comma, 101, secondo comma, e 111, primo comma).

II. GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Visti gli atti del proc. di cui sopra a carico di La Marca Franco, nato a Riesi (Caltanissetta) il 18 maggio 1962, residente in Orbassano (Torino), via Frejus n. 48/4, difeso dall'avv. Vittorio Pesavento d'ufficio, indagato, in ordine al reato previsto e punito dall'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 perché illecitamente deteneva a fini di spaccio, gr. 1,1 di sostanza stupefacente, verosimilmente eroina, in Torino il 13 marzo 1993. Recidivo ex art. 99 del codice penale.

Premesso che in data 13 marzo 1993 i carabinieri di Torino traevano in arresto La Marca Franco in quanto lo trovavano nell'atto di essere avvicinato da giovani tossicomani, in possesso di cinque confezioni contenenti eroina in quantità superiore alla dose media giornaliera, pronte per la diffusione presso terzi.

Rilevato che il p.m., ravvisando sussistenti nella specie ragioni cautelari tali da imporre l'applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, attesi i numerosi e gravi precedenti penali del prevenuto, ha chiesto in sede di convalida del suo arresto, l'applicazione dell'indicata misura; che questo giudice ha convalidato l'arresto e si è riservato sulla richiesta in punto libertà personale; che i sanitari dell'ospedale Amedeo di Savoia di Torino hanno comunicato nel frattempo a questo ufficio che il La Marca versa in condizioni di AIDS conclamata.

Rilevato che questo giudice per provvedere sull'istanza del p.m. dovrebbe applicare l'art. 286-bis del codice di procedura penale, così come introdotto dall'art. 1 del d.l. 13 marzo 1993, n. 60, che impone il divieto di custodia cautelare in carcere nei confronti di persone con AIDS conclamata; che tale norma a parere di chi scrive contrasta con i principi costituzionali portati dagli artt. 2, 101, 111 della Costituzione per le ragioni che di seguito si esplicitano.

Sulla rilevanza della questione: la recente normativa in tema di soggetti affetti da infezione da HIV — in particolare da AIDS conclamata o da *deficit* immunitario grave, per i quali l'art. 286-bis del c.p.p., recitando nel titolo «divieto di custodia cautelare» —, stabilisce *ex lege* la incompatibilità con lo stato di detenzione, con la conseguenza che detti soggetti, vanno o scarcerati o ammessi alla detenzione domiciliare, misura che a fronte dei precedenti penali del La Marca appare del tutto inadeguata a fronteggiare le esigenze di prevenzione sociale; dunque questo giudice si vede nel caso di specie obbligato a seguire criteri diversi da quelli introdotti dall'art. 275 del c.p.p. ed obbligato a non emettere la misura cautelare più rigorosa richiesta dal p.m. e ciò in ritenuta palese violazione dei principi costituzionali; di tal che ritiene di sospendere il processo in corso e di non deliberare sulla formulata istanza fino a che codesta Corte non si sarà pronunciata sulla questione sollevata, pronuncia che diventa pregiudiziale per una corretta decisione da parte del questo giudice.

Sulla fondatezza della questione: molteplici sono ad avviso di questo giudice, i profili di incostituzionalità dell'art. 286-bis del c.p.p.

Il principio costituzionale con cui macroscopicamente collide la norma in discorso è quello di uguaglianza di cui all'art. 3, primo comma; non vi è, infatti, alcuna ragione, né logica né scientifica, per riservare ai soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria un trattamento, in punto libertà personale, diverso da quello previsto per i soggetti affetti da patologie altrettanto gravi, irreversibili ed ingravescenti; per i quali ultimi, com'è noto, nessuna statuizione di carattere generale esclude la possibilità della carcerazione, soltanto prevedendosi che questa non possa attuarsi in caso di «condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie in caso di detenzione» (art. 275, quarto comma, del c.p.p.); il che implica, come diretta conseguenza e come la pratica giudiziaria insegna, la necessità di un accertamento medico legale che, esaminato il caso nella sua attualità, risponda al quesito circa la particolare gravità delle condizioni di salute dell'indagato od imputato anche in relazione all'ambiente carcerario; responso sulla base del quale il giudice potrà decidere se operi o meno il divieto di cui all'art. 275, quarto comma, del c.p.p.

L'aver, invece, stabilito un divieto assoluto di carcerazione per i malati di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria è evidente frutto di superficiale approccio al problema tecnico giuridico del loro *status libertatis*, dipendente da sostanziale ignoranza degli aspetti medico scientifici caratterizzanti le patologie in discorso.

Appare, infatti, chiaro come gli ideatori della normativa qui in esame si siano limitati a recepire un ragionamento statistico, in sé corretto — anche perché basato su rilevazioni effettuate su scala mondiale e dunque di notevole attendibilità —, ma assolutamente inadeguato alla trattazione e soluzione di un problema così delicato e specifico quale quello della restrizione della libertà personale in caso di patologia da HIV in atto.

Invero, che il numero dei linfociti CD4 (T4), rappresentando la «risposta» dell'organismo all'intenzione da HIV, costituisca indice dello stato di diffusione di tale infezione, è dato reale, ma del tutto erroneo è l'ancorare la valutazione della maggiore o minore gravità della patologia unicamente a tale parametro valutativo, posto che essenziale, ai fini di detto giudizio, è l'individuazione del tipo e della localizzazione delle infezioni opportunistiche.

In altre parole, possono esservi casi di persone con numero di linfociti T4 ben superiore alla soglia statisticamente ritenuta quale elemento di discriminazione tra la deficienza immunitaria e la deficienza immunitaria grave, che però, non essendo affette da infezioni opportunistiche od essendo affette da lievi infezioni opportunistiche, non versano obiettivamente in condizioni di salute particolarmente gravi. Così come possono esservi casi di persone con un numero di linfociti ben inferiore alla predetta soglia che, in quanto colpite da grave infezione opportunistica, versano in condizioni di salute obiettivamente gravi.

Molto concretamente, in altra ordinanza di rimessione degli atti a codesta Corte per giudizio di legittimità costituzionale analogo (dell'art. 146, n. 3, del c.p. come modificato dal d.-l. 12 novembre 1992, n. 431, nella parte in cui prevede il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena per i soggetti affetti da infezione da HIV nei casi previsti dall'art. 286-bis, primo comma, del c.p.p.; ordinanza 22 dicembre 1992 del tribunale di sorveglianza di Torino nel procedimento relativo a Bruschi Valentino), il presidente estensore così esemplifica: «va da sé che una polmonite interstiziale da *pneumocystis carinii* o da *cytomegalovirus*, con una grave compromissione della funzione respiratoria, o una lesione neurologica da *toxoplasma gondii*, o una encefalite da *cytomegalovirus* o da virus erpetico, a parità di numero di T4, sono ben più gravi di una esofagite da *candida albicans*, che offre, tra l'altro, buone prospettive di remissione».

Sembra quasi di poter concludere che per La Marca e per gente censurata come lui si è venuta a creare una sostanziale «licenza di delinquere», posto che la diagnosi di AIDS conclamata stabilita in un dato momento costituisce di per sé — ed a prescindere da qualsivoglia accertamento sulle successive condizioni di salute — un «patentino» per l'esclusione dal carcere, benché in presenza di esigenze cautelari che imporrebbero la carcerazione. A fronte di situazioni di gravità della salute che certamente discriminano il portatore dell'infermità rispetto agli altri e giustificano un trattamento diverso, il legislatore avrebbe dovuto limitarsi a disporre modalità di detenzione in carcere particolari, ma non abolire la condizione carceraria.

Sotto un secondo aspetto l'art. 3 della Costituzione pare confliggere con l'art. 286-bis del c.p.p. là dove viene smentito il principio di uguaglianza nella tutela che lo Stato riserva alle parti offese da gravi delitti e stabilito per contro il venire meno della tutela nei confronti di soggetti che abbiano visto aggrediti i propri interessi ad opera di persone affette da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria. Per fermarci al caso di specie, il diritto dei singoli cittadini ad essere protetti da comportamenti delittuosi quali quello del La Marca che, appena uscito dal carcere (proprio in forza dell'art. 286-bis del c.p.p. introdotto dal d.-l. 12 gennaio 1993, n. 3) ha riposto in essere azioni lesive della collettività, è neutralizzato da una norma di legge che discrimina la tutela del singolo, impedendo la segregazione del colpevole che, — come le regole di esperienza insegnano — è in molti casi e nel caso del La Marca, l'unica forma adeguata di tutela del singolo offeso e della collettività.

Ma altresì e più gravi profili di violazione costituzionale sono ravvisabili in relazione al principio sancito dall'art. 111, primo comma, della Costituzione, secondo cui «tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati».

È, infatti, di tutta evidenza come nel caso che ci occupa l'eventuale incompatibilità tra lo stato detentivo e lo stato di malattia del La Marca, che questo giudice dovrebbe recepire quanto già statuito nel decreto per la motivazione del provvedimento, motivazione che nel caso di specie sarebbe del tutto apparente, limitandosi l'organo giurisdizionale a recepire quanto, a priori, stabilito *ex lege*.

Né, in tale caso, può sostenersi ciò che codesta Corte dichiarò nella sentenza n. 313/1990 a proposito del c.d. patteggiamento, in ordine al rilievo secondo cui la sentenza prevista dall'art. 444 del c.p.p. prescinderebbe completamente da qualsiasi valutazione di merito da parte del giudice e, quindi, dal suo libero convincimento, essendo arduo attribuire valore di motivazione all'enunciazione nel dispositivo che vi è stata richiesta delle parti; in detta sentenza, invero, la Corte ha potuto agevolmente sottolineare come il giudice, nella pronuncia *ex art. 444 del c.p.p.*, sia tenuto a valutare la correttezza o meno della definizione giuridica del fatto che scaturisca dalle risultanze, nonché le ragioni per cui le circostanze, attenuanti od aggravanti, e l'eventuale prevalenza o equivalenza delle une rispetto alle altre, siano o non ritenute plausibili nei sensi prospettati nella consensuale richiesta delle parti; dal che consegue come l'esigenza della motivazione non sia esclusa dalla particolare configurazione della sentenza prevista dall'art. 444 del c.p.p., anche se ovviamente debba essere ad essa ragguagliata.

Nulla di tutto ciò è possibile dire, invece, con riferimento alla motivazione del provvedimento che revochi o non imponga la custodia cautelare in carcere per un ammalato di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria, posto che non si vede quale libero convincimento possa esprimere il giudice che deve operare sulla base dell'equazione «AIDS conclamata o grave deficienza immunitaria = divieto di custodia in carcere».

Il che induce a ritenere violato dalla normativa in esame anche un altro fondamentale principio costituzionale, quello di cui all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, per cui «i giudici sono soggetti soltanto alla legge».

Invero, nel momento in cui il giudice deve attenersi, per la propria decisione, non già ai dati derivantigli da un completo ed attuale accertamento sanitario sulle condizioni di salute dell'indagato-imputato colpito da infezione da HIV, comunque liberamente valutabili, ma ad una diagnosi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria posta dai sanitari e divenuta immutabile (come sopra s'è visto), appare chiaro come detto giudice sia sostanzialmente vincolato da un provvedimento amministrativo, qual è la diagnosi medica, tra l'altro, — come detto — di per sé non significativo di un'effettiva ed attuale gravità della situazione tale da renderla incompatibile con la carcerazione.

Né vale obiettare che in questo caso il vincolo di soggezione soltanto alla legge sarebbe rispettato poiché l'incompatibilità con la carcerazione è appunto stabilita *ex lege* in presenza di quelle diagnosi; così ragionando, infatti, si attribuirebbe a tale vincolo un valore meramente formale che nulla ha a che fare con la regola sostanziale che la Costituzione voleva porre.

Infine, va detto come l'indicato contrasto dell'art. 286-*bis* del c.p.p. con i principi costituzionali citati non appaia superabile nemmeno ricorrendo al criterio del bilanciamento di interessi di pari portata, in ossequio al quale, tra più interessi aveti medesimi tutela e rango nell'ordinamento (in questo caso, rango costituzionale) si sceglie di farne prevalere uno, poiché la situazione, complessivamente considerata, impone di stabilire comunque delle priorità e quindi di privilegiare la tutela di un dato interesse a discapito di un altro pur parimenti rilevante. Non porta ad opinare diversamente in ordine alla incostituzionalità della norma il ricorso ai principi di cui all'art. 27, terzo comma, e 32, primo comma, della Costituzione, secondo cui «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato» e «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività», posto che la restrizione carceraria in appositi reparti non si risolve affatto in un trattamento contrario al senso di umanità e non lede il fondamentale diritto alla salute; anzi, come è ben noto a tutti gli operatori del settore, spesso il detenuto ammalato riceve più cure ed è sottoposto a maggiori controlli per opera dell'amministrazione penitenziaria di quanto sicuramente accadrebbe in stato di libertà per proprio interessamento.

Non può, dunque, ritenersi che la normativa in esame sia in contrasto con i principi costituzionali indicati al fine di dare attuazione ad altri principi costituzionali che si è scelto di tutelare in via privilegiata.

Deve, pertanto, affermarsi l'assoluta illegittimità dell'art. 286-*bis* del c.p.p. con riferimento agli artt. 3, primo comma, 101, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, come sopra lumeggiato.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 14 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 286-bis del c.p.p. come introdotto dal d.l. 13 marzo 1993, n. 60, all'art. 1, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 101, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché all'indagato ed alla procura generale di Torino;

Manda alla cancelleria per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere;

Dispone, la sospensione del giudizio sulla libertà personale del La Marca.

Torino, addì 17 marzo 1993

Il giudice: CAPRIOGLIO

93C0865

N. 454

*Ordinanza emessa il 18 maggio 1993 dal tribunale di Roma
nel procedimento civile vertente tra Borrelli Francesco Saverio ed altro e Fumagalli Carulli Ombretta ed altri*

Parlamento - Camera dei deputati - Insindacabilità delle opinioni espresse dai membri delle Camere nell'esercizio delle loro funzioni - Qualificazione funzionale delle opinioni espresse dai parlamentari in interviste giornalistiche - Competenza della Camera, secondo giurisprudenza della Corte costituzionale, a valutare le condizioni di insindacabilità ex art. 68, primo comma, della Costituzione - Impossibilità per il giudice civile, adito per il risarcimento dei danni, di sollecitare la Camera a pronunciarsi sul punto, atteso che, a norma del regolamento parlamentare, la competenza della giunta per le immunità parlamentari è limitata alle autorizzazioni a procedere - Lamentata violazione del diritto di agire in giudizio.

[Regolamento della Camera dei deputati, art. 18].

(Cost., art. 24).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14857 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1990 posta in deliberazione all'udienza collegiale del 7 maggio 1993 e vertente tra Borrelli Francesco Saverio e Viola Guido, elettivamente domiciliati in Roma, via G.B. Vico 29, presso lo studio del procuratore avvocato P. D'Amelio che, unitamente all'avv. S. Tino del Foro di Milano che li rappresenta e difende per procura in calce alla citazione, attori e Fumagalli Carulli Ombretta, Tolfa Rocco, Liguori Paolo e S.r.l. Edit - Editoriale italiana, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliati in Roma, v. delle Quattro Fontane 15 presso lo studio del procuratore avvocato M. Molé che li rappresenta e difende e per procure in calce alle rispettive copie notificate della citazione, convenuti.

Il tribunale esaminati gli atti e, in particolare, la propria sentenza non definitiva in pari data con la quale si è pronunciato sulla domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni chiesti dagli attori per la lesione dei diritti personalissimi all'onore ed alla reputazione in relazione all'articolo apparso sul n. 51/52 del 30 dicembre 1989 del settimanale «Il Sabato» ed ha rimesso la causa sul ruolo per un supplemento di istruttoria in ordine all'ulteriore domanda degli attori avente ad oggetto il risarcimento dei danni dagli stessi subiti per la lesione dei diritti personalissimi all'onore ed alla reputazione con riferimento a altro articolo pubblicato sul n. 1 del 6 gennaio 1990 del medesimo settimanale «Il Sabato».

OSSERVA IN FATTO E DIRITTO

L'articolo pubblicato sul n. 1 del 6 gennaio 1990 del settimanale «Il Sabato», a firma del giornalista Rocco Tolfa, concerne un'intervista rilasciata dall'on. Ombretta Fumagalli Carulli, intervista che il dott. Francesco Saverio Borrelli ed il dott. Guido Viola considerano lesive del loro onore e della loro reputazione e la domanda degli stessi spiegata attiene, quindi, all'accertamento dell'illecito ed alle conseguenziali pronunce risarcitorie.

Nel costituirsi in giudizio, l'on. Fumagalli Carulli ha invocato la gaurentigia costituzionale di cui al primo comma dell'art. 68 della Costituzione ed ha eccepito l'improponibilità della domanda.

Orbene, la prerogativa della c.d. insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare incontra l'unico limite dell'esercizio delle funzioni parlamentari, con la conseguenza che, una volta accertata la funzionalità delle opinioni manifestate da un membro del parlamento, la immunità prevista dall'art. 68, comma primo, della Costituzione copre qualsiasi illecito, sia penale che civile.

È, pertanto di rilevante importanza qualificare come «funzionale» o meno il comportamento tenuto dal parlamentare.

Sul punto, la Corte costituzionale, con sentenza n. 1150 del 29 dicembre 1988, ha affermato inequivocabilmente che spetta alla Camera di appartenenza il potere di valutare la condotta addebitata ad un proprio, membro, con l'effetto che, qualora sia qualificata come esercizio delle funzioni parlamentari, è inibita in ordine ad essa una difforme pronuncia giudiziale di responsabilità (salvo lo strumento del conflitto di attribuzione qualora il potere non sia stato correttamente esercitato per vizi del procedimento oppure per omessa o erronea valutazione dei presupposti di volta in volta richiesti per il valido esercizio di esso).

Senonché, nel caso in esame, la Camera dei depositi, della quale l'on. Fumagalli Carulli è membro, non ha emesso alcun deliberato in ordine alla qualificazione o meno come funzionale delle espressioni attribuite alla parlamentare dell'articolista de «Il Sabato» e tale qualificazione, come detto, non può essere operata dal giudice; si pone, allora, in mancanza di apposite disposizioni legislative, il problema di come sollecitare il Parlamento a pronunciarsi sul punto.

Infatti, ai sensi dell'art. 18 del regolamento della Camera dei deputati, la competenza della giunta ivi contemplata è limitata alle richieste di autorizzazioni a procedere attinenti all'esercizio della azione penale (art. 68, seconda comma della Costituzione) e non comprende quelle relative alla verifica di funzionalità delle opinioni espresse dal parlamentare (art. 68, comma 1º della Costituzione).

Neppure è in alcun modo disciplinata la possibilità per la parte che si ritenga lesa dal comportamento del parlamentare di adire direttamente la giunta *ex art. 18* citato, prima del giudizio, in modo da poter poi proporre la domanda risarcitoria.

La conseguente inevitabile soluzione della improponibilità della domanda nelle ipotesi in cui, come nella specie, non vi sia alcun deliberato della Camera di appartenenza del parlamentare, comporterebbe, ad avviso del collegio, una illegittima compressione del diritto del cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, che si pone in netto contrasto con il dettato dell'art. 24 della costituzione, risolvendosi nell'impossibilità di adire l'autorità giudiziaria anche nelle ipotesi in cui le opinioni espresse dal parlamentare esorbitassero dal limite dell'esercizio delle sue funzioni.

Appaiono, quindi, sussistere dubbi sulla legittimità costituzionale dell'art. 18 del regolamento della Camera dei deputati, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui alla giunta ivi contemplata non è attribuita la competenza di verificare la qualificazione funzionale delle opinioni espresse dai deputati e di riferire all'assemblea le richieste in tal senso sottoposte dal giudice civile.

Ritiene, quindi, il collegio di sollevare d'ufficio la sopra delineata questione di legittimità costituzionale, stante la sua indubbia rilevanza al fine di decidere il presente giudizio e, in particolare, di accertare la proponibilità o meno della domanda svolta nei confronti dell'on. Fumagalli Carulli.

Vanno, perciò, rimessi gli atti alla Corte costituzionale ed il giudizio va sospeso.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953, solleva di ufficio, in quanto rilevante ai fini del decidere, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del regolamento della Camera dei deputati, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui detta norma non attribuisce alla giunta parlamentare ivi contemplata la competenza di

riferire all'assemblea, previa formulazione di apposita proposta, le richieste del giudice civile di qualificare, ai sensi dell'art. 68 primo comma della Costituzione, le opinioni espresse dai membri di detta Camera come emesse o meno nell'esercizio delle loro funzioni di parlamentare;

Sospende il presente giudizio;

Ordina che a cura della cancelleria gli atti vengano trasmessi alla Corte costituzionale;

Ordina la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dispone che l'ordinanza sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile del tribunale, il 18 maggio 1993.

Il presidente: LO TURCO

Depositato in cancelleria il 23 giugno 1993

Il direttore di sezione: PODRINI

93C0894

N. 455

Ordinanza emessa l'11 marzo 1993 dal tribunale amministrativo regionale del Veneto - Venezia, sul ricorso proposto da Deli Luca ed altri contro Ministero di grazia e giustizia ed altro

Magistratura - Uditore giudiziario, già referendario parlamentare del Senato della Repubblica - Attribuzione di trattamento economico *ad personam* superiore a quello spettantegli come magistrato, per diritto al computo del maturato economico della precedente carriera - Richiesta di allineamento stipendiale di magistrati di pari o maggiore anzianità - *Ius superveniens* e norma di interpretazione autentica - Divieto di adozione di provvedimenti di allineamento stipendiali «ancorché aventi effetti anteriori all'11 luglio 1992» - Violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza, di imparzialità e di buon andamento della p.a. nonché di pienezza della tutela giurisdizionale.

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7, settimo comma, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438).

(Cost., artt. 3, 97 e 113).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 482/1992 proposto da Luca Deli, Luisa Bianchi, Maria Chiara Manganiello, Francesco Monaco, Silvio Maras, Lanfranco Tenaglia, Umberto Donà, Paola Ferretti, Federica Pirgoli, Giovanni Callegarin, Giovanni Valmassoi, Alberto Da Rin, Michele Vitale, Antonio De Lorenzi, Giovanni Francesco Cicero, Bruno Francesco Bruni, Luisa Napolitano, Cecilia Carreri, Angelo Raffaele Mascolo, Maria Teresa Rossi e Felice Casson rappresentati e difesi dall'avv.to Maurizio Zanchettin, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv.to Giorgio Pinello, in Venezia, San Polo n. 3080; L, come da mandato in calce al ricorso, contro il Ministero di grazia e giustizia, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge, il Ministero del tesoro, in persona del Ministro *pro-tempore*, non costituito in giudizio, per l'accertamento del diritto dei ricorrenti, magistrati dell'ordine giudiziario, all'allineamento stipendiale sulla posizione retributiva del dott. Antonio Francesco Esposito, nominato uditore giudiziario con decreto ministeriale 25 febbraio 1989;

Visto il ricorso, notificato l'11 febbraio 1992 e depositato presso la segreteria il 15 febbraio 1992 con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero di grazia e giustizia;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza dell'11 marzo 1993 (relatore il consigliere Italo Franco) l'avv. Zanchettin per la parte ricorrente e l'avv. dello Stato Muscarello per l'Amministrazione statale resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Gli odierni ricorrenti sono tutti magistrati ordinari in servizio presso vari uffici giudiziari del distretto di Venezia. Premettendo che, con decreto ministeriale 25 febbraio 1989, è stato nominato uditore giudiziario il dott. Antonio Francesco Esposito — il quale, già referendario parlamentare presso il Senato della Repubblica, conserva il trattamento economico ivi maturato, ai sensi degli artt. 202 t.u. n. 3/1957 e 12 d.P.R. n. 1079/1970, ben superiore a quello da essi goduto — i medesimi, tutti in servizio da data precedente al 25 febbraio 1989 (tranne i dott. Luisa Bianchi e Lanfranco Tenaglia, che hanno pari anzianità), domandano, con il ricorso in epigrafe, che venga accertato e dichiarato il loro diritto all'allineamento stipendiale e la condanna dell'amministrazione all'attribuzione dello stipendio nella misura corrisposta al dott. Esposito e alla corresponsione delle differenze stipendiali pregresse, con rivalutazione monetaria e interessi legali.

Con il primo motivo invocano l'applicazione della norma di cui all'art. 4, terzo comma, d.-l. 27 settembre 1982, n. 681 — in forza della quale al personale con stipendio inferiore al collega con pari o minore anzianità spetta lo stipendio di quest'ultimo — che essi ritengono estensibile, onde evitare disparità e conformemente a consolidata giurisprudenza, a tutti i settori del pubblico impiego e anche ai magistrati, quale principio generale.

Con il secondo motivo chiedono l'applicazione dell'art. 1, primo comma della legge 8 agosto 1991, n. 265 il quale riconoscerebbe, a contrario, la validità della precedente disposizione (confermando il richiamato orientamento giurisprudenziale), anche quando esclude la valutazione di trattamenti retributivi particolari — perché ciò fa solo per il futuro — ed anche quando, con il terzo comma, ne esclude l'applicazione per il personale di magistratura cui si accede con concorso di primo grado, in quanto ciò varrebbe dall'entrata in vigore della legge, e non per i periodi anteatti. Soggiungono i ricorrenti che la qualifica di referendario della carriera del personale del Senato è certamente da ricomprendere fra quelle assimilate alla dirigenza dello Stato, se non altro per il richiamo del relativo regolamento al d.P.R. n. 3/1957. Ricorrono, dunque, tutti i requisiti per l'applicazione dell'allineamento stipendiale ai casi di specie.

Si è costituita l'amministrazione della giustizia, eccependo la natura interpretativa dell'art. 1 della legge n. 265/1991 (dal che segue la sua applicabilità anche alle situazioni pregresse), la non assimilabilità della carriera di referendario parlamentare (non contemplata nella legge 2 aprile 1979, n. 97) a quella dirigenziale dello Stato, e che osta all'accoglimento della domanda avversaria anche il disposto del terzo comma dell'art. 1 (che lo esclude per il personale di Magistratura cui si accede con concorso di primo grado).

Con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, la difesa erariale ha richiamato la normativa di recente intervenuta sul punto: l'art. 2, quarto comma, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (conv. in legge 8 agosto 1992, n. 359), che ha soppresso la norma sull'allineamento stipendiale invocata dai ricorrenti, e l'art. 1, settimo comma del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (conv. in legge 17 novembre 1992, n. 438) che, interpretando autenticamente la norma precedente, stabilisce che non possono più adottarsi provvedimenti di allineamento stipendiale, nemmeno in relazione a periodi pregressi rispetto all'11 luglio 1992. L'abrogazione espressa di cui sopra comporta quella tacita dell'art. 1 della legge n. 265/1991, su cui pure si fondava la domanda, sicché questa viene privata di ogni giuridico fondamento.

Con memoria conclusionale la difesa della parte ricorrente ha ribadito le proprie tesi, richiamando due sentenze favorevoli pubblicate nelle more (cons. St. sez. VI, 23 giugno 1992, n. 486, e t.g.a. Trento, 3 settembre 1992, n. 321).

Con nota di udienza la stessa difesa affaccia la tesi dell'incostituzionalità dell'art. 7, settimo comma, del d.-l. n. 389/1992 convertito in legge n. 438/1992, là dove esplica efficacia retroattiva.

All'udienza i patroni comparsi hanno insistito nelle rispettive domande ed eccezioni, dopo di che la causa è stata spedita in decisione.

DIRITTO

1. — Nel far valere la pretesa all'allineamento stipendiale, i magistrati ricorrenti premettono di avere un'anzianità maggiore di quella del collega Antonio Francesco Esposito (tranne che in due casi, di pari anzianità): tale circostanza è pacifica, non essendo stata contestata dall'amministrazione resistente.

Il presupposto dell'allineamento si sarebbe realizzato nel 1989 allorché il dott. Antonio Francesco Esposito fu nominato uditore giudiziario conservando il più favorevole trattamento economico maturato nella precedente carriera di referendario parlamentare presso il Senato della Repubblica.

2. — Occorre premettere che l'istituto dell'allineamento stipendiale è stato introdotto dall'art. 4, terzo comma, del d.-l. 27 settembre 1982, n. 681, convertito in legge 20 luglio 1982, n. 869, per il personale militare con norma del seguente tenore: «al personale con stipendio inferiore a quello spettante al collega con pari o minore anzianità di servizio, ma promosso successivamente è attribuito lo stipendio di quest'ultimo».

La giurisprudenza formatasi successivamente ha riconosciuto nell'anzidetta disposizione un principio o rimedio di carattere generale, idoneo ad evitare un'ingiustificata disparità di trattamento derivante dalla conservazione di trattamenti retributivi personalizzati: all'allineamento consegue infatti il riequilibrio della retribuzione degli appartenenti al medesimo ruolo, in possesso della medesima anzianità (cfr. Cons. St., sez. sesta, 26 marzo 1990, n. 410; Corte conti, sez. contr. Stato, 13 luglio 1984, n. 1472; 28 settembre 1984, n. 1479; 3 febbraio 1985, n. 1518; 3 febbraio 1989, n. 2093; 16 luglio 1992, n. 67; t.r.g.a. Trentino-A.A., sez. Trento, 12 giugno 1989, n. 174 e 3 settembre 1992, n. 321; t.a.r. Sicilia, sez. Catania 27 agosto 1990, n. 640; t.a.r. Lazio, sez. I, 24 maggio 1991, n. 739, e 11 febbraio 1992, n. 138; t.a.r. Puglia, sez. Lecce 13 aprile 1989, n. 315).

3. — Tale principio, variamente inteso ed applicato dalla giurisprudenza che ne ha via via definito gli specifici presupposti, è stato infine confermato, ma anche delimitato, per il personale di magistratura dalla legge 8 agosto 1991, n. 265. Nella fattispecie all'esame rilevano il primo ed il terzo comma: il primo esclude l'allineamento per trattamenti economici conseguiti in settori diversi dalle carriere dirigenziali dello Stato o equiparate; il secondo esclude nel caso di accesso alla magistratura mediante concorso di primo grado la valutazione di trattamenti che nella precedente carriera erano stati a loro volta acquisiti mediante allineamento.

Nessuna di queste limitazioni riguarda tuttavia il caso all'esame: non la prima, poiché la carriera di referendario al Senato è equiparata a quella dirigenziale dello Stato (cfr. cons. St., sez. IV, 26 febbraio 1985, n. 64) tant'è che altrimenti non sarebbe stato applicato l'art. 202 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per il mantenimento al dott. Esposito del superiore trattamento economico nel passaggio di carriera; non la seconda, poiché il miglior trattamento retributivo conservato dal dott. Esposito non deriva da un allineamento stipendiale nella precedente carriera, ma soltanto dalla maggiore entità del relativo stipendio come ammette la stessa difesa erariale.

In ogni caso, il presupposto da cui sorgerebbe il diritto al preteso allineamento stipendiale si è verificato prima dell'entrata in vigore della legge n. 265 del 1991 e questa non è retroattiva.

L'avvocatura dello Stato sostiene di contro che la natura interpretativa farebbe propendere per l'efficacia retroattiva dell'art. 1 della legge n. 265 del 1991. Ora, sembra al collegio che in realtà tale normativa abbia soltanto circoscritto e limitato l'istituto, implicitamente riconoscendone la portata generale e la derivazione dalla fonte costituita dall'art. 4, terzo comma, del d.l. 27 settembre 1982, n. 681, convertito in legge 20 novembre 1982, n. 869.

Comunque, il collegio ritiene che le condizioni poste dal primo e dal terzo comma dell'art. 1 della legge n. 265 del 1991 siano rispettate nella fattispecie.

Ciò stante, il riconoscimento del diritto non troverebbe alcun ostacolo: si confrontino anche le ragioni chiare e convincenti formulate nella sentenza del t.r.g.a. del Trentino-A.A., sez. di Trento, 3 settembre 1992, n. 321, la cui impostazione appare perfettamente condivisibile.

Né avrebbe rilevanza l'art. 2, quarto comma, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, emanato nelle more del giudizio, che a decorrere dalla sua entrata in vigore ha abrogato le disposizioni sull'allineamento, tra cui quella contenuta nell'art. 4 del d.l. n. 681/1982, convertito nella legge n. 869/1982. L'abrogazione vale infatti soltanto per il futuro e non elimina i diritti sorti nel passato in virtù delle norme abrogate.

4. — Questa soluzione lineare è però preclusa dall'art. 7, settimo comma, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438, che recita: «L'art. 2, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, va interpretato nel senso che dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge non possono essere più adottati provvedimenti di allineamento stipendiale, ancorché aventi effetti anteriori all'11 luglio 1992».

Di questa disposizione possono darsi due possibili interpretazioni e precisamente:

- 1) che è stato espunto dall'ordinamento, con effetto retroattivo, il diritto all'allineamento stipendiale;
- 2) che è stato vietato all'Amministrazione di procedere ad operazioni di allineamento stipendiale riferite a situazioni pregresse, pur senza eliminare il relativo diritto già maturato.

Accedendo all'ipotesi interpretativa *sub* 1), si avrebbe che il legislatore ha inteso incidere retroattivamente su diritti perfetti maturati nell'ambito di un rapporto continuativo non ancora esaurito, e che tuttavia, per non violare esplicitamente il principio dell'affidamento e quello della certezza dei rapporti tra lo Stato ed i cittadini, è ricorso all'utilizzo surrettizio di una norma interpretativa accessoria.

Senonché, il legislatore interprete è intervenuto senza che ve ne fosse alcun bisogno: la disposizione interpretata non rivela alcuna ambiguità o incertezza di significato, né era sorto alcun contrasto interpretativo giurisprudenziale (del resto non ipotizzabile nel breve tempo intercorso), donde si può senz'altro dire che l'uso della tipica funzione dell'interpretazione autentica è sviato dal fine istituzionale.

L'ipotesi interpretativa *sub* 2) evidenzia il ricorso surrettizio ad una legge-provvedimento che anch'essa esorbita dalla propria funzione tipica. A prescindere dall'inadeguatezza della tecnica legislativa adoperata, la portata precettiva ed il carattere strumentale della norma rivelano, anche in questo caso, l'intima incoerenza e lo sviamento della funzione legislativa: il legislatore non si è spinto fino a dichiarare che l'intento della legge è quello di abrogare *ex tunc* un diritto già riconosciuto, ma nondimeno lo ha svuotato del suo contenuto e comunque della possibilità di realizzarlo.

In tal modo, però, è stata introdotta una disposizione legislativa che vieta all'amministrazione comportamenti o atti contrari al diritto sostanziale e tali da compulsare anche le pretese azionate in sede giurisdizionale, come nella presente fattispecie in cui il ricorso è stato proposto prima dell'emanazione della norma abrogativa.

In altri termini, il legislatore senza porsi alcun problema di diritto sostanziale ordina all'amministrazione di non applicare più l'allineamento stipendiale.

5. — In entrambi i significati, il collegio dubita della costituzionalità di tale disposizione, che si palesa illogica ed irragionevole e, quindi, in contrasto col postulato fondamentale recato dall'art. 3 della Costituzione.

Il dato dal quale occorre muovere per impostare correttamente la questione è costituito dalla individuazione della *ratio* della norma. L'intento è quello — evidente — di bloccare ogni ulteriore applicazione dell'istituto dell'allineamento stipendiale fondato su norme già abrogate, e per far questo il legislatore ha voluto incidere retroattivamente eliminando, *ex tunc*, ogni effetto delle norme abrogate.

La disposizione, come si è detto, è formulata come un'interpretazione autentica. In realtà, se così fosse, la sua retroattività dovrebbe arrestarsi al momento dell'entrata in vigore della disposizione interpretata: di fatto si è introdotta un'innovazione consistente nell'estensione della decorrenza della legge interpretata (cfr. Corte costituzionale 3 marzo 1988, n. 233; 31 luglio 1990, n. 380).

La finalità perseguita dalla legge «interpretata» era (ed è) quella di contenere la spesa pubblica riferita ai trattamenti stipendiali del pubblico impiego: finalità che non appare irragionevole o comunque sindacabile nella presente congiuntura della finanza pubblica.

Ciò che appare invece irragionevole è l'interpretazione additiva successivamente introdotta: l'irretroattività costituisce un principio dell'ordinamento e la sua deroga si pone come fatto eccezionale da utilizzare solo in presenza di una effettiva causa giustificatrice, prevalente sui rapporti preteriti e sul principio di affidamento (cfr. Corte costituzionale 4 aprile 1990, n. 155).

Qui invece sono stati lesi vari principi di rilevanza costituzionale, come quello dell'affidamento, della trasparenza nei rapporti tra Stato e cittadino, della certezza dei diritti maturati per i quali gli interessati coltivavano legittime aspettative, della correttezza della funzione giurisdizionale chiamata ad accertare tali diritti, paralizzata anch'essa nel suo lineare svolgimento dall'intervento retrospettivo del legislatore, nella finzione di un'inutile interpretazione autentica.

La norma retroattiva produce inoltre un'ingiusta disparità di trattamento applicandosi a rapporti sorti precedentemente ed ancora pendenti (cfr. Corte costituzionale 28 gennaio 1993, n. 39): la disparità si verifica tra coloro che, alla stregua del medesimo presupposto, avevano già ottenuto l'applicazione amministrativa o una sentenza favorevole passata in giudicato (rapporti esauriti) e tutti gli altri (rapporti non ancora esauriti).

Il collegio non ignora il «peso» dell'esigenza finanziaria sottesa a tale disposizione, ma ritiene che la discrezionalità legislativa poteva essere ugualmente esercitata in modo non incompatibile con gli anzidetti principi costituzionali: l'eliminazione dell'istituto era già stata raggiunta per il futuro; per il passato la necessità di non espandere la spesa pubblica avrebbe potuto giustificare una temporanea sospensione dell'applicazione dell'istituto, oppure la graduazione dell'entità delle relative corresponsioni retroattive.

L'abrogazione delle disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico è bensì prevista anche dall'art. 2, lett. o) della legge-delega 23 ottobre 1992, n. 421 (recante la c.d. «privatizzazione» del pubblico impiego), ma previa sostituzione con disposizioni di accordi contrattuali che valorizzino la produttività individuale e collettiva. Tale criterio è stato attuato con l'art. 72, secondo comma, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che sposta tale effetto abrogativo al momento della sottoscrizione dei prossimi contratti collettivi.

Si evidenzia quindi una sostanziale contraddittorietà del legislatore nell'emanazione di disposizioni analoghe e ravvicinate nel tempo.

Oltretutto, la particolarità del rapporto di impiego dei magistrati [(cfr. l'art. 2, lett. *e*), della legge-delega 23 ottobre 1992, n. 421, e l'art. 2, quarto comma, del d.P.R. 3 febbraio 1993, n. 29]] potrebbe anche giustificare il mantenimento del particolare istituto secondo la disciplina, peraltro non espressamente ancora abrogata, della legge n. 265 del 1991.

Comunque, se l'abrogazione delle norme concernenti l'allineamento stipendiale è avvenuta a decorrere dall'11 luglio 1992 il blocco dell'allineamento riferito a situazioni pregresse non ha una giustificazione giuridica.

Esclusa la materia penale la Costituzione non vieta leggi retroattive ma esse devono corrispondere al generale criterio di ragionevolezza e non deve violare gli altri principi costituzionali: condizioni queste che, per le anzidette ragioni, non sembrano rispettate.

6. — Sotto gli anzidetti profili è quindi ravvisabile la violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza, di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione nonché di pienezza della tutela giurisdizionale: principi recati dagli artt. 3, 97 e 113 della Costituzione.

P. Q. M.

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 7, settimo comma, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438;

Sospende quindi il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

• Così deciso in Venezia, in camera di consiglio l'11 marzo 1993.

Il presidente: DF ZOTTI

L'estensore: FRANCO

Il segretario: (firma illeggibile)

93C0895

N. 456

Ordinanza emessa l'11 marzo 1993 dal tribunale amministrativo regionale del Veneto - Venezia, sul ricorso proposto da Coniglio Antonella ed altri contro il Ministero di grazia e giustizia

Magistratura - Uditore giudiziario, già referendario parlamentare del Senato della Repubblica - Attribuzione di trattamento economico *ad personam* superiore a quello spettantegli come magistrato, per diritto al computo del maturato economico della precedente carriera - Richiesta di allineamento stipendiale di magistrati di pari o maggiore anzianità - *Ius superveniens* e norma di interpretazione autentica - Divieto di adozione di provvedimenti di allineamento stipendiali «ancorché aventi effetti anteriori all'11 luglio 1992» - Violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza, di imparzialità e di buon andamento della p.a. nonché di pienezza della tutela giurisdizionale.

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7, settimo comma, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438).

(Cost., artt. 3, 97 e 113).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 703/1992 proposto dai dottori Antonella Coniglio, Raffaele Massaro ed Edoardo Ciriotto rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Visconti, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo in Venezia, S. Marco 3727/a, come da mandato in calce al ricorso, contro il Ministero di grazia e giustizia, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge, nella sua sede in Venezia, San Marco 63, per l'accertamento del diritto dei ricorrenti, magistrati dell'ordine giudiziario, all'allineamento stipendiale sulla posizione retributiva del collega Antonio Francesco Esposito, già uditore giudiziario in tirocinio presso il tribunale di Roma e poi uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Lecce.

Visto il ricorso, notificato il 28 febbraio 1992 e depositato presso la segreteria il 9 marzo 1992 con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero di grazia e giustizia, depositato in data 11 marzo 1992;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza dell'11 marzo 1993 (relatore il consigliere Filippo Musilli) gli avv.ti Zanata in sostituzione di Visconti per i ricorrenti e Muscarello per il Ministero di grazia e giustizia;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

Premesso che i livelli stipendiali riconosciuti al dott. Esposito, citato in epigrafe, dal Ministero di grazia e giustizia costituiscono mantenimento dei livelli raggiunti dallo stesso in occasione della sua precedente attività quale referendario parlamentare presso il Senato, i ricorrenti — anch'essi magistrati dell'ordine giudiziario, con anzianità di carriera superiore a quella del dott. Esposito — espongono di aver goduto e di godere di un trattamento stipendiale assai inferiore rispetto a quello riconosciuto al loro collega.

Tale situazione sarebbe illegittima perché è principio fondamentale dell'ordinamento, anche costituzionale, dello Stato quello della parità di trattamento economico dei magistrati ordinari a parità di funzioni espletate, affermato anche dall'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1991, n. 265.

I ricorrenti rivendicano quindi, con il presente ricorso, il loro diritto allo stesso trattamento stipendiale del dott. Antonio Francesco Esposito, sulla base delle seguenti considerazioni: il principio della pari dignità economica dei magistrati a parità di funzioni si coordina con i principi costituzionali affermati dagli artt. 3, 36, 97 e 107 della Costituzione; fermo restando tale principio è indubbio che i ricorrenti ben possano rivendicare tale diritto in virtù dell'art. 4, terzo comma, del d.-l. 27 settembre 1982, n. 681, convertito in legge 20 novembre 1982, n. 869; ancorché il ricordato principio sia stato stabilito testualmente per i dirigenti militari, la giurisprudenza ha avuto modo di stabilire, in ripetute occasioni, che trattasi di principio generale, anzi di rimedio generale, per ovviare a situazioni di disparità o di squilibrio comunque createsi nei trattamenti stipendiali tra pubblici dipendenti svolgenti le stesse funzioni; la giurisprudenza ha ritenuto in più occasioni l'applicabilità dell'istituto anche ai magistrati; esiste inoltre nell'ordinamento una disposizione normativa — precisamente l'art. 1, primo comma, della legge n. 265/1991 — che rende esattamente ed espressamente applicabile «al personale di cui alla legge 97 del 2 aprile 1979» (vale a dire ai magistrati) l'art. 4, terzo comma, della citata legge n. 869/1982, con l'ulteriore conferma che l'allineamento stipendiale può concernere pure quei trattamenti che conseguono a vantaggi acquisiti dal collega con minore anzianità di servizio all'interno della carriera dirigenziale dello Stato o a questa equiparata; nel caso di specie non può essere posto in dubbio che la qualifica di referendario parlamentare presso il Senato della Repubblica rientri all'interno della carriera più elevata del personale del Senato, perfettamente equiparabile alla carriera dirigenziale dello Stato: siffatta equiparazione si rinviene dall'esame dello stato giuridico del personale del Senato della Repubblica e, in particolare, dai regolamenti interni previsti dall'art. 166, secondo comma, del regolamento del Senato.

Ritenuto pertanto che nel caso di specie sussistono tutti i presupposti — sia soggettivi che oggettivi — per l'applicazione del principio dell'allineamento stipendiale, i ricorrenti chiedono che sia riconosciuto il loro diritto a percepire un trattamento retributivo non inferiore a quello dell'anzidetto magistrato, con la condanna dell'amministrazione alla corresponsione delle relative differenze retributive con interessi e rivalutazione monetaria.

L'amministrazione statale intimata, costituitasi in giudizio, ha controdedotto puntualmente instando per la reiezione del ricorso. La difesa erariale in particolare ha osservato che l'istituto dell'allineamento stipendiale, disciplinato retroattivamente dall'art. 1 della legge n. 265 del 1991 che ha natura interpretativa, sarebbe escluso dal terzo comma per i concorsi di primo grado (com'è quello di accesso alla magistratura ordinaria) e che esso comunque non sarebbe stato applicabile al caso, poiché il dott. Esposito non proviene da una carriera dirigenziale dello Stato o equiparata, come prescritto dal primo comma. Infine, ha eccepito che l'abrogazione dell'allineamento stipendiale, recata dall'art. 2, quarto comma, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, e dalla relativa interpretazione autentica di cui all'art. 7 del d.-l. 18 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 384, ha eliminato in radice la possibilità di accoglimento del ricorso.

Nella memoria prodotta in giudizio nell'imminenza dell'udienza di discussione, i ricorrenti hanno poi osservato, con ampie argomentazioni, che l'abrogazione dell'allineamento stipendiale, recata dall'art. 2, quarto comma, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, non incide sul diritto già maturato all'allineamento stipendiale.

Infatti si tratterebbe di disposizioni prive di efficacia retroattiva, come priva di efficacia retroattiva sarebbe pure la disciplina recata dall'art. 1 della legge n. 265 del 1991.

DIRITTO

1. — Nel far valere la pretesa all'allineamento stipendiale, i magistrati ricorrenti premettono di avere tutti un'anzianità maggiore di quella del collega Antonio Francesco Esposito: tale circostanza è pacifica, non essendo stata contestata dall'amministrazione resistente.

Il presupposto dell'allineamento si sarebbe realizzato nel 1989 allorché il dott. Antonio Francesco Esposito fu nominato uditore giudiziario conservando il più favorevole trattamento economico maturato nella precedente carriera di referendario parlamentare presso il Senato della Repubblica.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 455/1993).

93C0896

N. 457

Ordinanza emessa l'11 marzo 1993 dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto - Venezia, sul ricorso proposto da Ramacci Luca ed altri contro il Ministero di grazia e giustizia

Magistratura - Uditore giudiziario, già referendario parlamentare del Senato della Repubblica - Attribuzione di trattamento economico *ad personam* superiore a quello spettantegli come magistrato, per diritto al computo del maturato economico della precedente carriera - Richiesta di allineamento stipendiale di magistrati di pari o maggiore anzianità - *Ius superveniens* e norma di interpretazione autentica - Divieto di adozione di provvedimenti di allineamento stipendiali «ancorché aventi effetti anteriori all'11 luglio 1992» - Violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza, di imparzialità e di buon andamento della p.a. nonché di pienezza della tutela giurisdizionale.

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7, settimo comma, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438).

(Cost., artt. 3, 97 e 113).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 704/1992 proposto dai dottori Luca Ramacci, Aldo Giancotti e Paolo D'Ovidio rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Visconti, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo in Venezia, S. Marco 3727/a, come da mandato in calce al ricorso, contro il Ministero di grazia e giustizia, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge, nella sua sede in Venezia, San Marco 63, per l'accertamento del diritto dei ricorrenti, magistrati dell'ordine giudiziario, all'allineamento stipendiale sulla posizione retributiva del collega Antonio Francesco Esposito, già uditore giudiziario in tirocinio presso il tribunale di Roma e poi uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Lecce.

Visto il ricorso, notificato il 28 febbraio 1992 e depositato presso la segreteria il 9 marzo 1992 con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero di grazia e giustizia, depositato in data 11 marzo 1992;

Viste le memorie prodotte;

FATTO

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza dell'11 marzo 1993 (relatore il consigliere Filippo Musilli) gli avv. Zanata in sostituzione di Visconti per i ricorrenti e Muscarello per il Ministero di grazia e giustizia;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

Premesso che i livelli stipendiali riconosciuti al dott. Esposito, citato in epigrafe, dal Ministero di grazia e giustizia costituiscono mantenimento dei livelli raggiunti dallo stesso in occasione della sua precedente attività quale referendario parlamentare presso il Senato, i ricorrenti — anch'essi magistrati dell'ordine giudiziario, con anzianità di carriera superiore a quella del dott. Esposito — espongono di aver goduto e di godere di un trattamento stipendiale assai inferiore rispetto a quello riconosciuto al loro collega.

Tale situazione sarebbe illegittima perché è principio fondamentale dell'ordinamento, anche costituzionale, dello Stato quello della parità di trattamento economico dei magistrati ordinari a parità di funzioni espletate, affermato anche dall'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1991, n. 265.

I ricorrenti rivendicano quindi, con il presente ricorso, il loro diritto allo stesso trattamento stipendiale del dott. Antonio Francesco Esposito, sulla base delle seguenti considerazioni: il principio della pari dignità economica dei magistrati a parità di funzioni si coordina con i principi costituzionali affermati dagli artt. 3, 36, 97 e 107 della Costituzione; fermo restando tale principio è indubbio che i ricorrenti ben possano rivendicare tale diritto in virtù dell'art. 4, terzo comma, del d.-l. 27 settembre 1982, n. 681, convertito in legge 20 novembre 1982, n. 869; ancorché il ricordato principio sia stato stabilito testualmente per i dirigenti militari, la giurisprudenza ha avuto modo di stabilire, in ripetute occasioni, che trattasi di principio generale, anzi di rimedio generale, per ovviare a situazioni di disparità o di squilibrio comunque creati nei trattamenti stipendiali tra pubblici dipendenti svolgenti le stesse funzioni; la giurisprudenza ha ritenuto in più occasioni l'applicabilità dell'istituto anche ai magistrati; esiste inoltre nell'ordinamento una disposizione normativa — precisamente l'art. 1, primo comma, della legge n. 265/1991 — che rende esattamente ed espressamente applicabile «al personale di cui alla legge 97 del 2 aprile 1979» (vale a dire ai magistrati) l'art. 4, terzo comma, della citata legge n. 869/1982, con l'ulteriore conferma che l'allineamento stipendiale può concernere pure quei trattamenti che conseguono a vantaggi acquisiti dal collega con minore anzianità di servizio all'interno della carriera dirigenziale dello Stato o a questa equiparata; nel caso di specie non può essere posto in dubbio che la qualifica di referendario parlamentare presso il Senato della Repubblica rientri all'interno della carriera più elevata del personale del Senato, perfettamente equiparabile alla carriera dirigenziale dello Stato: siffatta equiparazione si rinviene dall'esame dello stato giuridico del personale del Senato della Repubblica e, in particolare, dai regolamenti interni previsti dall'art. 166, secondo comma, del regolamento del Senato.

Ritenuto pertanto che nel caso di specie sussistono tutti i presupposti — sia soggettivi che oggettivi — per l'applicazione del principio dell'allineamento stipendiale, i ricorrenti chiedono riconosciuto il loro diritto a percepire un trattamento retributivo non inferiore a quello dell'anzidetto magistrato, con la condanna dell'amministrazione alla corresponsione delle relative differenze retributive con interessi e rivalutazione monetaria.

L'amministrazione statale intimata, costituitasi in giudizio, ha controdedotto puntualmente instando per la reiezione del ricorso. La difesa erariale in particolare ha osservato che l'istituto dell'allineamento stipendiale, disciplinato retroattivamente dall'art. 1 della legge n. 265 del 1991 che ha natura interpretativa, sarebbe escluso dal terzo comma per i concorsi di primo grado (com'è quello di accesso alla magistratura ordinaria) e che esso comunque non sarebbe stato applicabile al caso, poiché il dott. Esposito non proviene da una carriera dirigenziale dello Stato o equiparata, come prescritto dal primo comma. Infine, ha eccepito che l'abrogazione dell'allineamento stipendiale, recata dall'art. 2, quarto comma, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, e dalla relativa interpretazione autentica di cui all'art. 7 del d.-l. 18 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438, ha eliminato in radice la possibilità di accoglimento del ricorso.

DIRITTO

1. — Nel far valere la pretesa all'allineamento stipendiale, i magistrati ricorrenti premettono di avere tutti un'anzianità maggiore di quella del collega Antonio Francesco Esposito: tale circostanza è pacifica, non essendo stata contestata dall'Amministrazione resistente.

Il presupposto dell'allineamento si sarebbe realizzato nel 1989 allorché il dott. Antonio Francesco Esposito fu nominato uditore giudiziario conservando il più favorevole trattamento economico maturato nella precedente carriera di referendario parlamentare presso il Senato della Repubblica.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 455/1993).

93C0897

N. 458

Ordinanza emessa il 26 febbraio 1993 dalla Corte di appello di Torino nei procedimenti civili riuniti vertenti tra il prefetto di Alessandria ed altro e Simonelli Claudio ed altro

Elezioni - Elezioni comunali - Prevista decadenza dalla carica di consigliere comunale di coloro che abbiano riportato una condanna per determinati reati (nella specie corruzione) - Operatività di tale decadenza anche nei riguardi delle consultazioni elettorali svoltesi prima dell'entrata in vigore della legge che tale decadenza prevede - Prospettata violazione del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, con incidenza sul diritto di elettorato e sul principio di uguaglianza.

(Legge 18 gennaio 1992, n. 16, art. 1, primo comma).

(Cost., artt. 3, 25 e 51).

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nelle cause riunite n. 1643/92 e 1647/92 r.g. da: prefetto di Alessandria, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato in Torino e p.m. presso il tribunale di Alessandria contro Simonelli avv. Claudio, elettivamente domiciliato in Torino via Bligny, 11, presso l'avv. Alfredo Viterbo, che unitamente agli avv. ti Paolo Scaparone e Andrea Ferrari, lo rappresenta come da procura in atti contro il sindaco, *pro-tempore*, del comune di Alessandria, quale presidente del consiglio comunale di Alessandria.

OSSERVA IN FATTO

Con ricorso 23 luglio 1992, proposto ai sensi dell'art. 9-bis in relazione all'art. 82 del t.u. n. 570 del 1960, il prefetto di Alessandria si rivolgeva al locale tribunale, chiedendo dichiarazione di decadenza della carica di consigliere comunale (cui era stato eletto nel 1990) dell'avv. Claudio Simonelli, condannato con sentenza 23 maggio 1988 di questa Corte (passata in giudicato per effetto della sentenza 13 dicembre 1989 della Corte di cassazione) per il reato previsto e punito dall'art. 318 del c.p. Il ricorrente esponeva che il Simonelli non poteva più ricoprire la carica predetta, a seguito dell'entrata in vigore della legge 18 gennaio 1992, n. 16, il cui art. 1 aveva sostituito i primi quattro commi dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, ed aggiungeva che il sindaco di Alessandria, da lui investito della questione, non l'aveva posta all'ordine del giorno del consiglio comunale, ritenendo che la legge n. 16/1992 non fosse applicabile al caso di specie.

L'avv. Simonelli si costituiva resistendo, ed il Tribunale, con sentenza 31 ottobre/14 novembre 1992, respingeva il ricorso, affermando che la legge n. 16 del 1992 doveva ritenersi applicabile solo alle consultazioni elettorali successive alla sua entrata in vigore.

Avverso tale sentenza appellavano sia il prefetto, con ricorso in data 27 novembre 1992, sia il p.m. presso il tribunale di Alessandria, chiedendo la totale riforma della pronuncia; interveniva il p.g. chiedendo l'accoglimento dei proposti gravami.

L'avv. Simonelli si costituiva resistendo; non si costituiva invece il sindaco di Alessandria, cui era stato notificato l'atto di appello per quanto di bisogno.

All'odierna udienza le due cause venivano riunite, e quindi la difesa sollevava, nel corso della discussione, eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 16 del 1992, per contrasto con gli artt. 3, 25, 48 e 51 della Carta costituzionale.

OSSERVA IN DIRITTO

La questione di costituzionalità sollevata dalla difesa non appare, quanto meno in parte, manifestamente infondata.

A parere di questa Corte, invero, le norme introdotte dalla legge n. 16/1992 — norme di stretta interpretazione, in quanto incidenti sullelettorato passivo — pur non potendo agire retroattivamente, sono in ogni caso applicabili anche alle consultazioni elettorali già svolte prima della loro promulgazione. In questo senso la prima parte del primo comma della citata legge toglie ogni dubbio al riguardo, là dove recita: «Non possono essere candidati alle elezioni regionali provinciali, comunali e circoscrizionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di ...»: tale formula dimostra, al di là di ogni dubbio, che le cause, di decadenza introdotte dalla legge, ed elencate sotto le lettere da a) a f) del medesimo comma, sono immediatamente operative.

A questo punto, non occorre procedere oltre nell'indagare sulla natura di queste particolari ipotesi di decadenza, se cioè esse integrino nuovi casi di sanzioni penali accessorie, o, invece, sanzioni amministrative.

Trattasi, infatti, pur sempre di una sanzione, cioè di una misura che incida negativamente su di una situazione giuridica (un diritto soggettivo, nel nostro caso) del cittadino, quale conseguenza di un suo comportamento: in sostanza, pertanto, si è in presenza di una punizione. Di qui la possibilità di contrasto con il secondo comma dell'art. 25 della Costituzione, in quanto, nella fattispecie, la «punizione» avverrebbe in forza di una legge entrata in vigore dopo la commissione del fatto.

Evidenti, anche, le ragioni di contrasto con il primo comma dell'art. 51 della Carta fondamentale, secondo la quale i cittadini possono accedere alle cariche elettive «secondo i requisiti stabiliti dalla legge»: nel caso che ne occupa, infatti, l'accesso alla carica elettiva verrebbe vanificato da una legge introdotta successivamente.

Non vanno sottovalutate, sotto questo profilo, anche le conseguenze in tema di elettorato attivo: l'elettore, infatti, per effetto di una legge successiva allo svolgimento delle elezioni, potrebbe veder dichiarato decaduto il candidato da lui legittimamente eletto, il che, anche se non integra un contrasto formale con l'art. 48 della Costituzione, costituisce indubbiamente lesione di un suo fondamentale diritto.

Il contrasto con gli artt. 25 e 51 viene inevitabilmente a riverberarsi anche sull'art. 3 della Costituzione, sotto il particolare aspetto dell'eguaglianza delle condizioni personali.

Appare opportuno, pertanto, sospendere il presente giudizio e rimettere gli atti alla Corte costituzionale perché faccia conoscere il proprio orientamento su tale delicata questione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Rilevata la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in relazione agli artt. 3, 25 e 51 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Torino, addì 26 febbraio 1993

Il presidente f.f.: MANCINELLI

N. 459

*Ordinanza emessa il 15 giugno 1993 dal pretore di Siracusa nel procedimento civile
vertente tra Rossitto Vita e Rubino Edoardo*

Locazioni di immobili urbani - Uso abitativo - Richiesta di convalida di licenza per finita locazione - Proroga biennale del contratto - Operatività di diritto anche in assenza di trattative per un nuovo canone - Impossibilità per il locatore di sottrarsi alla proroga anche in presenza di necessità propria - Omessa previsione di procedura mediante la quale far valere il diritto ad ottenere l'immobile - Compressione del diritto di tutela giurisdizionale e del principio di tutela della proprietà privata.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, comma 2-bis).

(Cost., artt. 24 e 42).

IL PRETORE

Letti gli atti del proc. civ. iscritto al n. 418/93 r.g. a.c., promosso ex art. 657 del c.p.c. da Rossitto Vita contro Rubino Edoardo; a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20 maggio 1993,

OSSERVA IN FATTO

1. — Con atto notificato in data 16 marzo 1993, Vita Rossitto intimava ad Edoardo Rubino licenza per finita locazione dell'immobile sito in Siracusa, via dell'Olimpiade n. 27, scala A, int. 14, per la scadenza del 30 novembre 1993, contestualmente citandolo avanti questo pretore per la convalida.

2. — Costituendosi tramite difensore all'udienza all'uopo fissata, l'intimato si opponeva alla convalida eccependo: *a*) l'intervenuta novazione, per *facta concludentia*, del contratto e dunque il decorso di un nuovo rapporto locativo dal 26 giugno 1992 (data della stipula di un contratto di permuta tra l'intimante ed il di lei coniuge legalmente separato, originario locatore, in forza del quale quest'ultimo trasferì alla prima la metà indivisa dell'appartamento locato) o comunque dal 22 luglio 1992 (data in cui il precedente locatore ebbe a ritirare il mobilio che arredava l'immobile, con il consenso del conduttore, senza che in sua sostituzione la Rossitto fornisse arredamento); *b*) in subordine, la proroga biennale del rapporto in forza dell'art. 11, comma 2-bis, della legge 8 agosto 1992, n. 359. Offriva altresì un aumento del canone.

3. — Nella medesima udienza l'intimante, contestando la fondatezza in fatto ed in diritto delle opposte eccezioni ed in particolare ribadendo d'aver necessità dell'appartamento per adibirlo a propria abitazione, insisteva in domanda chiedendo l'emissione di ordinanza d'immediato rilascio ex art. 665 del c.p.c.

OSSERVA IN DIRITTO

4. — La prima eccezione non può rappresentare grave motivo ostativo alla pronuncia del chiesto provvedimento provvisorio, non ravvisandosi in atti alcun elemento che possa indurre ad attribuire in modo certo ed univoco alle sopra descritte circostanze (permuta della metà indivisa del bene e ritiro del mobilio da parte dell'originario locatore), il significato novativo voluto dal conduttore.

4.1. — Ed invero, le vicende giuridiche relative alla proprietà della cosa locata, di per sé non spiegano alcun effetto sul contenuto oggettivo e sulla durata del rapporto, che conservano pertanto immutato l'assetto originario (*emptio non tollit locatum*: artt. 1599 e 1602 del c.c.).

4.2. — La restituzione del mobilio da parte del conduttore (ceduto) al locatore cedente — in mancanza di prova o allegazione alcuna di concomitanti accordi intervenuti anche con la subentrante locatrice — deve poi riguardarsi come fatto negoziale perfezionatosi e destinato a produrre effetti esclusivamente tra costoro, solo marginalmente influente sulla prestazione principale dedotta ad oggetto del rapporto locativo, di guisa che nessun tacito effetto novativo dell'originario contratto può desumersene (le parti del resto, nel corso del rapporto, possono benissimo concordare la modifica di alcuni soltanto dei termini del regolamento contrattuale, senza che ciò implichi, in mancanza di prova contraria ed, in specie, del c.d. *animus novandi*, la costituzione di un nuovo rapporto in sostituzione del precedente).

5. — Efficacia impeditiva della sollecitata pronuncia ex art. 665 del c.p.c. dovrebbe invece riconoscersi alla seconda eccezione svolta dall'intimato.

5.1. — Occorre a riguardo prendere atto che, secondo un'interpretazione assai diffusa nella giurisprudenza di merito, avallata da numerosi ed autorevoli commentatori, la proroga biennale disposta dall'art. 11, comma 2-*bis* della legge n. 359/1992 deve intendersi operare in modo automatico e non condizionato alla dimostrazione dell'avvio di trattative per il rinnovo del contratto e del loro fallimento per il mancato raggiungimento di un accordo sul canone, di tal che l'esistenza dei presupposti di essa dovrebbe implicitamente desumersi dalla stessa intenzione di una licenza per finita locazione, senza che alcuna distinzione sia possibile fare con riguardo alle motivazioni del rifiuto di trattare.

Vero è che sul punto si registrano tra i giudici di merito, spesso nell'ambito del medesimo ufficio giudiziario, pronunce diametralmente opposte, epperò proprio tale contrasto giurisprudenziale, nella misura in cui prospetta comunque — quale che sia la soluzione alla quale questo stesso giudice ritenga di dover aderire — concrete possibilità di accoglimento, in sede di merito, della svolta eccezione (specie ove si consideri che per ragioni di competenza il relativo giudizio dovrà presumibilmente essere pronunciato dal giudice superiore), basterebbe a rendere quanto meno opportuno, se non doveroso, il diniego, per gravi motivi, del chiesto provvedimento.

5.2. — Senonché, proprio in relazione alla descritta interpretazione generalizzante della portata della norma — interpretazione che, per quanto sopra s'è detto, per il fatto stesso di essere consentita dalla lettera e dalla *ratio* della norma e di essere sostenuta da numerosa dottrina e giurisprudenza, impedirebbe la chiesta pronuncia interinale —, è stata già sollevata da diversi giudici questione di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 24 e 42, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui la stessa non prevede un diritto di recesso del locatore alla scadenza naturale del contratto in caso di necessità di destinare l'immobile ad uso abitativo proprio (v. pret. Bologna, ord. 22 dicembre 1992; v. anche pret. Roma, ord. 9 dicembre 1992).

5.2.1. — Ritiene questo decidente di dover condividere il giudizio di non manifesta infondatezza di siffatta questione, così come prospettata dalle ricordate ordinanze pretorili.

5.2.1.1. — Con riferimento all'art. 42 della Costituzione, va invero osservato che se, per un verso, le finalità antinflazionistiche e calmieratrici evidentemente perseguite dal legislatore di fronte alle prevedibili implicazioni della scelta di liberalizzare il mercato delle locazioni, impingendo direttamente la funzione sociale che del diritto di proprietà viene designato dalla norma costituzionale come limite interno e coesistente alla sua stessa tutela, giustificano la previsione di una ennesima proroga legale, per altro verso esse ovviamente non possono essere invocate nei casi in cui tali possibili implicazioni non sono in concreto ipotizzabili, e cioè quando il proprietario lungi dal voler speculare sul suo bene, ha necessità di direttamente adibirlo a propria abitazione.

In tali casi, e solo in essi, la proroga si ripropone dunque, come ennesimo vincolo incompatibile con il dettato costituzionale.

In proposito precise indicazioni vengono già da Corte costituzionale 27 febbraio 1980, n. 22, ove si legge: «nel complesso sistema vincolistico ... l'istituto della necessità come causa di cessazione della proroga legale ha assunto nella comune interpretazione adeguatrice (cfr. sentenza n. 132/1972) carattere strumentale per la composizione dei contrapposti interessi, prevalendo di regola quelli dei conduttori, che rimangono sacrificati di fronte all'esigenza del locatore proprietario di ottenere la disponibilità dell'immobile in caso di necessità».

La necessità del locatore, considerata nel secondo comma dell'articolo al fine di consentire il recesso alla prima scadenza (del contratto stipulato o rinnovato successivamente al 14 agosto 1992), non rileva invece nella norma in commento, a' sensi della quale — interpretata nel senso che s'è detto — in nessuna ipotesi è dato al locatore sottrarsi alla proroga biennale del rapporto, salvo ovviamente che lo stesso conduttore espressamente vi rinunci.

5.2.1.2. — Alla stregua delle superiori considerazioni, non può anche non prospettarsi, come corollario un contrasto con l'art. 24 della Costituzione, atteso che alla mancata previsione di una facoltà di recesso del locatore si aggiunge anche l'assenza di una procedura atta a disciplinarne l'esercizio, di guisa che ne resterebbe comunque leso il diritto del locatore di far valere in giudizio il suo diritto.

Non sembra a tal fine proponibile una applicazione analogica della disciplina prevista dall'art. 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, espressamente richiamata solo per la diversa ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge n. 359/1992, e del resto difficilmente raccordabile all'esigenza di evitare la proroga biennale (quanto meno per quei contratti la cui scadenza, bensì successiva al 14 agosto 1992, sia tuttavia prevista entro un termine inferiore a quello imposto dall'art. 29 della legge n. 392/1978 per la necessaria preventiva comunicazione).

5.2.2. — Non può dubitarsi della rilevanza della questione nel presente giudizio.

L'assunto del convenuto, secondo cui vi sarebbero state delle trattative con la subentrante locatrice per il rinnovo del contratto non andate a buon fine per contrasti sull'ammontare del canone, non risulta in alcun modo confortato dalla documentazione esibita.

Appare invece più credibile l'opposta deduzione dell'intimante che, escludendo di aver mai avviato trattative, afferma piuttosto di aver necessità di destinare l'immobile a propria abitazione. Tale esigenza è invero già espressamente manifestata nella lettera di disdetta tempestivamente comunicata e trova adeguato riscontro nelle documentate e del resto incontroverse vicende subite dal rapporto di coniugio della medesima: risulta infatti che la sentenza dichiarativa della separazione giudiziale ebbe ad assegnare — quantunque sull'accordo dei coniugi — al di lei marito la casa coniugale.

Allo stato degli atti, deve pertanto ritenersi che sussista per l'intimante la dedotta necessità di adibire l'immobile a propria abitazione, dal che consegue — come sopra già s'è illustrato — che rilievo decisivo al fine d'emettere il chiesto provvedimento provvisorio assume proprio la prospettata questione d'illegittimità costituzionale, che va dunque sollevata d'ufficio con le conseguenti statuizioni di cui al dispositivo.

La pendenza, davanti alla Corte delle leggi, di giudizi incidentali promossi su identiche questioni — di cui questo pretore è evidentemente ben consapevole e la cui decisione anzi si aspetta a breve termine —, non può comunque suggerire soluzioni alternative alla presente ordinanza, dovendosi in particolare escludere la possibilità di una sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 del c.p.c. atteso che a siffatte questioni — secondo le condivisibili indicazioni di numerosa ed autorevole dottrina giusprocessualistica — non può riconoscersi la natura di pregiudiziali in senso tecnico.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 e 137 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata, e rilevante nel presente giudizio, la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, della legge 8 agosto 1992, n. 359, per contrasto con gli artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede (e non disciplina la procedura mediante la quale far valere) un diritto di recesso del locatore alla scadenza naturale del contratto in caso di necessità di destinare l'immobile ad uso abitativo proprio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente procedimento fino all'esito del giudizio incidentale di illegittimità costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che la stessa venga altresì comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Siracusa, addì 15 giugno 1993

Il pretore: IANNELLO

93C0899

N. 460

*Ordinanza emessa il 19 gennaio 1993 dalla corte di appello di Torino
nel procedimento civile vertente tra Messina Giuseppa Rosaria e Mangano Paolo*

Separazione personale dei coniugi - Modifica dei provvedimenti in materia economica e di modalità di visita dei minori - Reclamo avverso detto provvedimento - Procedura prevista con le forme della camera di consiglio - Ritenuta inammissibilità per proposizione oltre il decimo giorno - Compressione del diritto di difesa - Sostanziale richiesta di riesame delle sentenze della Corte costituzionale nn. 543 e 573 del 1989.

(C.P.C., art. 710, sostituito dalla legge 29 luglio 1988, n. 331, articolo unico).

(Cost., art. 24).

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa n. 1308 r.g. 1992, avente ad oggetto revisione dei provvedimenti in materia di separazione legale fra i coniugi, promossa da: Messina Giuseppa Rosaria, residente in Milano San Marco, via Provinciale, 26/A, elettivamente domiciliata in Torino, via Lamarmora n. 6, presso l'avv. Antonio Musy.

che unitamente all'avv. Bruno Delfino di Ivrea, la rappresenta e difende come da procura in atti, reclamante, contro Mangano Paolo, residente in Strambino, via G. Verdi n. 56, elettivamente domiciliato in Ivrea (Torino), via del Crist, 6, presso l'avv. Michele Campanale, che lo rappresenta come da procura in atti, resistente.

Con ricorso, depositato l'8 ottobre 1992, Messina Giuseppa Rosaria proponeva reclamo contro il decreto del tribunale di Ivrea 14 luglio 1992, comunicato il 22 luglio 1992, con il quale venivano modificati i provvedimenti in materia economica e disposta la modifica del verbale, concernente le nuove modalità di visita dei minori.

Si costituiva in giudizio il Mangano ed eccepiva l'inammissibilità del reclamo, perché proposto oltre i 10 giorni previsti nell'art. 739, secondo comma del c.p.c.

Ciò premesso si pone questione di costituzionalità dell'art. 710 del c.p.c., così come sostituito dall'articolo unico della legge 29 luglio 1988, n. 331.

In base a questa novella le parti possono azionare i loro diritti e *status* derivanti dalla loro condizione di coniugi separati «con le forme del procedimento in camera di consiglio».

Già autorevole dottrina ha osservato che il giudizio avente per oggetto diritti soggettivi e *status* non può essere strutturato in forme camerale, *rectius* in quelle forme che differenziano tale rito. In altri termini non può essere assoggettato ad una scarna regolamentazione del contraddittorio né ad una sorta di indeterminatezza istruttoria né ad una disciplina dell'impugnativa polarizzata nel reclamo e contornata dai rimedi della modifica o della revoca. Cosicché non si può non concludere che il modello della camera di consiglio non può essere legittimamente adottato per la tutela di diritti e *status* con le modalità che gli sono peculiari. Il paradigma camerale dell'art. 737 e ss., con tutte le modalità che gli sono peculiari, può perciò essere adottato solo per alcune materie di giurisdizione volontaria, essendo ormai pacifico che non tutta la giurisdizione volontaria deve essere inserita in tale procedimento, dovendosi, ad es., escludersi il fenomeno dei processi «a contenuto oggettivo», i quali riproducono, sia pure con sensibili variazioni, lo schema di massima del giudizio ordinario.

Inoltre la nozione di «sentenza», concepita nel testo costituzionale, ha dimensione sostanziale e designa il provvedimento che statuisce su diritti soggettivi e *status*. Di conseguenza è la materia oggetto del processo che condiziona la struttura di questo, ovvero sono le situazioni sostantive tutelate che, se soggettivate in diritti e *status*, impongono l'impugnativa di legittimità con conseguente giudicato.

A questo punto si è notato in dottrina che la formula di un rinvio ai procedimenti camerale si esaurisce in ciò: di richiamare le sole regole «d'ordine» ovvero di dinamica procedimentale consistenti nella forma di ricorso dell'atto introduttivo e nell'integrale investitura del collegio, senza scomposizioni dell'organo nelle due fasi istruttoria e decisoria congiunte dall'udienza di discussione.

Di guisa che la lettura del riferimento alla camera di consiglio, se viene concepita in questa ridotta dimensione nella tutela dei diritti, assicura piena legittimità alla norma che lo dispone.

Secondo la dottrina una tale esegesi si fa raccomandare da evidenti criteri sistematici e soprattutto da un elementare canone ermeneutico, che eleva i principi costituzionali a privilegiato strumento di interpretazione e prescrive di operare ricostruzioni giuridiche fedeli alla Carta fondamentale. Per contro un'illegittimità della norma di rinvio si lascia configurare solo se essa richiama gli altri e più gravi lineamenti del rito camerale, quelli che riguardano il contraddittorio ed i rimedi del decreto, come accade per l'interpretazione di alcuni rinvii, affermatasi nel c.d. «diritto vivente», e cioè in un consolidato orientamento giurisprudenziale che, formatosi per inerzia, può essere neutralizzato solo da una declaratoria di incostituzionalità.

Il collegio non ignora che la Corte costituzionale ha cercato di risolvere il problema con le due sentenze nn. 543 e 573 del 14 dicembre 1989 e del 23 dicembre 1989, ma in ordine ad esse la dottrina più benevola si è espressa in questi termini: «attraverso una difficile opera di vero e proprio maquillage del testo normativo i giudici di palazzo della Consulta — dopo avere riaffermato l'idoneità della procedura camerale ex art. 737 e ss. essere utilizzata, con alcuni adattamenti in tema di garanzia del contraddittorio genericamente intesa, per la tutela giurisdizionale contenziosa dei diritti — tentano attraverso una serie di accorgimenti e/o di suggerimenti di offrire un'interpretazione «costituzionalizzatrice» del richiamo alla procedura camerale in questione».

Secondo la citata dottrina dalle predette sentenze emerge in particolare:

1) che i termini per appellare non sono costituiti dai dieci giorni di cui all'art. 739, secondo comma, del c.p.c. bensì dai termini per impugnare propri delle sentenze nel rito ordinario quali sono previsti dagli artt. 325, 326 del c.p.c.;

2) che, ove si ritenga che la forma dell'appello debba essere il ricorso e non quella della citazione, il termine per appellare, è rispettato col deposito in cancelleria del ricorso nel termine per appellare, ben potendo invece la notifica del ricorso e del pedissequo decreto presidenziale di fissazione dell'udienza avvenire successivamente, purché entro il termine perentorio all'uogo fissato dal giudice: col che, rimettendo all'interpretazione dei giudici ordinari l'individuazione della forma dell'atto d'appello, si ha cura però di precisare che — ove la giurisprudenza ordinaria intenda accogliere la soluzione del ricorso — i termini per appellare si hanno per rispettati con il mero deposito del ricorso in cancelleria, alla stessa stregua di quanto testualmente previsto dall'art. 434, secondo comma, del c.p.c. per l'appello nel rito del lavoro, nonché che l'appellante ha l'onere di notificare ricorso e pedissequo decreto presidenziale entro il termine fissato dal giudice;

3) che anche nel rito camerale in appello è possibile acquisire ogni specie di prova precostituita e procedere alla formazione di qualsiasi prova costituenda, purché il relativo modo di assunzione — comunque non formale nonché atipico — risulti da un lato compatibile con la natura camerale del procedimento, e, dall'altro lato, non violi il principio generale dell'idoneità degli atti processuali al raggiungimento dello scopo: con il che si elude più che risolvere il problema rappresentato dall'essenzialità o no, ai fini del diritto di difesa, del rispetto delle modalità di assunzione delle prove *ex* art. 191 e 266 del c.p.c. e dei limiti dell'incompatibilità di tali modalità con la schematica e rudimentale procedura camerale *ex* art. 737 e ss. del c.p.c., nella sostanza tutta o quasi rimessa alla determinazione discrezionale del singolo giudice;

4) che in mancanza di una norma la quale vieti l'assistenza tecnica, questa deve ritenersi implicitamente ammessa: con il che se per un verso la Corte si ricollega ad un suo orientamento, oramai consolidato, per altro verso non si evita l'incongruenza di una disciplina che comporta per le parti la necessità della difesa tecnica solo nel corso del giudizio di primo grado e non anche nel giudizio di appello;

5) che la disciplina dell'appello incidentale e della specificità dei motivi d'appello quale è prevista dalle norme che disciplinano l'appello nel rito ordinario non è incompatibile con il rito camerale: con il che però la Corte non si avvede che la possibilità dell'appellato di proporre appello incidentale mediante comparsa depositata direttamente nel corso della prima udienza (art. 343, primo comma, del c.p.c.; ben diversa è la disciplina dell'appello incidentale nel rito del lavoro ai sensi dell'art. 436, terzo comma, del c.p.c.) è incompatibile con quelle esigenze di celerità che nella specie sarebbero alla base del richiamo al rito camerale in appello;

6) che il principio della pubblicità delle udienze può subire eccezioni giustificate — come nella specie — dall'esigenza di assicurare il migliore e più rapido funzionamento del processo: col che nella sostanza la Corte si pone in contrasto con quell'orientamento inaugurato dalla sentenza n. 212/1986, la quale, pur concludendo per l'infondatezza della questione aveva posto la strada che avrebbe condotto alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 39 del d. P.R. n. 636/1972 nella parte in cui escludeva l'applicabilità nei giudizi innanzi alle commissioni tributarie dell'art. 128 del c.p.c. relativo alla pubblicità delle udienze.

In conclusione la proposta della Corte al giudice ordinario di adottare un procedimento *preter legem*, non risulta accettabile per vari motivi.

Intanto essa implica la rimessione della adozione di alcune forme alla determinazione discrezionale del singolo giudice, mentre la norma processuale è di ordine pubblico e costituisce diritti ed obblighi, commina sanzioni ed impone garanzie, che solo in legislatore può disciplinare. Inoltre la norma processuale che impone determinate forme deve essere uniforme per tutto il territorio, salvo che il legislatore non conceda libertà di forme alle parti. Infine le sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale mentre possono avere una loro giustificazione nel diritto, sostanziale, mal si adattano al campo processuale, che costituisce un sistema di garanzie, che può essere disciplinato solo dal legislatore e non può essere rimesso all'arbitrio di altri organi privi di poteri normativi. Di conseguenza il collegio ritiene, che sia necessario un ripensamento radicale della Corte costituzionale sul ricorso da parte del legislatore ordinario alla procedura camerale *ex* art. 737 e ss. a tutela di diritti o *status*.

Tutto ciò premesso la questione appare rilevante, perché questa Corte deve stabilire quali forme debbano essere adottate per decidere il reclamo in oggetto.

Inoltre la questione non è manifestamente infondata, risultando il richiamo contenuto nel primo comma dell'art. 710 del c.p.c. palesemente in contrasto con i principi enunciati nell'art. 24 della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in camera di consiglio dalla prima sezione civile della corte d'appello di Torino il 19 gennaio 1993.

Il presidente: BRUNETTI

Depositata nella cancelleria della corte d'appello di Torino il 19 marzo 1993.

Il cancelliere: (firma illeggibile)

93C0990

N. 461

Ordinanza emessa il 24 febbraio 1993 dalla pretura di Napoli, sezione distaccata di Capri nel procedimento penale a carico di Cortazzo Maria Enrica ed altra

Processo penale - Elezione di domicilio dell'imputato presso un legale con colpevole riserva sul rapporto fiduciario - Notifica del decreto di citazione a giudizio - Ricezione da parte del legale della copia a lui diretta - Rifiuto della copia dell'imputato - Conseguente omessa notifica ed impossibilità di costituire il rapporto processuale - Illogica disparità di trattamento rispetto alle ipotesi di mutamento di domicilio dichiarato, di rifiuto a dichiarare domicilio, di impossibilità di notificazione nel domicilio dichiarato.

(C.P.P. 1983, artt. 161, quarto comma, e 485, primo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Nella fase di controllo della regolare costituzione delle parti deve risolvere la seguente fattispecie: la polizia giudiziaria nel primo atto, compiuto con l'intervento delle persone sottoposte alle indagini, (sequestro di una costruzione abusiva), le ha invitate ai sensi dell'art. 161, primo comma, del c.p.p. ad eleggere domicilio per le notificazioni (art. 349, terzo comma, del c.p.p.). Ed ha dato quindi atto che le indagate eleggevano domicilio presso lo studio dell'avv. Domenico Boniello, via Madonna delle Grazie n. 30, Capri.

Successivamente è stato emesso decreto di citazione a giudizio (per reati urbanistici), spedito per la notifica all'avv. Boniello (genericamente: difensore) ed alle imputate (presso l'avv. Boniello, come da dichiarazione di elezione di domicilio valida, sufficiente ed idonea). Il legale (nel contempo difensore e domiciliatario) ha preso in consegna la copia a lui diretta, ma s'è rifiutato di ricevere le copie per le imputate, pur essendo «possibile» la notifica, dichiarando di non essere impegnato per rapporto fiduciario alla ricezione degli atti diretti alle imputate, ma nulla rilevando, a tutt'oggi, ai sensi dell'art. 107 del c.p.p. relativamente al proprio incarico.

Ora, stante il rifiuto del legale a riceversi gli atti si è verificata omessa notifica per le imputate, che pure ebbero, responsabilmente, a rendere nelle forme dell'art. 161, primo comma, del c.p.p., valida, sufficiente, idonea, dichiarazione di elezione di domicilio, per cui sarebbe da dichiarare la nullità assoluta della citazione *ex art.* 179 del c.p.p. con impossibilità di costituire rapporto processuale (art. 485 del c.p.p.), non essendo valida una (eventuale) notifica per consegna al difensore, almeno nei termini dell'attuale disposizione dell'art. 161 del c.p.p.

Diversamente se il rapporto fiduciario (presupposto della originaria dichiarazione di elezione) sia venuto meno, «mutato» il domicilio e non comunicato, o comunque sia «impossibile» la notifica al domicilio eletto. In tali casi, seppure vi è, (evidente), invalida o omessa notifica (presso il precedente ed iniziale domiciliatario)-sarebbe sufficiente a norma dell'art. 161, quarto comma, del c.p.p., e 485 del c.p.p. (nella interpretazione che viene data) la consegna al difensore (delle copie destinate al domiciliatario) ai fini della costituzione del rapporto processuale (salvo gli altri necessari controlli).

Sembra dunque illogica disparità (censurabile *ex art. 3* della Costituzione) la previsione della validità della notificazione al difensore in ipotesi di «mutamento» del domicilio dichiarato ed eletto, di rifiuto a dichiarare il domicilio e di impossibilità di notificazione nel domicilio dichiarato e della mancata previsione in ipotesi di domicilio dichiarato con tutte le forme dell'art. 161, primo comma, del c.p.p. ma, con colpevole riserva sul rapporto fiduciario. Ed invero dovrebbero equipararsi — integrandosi l'art. 161, quarto comma, le ipotesi di mancata comunicazione insufficiente ed inidoneità del (nuovo) domicilio, impossibilità, (della notifica nel domicilio originariamente determinato), e l'ipotesi di rifiuto del domiciliatario a riceverci l'atto (come già per l'ipotesi di rifiuto dello investigato a rendere la dichiarazione).

Vero che nella fattispecie che occupa il giudicante neppure è avvenuta consegna delle copie all'avv. Boniello quale difensore ed è opinabile la qualità di difensore (per nomina), ma le relative questioni potrebbero avere soluzioni speciali, comunque distinte, e persino producenti per la regolarità della costituzione delle parti (nella singolare fattispecie concreta).

P. Q. M.

Dispone l'invio alla Corte costituzionale degli atti sollevando questione di legittimità costituzionale dell'art. 161, quarto comma, del c.p.p. (e 485, primo comma, del c.p.p.) riguardo all'art. 3 della Costituzione;

Sospende il procedimento e manda alla cancelleria per gli adempimenti previsti.

Capri, addì 24 febbraio 1993

Il pretore: ESPOSITO

93C0901

N. 462

Ordinanza emessa il 4 maggio 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Verona nel procedimento penale a carico di Bigon Mario ed altro

Regione Veneto - Edilizia ed urbanistica - Occupazione di alloggio in assenza del certificato di abitabilità - Condotta penalmente sanzionata dalla normativa statale - Previsione, con legge regionale, della liceità di tale condotta previa semplice presentazione della richiesta del certificato ed in assenza di contrarie determinazioni del sindaco entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta stessa - Lamentata indebita interferenza da parte della regione in materia penale.

(Legge regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61, art. 90, terzo comma, modificato dalla legge regione Veneto 11 marzo 1986, n. 9).

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 117).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Visti gli atti del procedimento n. 93/652/n rggip nei confronti di Bigon Mario e Bigon Remo, imputati del reato p. e p. dall'art. 221 del t.u.ll.ss. r.d. 27 aprile 1934, n. 1265, per avere occupato una abitazione di loro proprietà in assenza del certificato di abitabilità, accertato in Nogarole Rocca l'11 dicembre 1991;

Rilevato che per detto fatto gli imputati sono stati condannati con decreto penale n. 93/200/n di questo ufficio alla pena di L. 100.000 di ammenda ciascuno;

Rilevato che contro detto provvedimento i prevenuti hanno proposto tempestiva e rituale opposizione, richiamando il disposto dell'art. 90 della legge regionale Veneto n. 61/1985, come modificato dalla legge regionale Veneto n. 9/1986 nella parte in cui, dopo aver premesso che il sindaco deve rilasciare certificato di abitabilità «... dopo aver accertata la conformità della costruzione alle prescrizioni igienico-sanitarie previste nella concessione rilasciata o nella istanza tacitamente assentita ...» (secondo comma), prevede che detto sindaco «è tenuto a comunicare le sue determinazioni entro sessanta giorni dalla richiesta del certificato; l'istanza si intende accolta in caso di inutile decorso del termine» (terzo comma); e a questo proposito gli opposenti hanno prodotto documentazione dalla quale si evince che, al momento dell'accertamento del fatto, l'11 dicembre 1991, era ampiamente decorso per entrambi il termine di

sessanta giorni testè richiamato, atteso che le istanze proposte al sindaco al fine di ottenere il rilascio del certificato risultano pervenute presso il comune di Nogarole Rocca in data 20 giugno 1989 per l'appartamento di Bigon Mario ed in data 8 giugno 1990 per l'appartamento di Bigon Remo; nè risulta che entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, il sindaco avesse comunicato agli odierni opposenti alcuna determinazione;

Rilevato che l'art. 90, terzo comma, della legge regionale Veneto n. 61/1985, come modificato dalla legge regionale Veneto n. 6/1986, introduce, in tema di rilascio di certificato di abitabilità, l'istituto del silenzio-assenso — se pure eventualmente temporaneo, atteso che il quarto comma dell'art. 90 della legge regionale citata riserva al sindaco il potere di revoca del certificato (verosimilmente anche di quello «silenzioso») «quando si constati che non sussistono le condizioni di legge che ne consentono il rilascio» — in contrasto con quanto dispone l'art. 221 t.u.ll.ss. cit. che richiede il rilascio di una autorizzazione espressa, secondo l'interpretazione che di detta norma è sempre stata data (cfr., in tal senso, da ultimo, Cass., sez. III penale, 10 febbraio 1988, n. 1703) ed in base alla quale il certificato di abitabilità o agibilità è un provvedimento formale, che non ammette equipollenti);

Rilevato, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, che la legge regionale in esame produce l'effetto di rendere lecita nel Veneto (fino ad eventuale successiva revoca dell'autorizzazione tacita) un comportamento (l'occupazione di immobili senza avere previamente ottenuto l'espresso certificato di abitabilità o agibilità) che la normativa statale considera penalmente illecito;

Ritenuto, pertanto, che l'art. 90 della legge regionale Veneto citata realizzi una disparità di trattamento tra chi abiti od occupi un immobile in detta regione e chi ponga in essere detto comportamento altrove e travalichi la potestà legislativa costituzionalmente conferita alle regioni, tenuto conto, in proposito, del costante indirizzo della Corte costituzionale, teso ad affermare il monopolio statale in materia penale (sentenze n. 179/1976, 79/1977, 487/1989 e 43/1990), da intendersi nel senso che alle regioni non spetta né introdurre nuove figure di reato, né «interferire negativamente con le norme penali, disciplinando e considerando, quindi, lecita, un'attività penalmente sanzionata dall'ordinamento nazionale» (sentenza n. 370/1989);

Ritenuta, pertanto, non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3, 25, secondo comma, e 117 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 90, terzo comma, della legge regionale Veneto n. 61/1985, come modificato dalla legge regionale Veneto n. 6/1986;

Ritenuto, quanto alla rilevanza, che la questione condiziona l'esito del procedimento, atteso che, mentre l'eventuale declaratoria di incostituzionalità della norma rimuoverebbe ogni ostacolo all'applicabilità della norma sanzionatoria di cui all'art. 221 del t.u.ll.ss. e comporterebbe l'emissione *ex art.* 464 del c.p.p. del decreto che dispone il giudizio, qualora venisse riconosciuta la conformità di detta norma a principi costituzionali, la condotta degli imputati dovrebbe essere reputata penalmente lecita, con il loro conseguente immediato proscioglimento, *ex art.* 129 del c.p.p.;

Ritenuto di sollevare d'ufficio la questione;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 90, terzo comma, della legge regionale Veneto n. 61/1985, come modificato dalla legge regionale Veneto n. 6/1986, nella parte in cui prevede la liceità di abitare o occupare un immobile previa semplice presentazione della richiesta del certificato di abitabilità o agibilità, ed in assenza di contrarie determinazioni del sindaco entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta stessa (silenzio assenso), per contrasto con gli artt. 3, 25, secondo comma, e 117, della Costituzione;

Sospende il presente procedimento;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al pubblico ministero, agli imputati ed al difensore dagli stessi nominato, nonché al presidente della regione Veneto, oltrechè comunicata al Presidente del medesimo consiglio regionale.

Verona, addì 4 maggio 1993.

Il giudice per le indagini preliminari: CESARI

N. 463

Ordinanza emessa il 5 maggio 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Verona nel procedimento penale a carico di De Paolini Claudio

Regione Veneto - Edilizia ed urbanistica - Occupazione di alloggio in assenza del certificato di abitabilità - Condotta penalmente sanzionata dalla normativa statale - Previsione, con legge regionale, della liceità di tale condotta previa semplice presentazione della richiesta del certificato ed in assenza di contrarie determinazioni del sindaco entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta stessa - Lamentata indebita interferenza da parte della regione in materia penale.

(Legge regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61, art. 90, terzo comma, modificato dalla legge regione Veneto 11 marzo 1986, n. 9).

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 117).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Visti gli atti del procedimento n. 93/669/n rggip nei confronti di De Paolini Claudio imputato del reato p. e p. dall'art. 221 del t.u.l.s. r.d. 27 aprile 1934, n. 1265, per avere occupato una abitazione di sua proprietà in assenza del certificato di abitabilità, accertato in Nogarole Rocca l'11 dicembre 1991;

Rilevato che per detto fatto l'imputato è stato condannato con decreto penale n. 93/236/n di questo ufficio alla pena di L. 100.000 di ammenda;

Rilevato che contro detto provvedimento il prevenuto ha proposto tempestiva e rituale opposizione, richiamando il disposto dell'art. 90 della legge regionale Veneto n. 61/1985, come modificato dalla legge regionale Veneto n. 9/1986 nella parte in cui, dopo aver premesso che il sindaco deve rilasciare certificato di abitabilità «... dopo aver accertata la conformità della costruzione alle prescrizioni igienico-sanitarie previste nella concessione rilasciata o nella istanza tacitamente assentita ...» (secondo comma), prevede che detto sindaco «è tenuto a comunicare le sue determinazioni entro sessanta giorni dalla richiesta del certificato; l'istanza si intende accolta in caso di inutile decorso del termine» (terzo comma); e a questo proposito l'opponente ha prodotto documentazione dalla quale si evince che, al momento dell'accertamento del fatto, l'11 dicembre 1991, era ampiamente decorso il termine di sessanta giorni testè richiamato, atteso che l'istanza proposta al sindaco al fine di ottenere il rilascio del certificato risulta pervenuta presso il comune di Nogarole Rocca in data 14 novembre 1989; né risulta che entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, il sindaco avesse comunicato all'odierno opponente alcuna determinazione;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 462/1993).

93C0903

N. 464

Ordinanza emessa il 17 maggio 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Sondrio nel procedimento penale a carico di Bissi Giampaolo ed altri

Processo penale - Misure interdittive a fini di prevenzione - Durata prevista: mesi due - Non rinnovabilità - Conseguente richiesta di applicazione di misura cautelare personale, nella specie: arresti domiciliari - Irrazionalità - Disparità di trattamento rispetto alle misure interdittive a fini probatori per le quali il rinnovo è previsto - Lesione del principio di inviolabilità della libertà personale - Violazione delle direttive della legge di delega.

(C.P.P. 1988, art. 308, secondo comma, secondo periodo).

(Cost., artt. 3, 25 e 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, direttive 59 e 65).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 308, secondo comma, del c.p.p., sollevata dal p.m. in sede con istanza depositata in cancelleria in data 14 maggio 1993, nel procedimento n. 244/93 nei confronti di:

Bissi Giampaolo, nato a Teglio il 2 maggio 1941 ed ivi residente, via Quigna n. 8, sindaco del comune di Teglio;

Reghenzani Pier Giuseppe, nato a Teglio il 12 gennaio 1945, ivi residente, via Piatte 23, componente la commissione edilizia del comune di Teglio;

Fanchi Vando, nato a Teglio il 13 maggio 1950, ivi residente, via Scranzi 29, assessore municipale e componente la commissione edilizia del comune di Teglio;

Testini Sandro, nato a Sondrio il 7 ottobre 1955, residente a Teglio-Tresenda, via Aprica 7, componente la commissione edilizia del comune di Teglio;

Casparri Giovanni Aurelio, nato a Teglio il 3 aprile 1937, ivi residente, via Somasassa 30, vice sindaco, assessore e componente la commissione edilizia del comune di Teglio;

Marchetti Renzo, nato a Teglio il 26 aprile 1958, ivi residente, via Muselli 6, componente la commissione edilizia del comune di Teglio,

persone sottoposte alle indagini per i seguenti delitti:

a) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 323, primo e secondo comma, del c.p., perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro, nella loro qualità di pubblici ufficiali, Bissi Giampaolo quale sindaco del comune di Teglio, Reghenzani Pier Giuseppe, Testini Sandro, Fanchi Vando, Casparri Giovanni, Marchetti Enzo quali componenti la commissione edilizia del comune di Teglio, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o non patrimoniale, o per arrecare ad altri un danno ingiusto, abusavano del loro ufficio, abuso consistito nell'utilizzare per il rilascio delle concessioni edilizie il programma di fabbricazione annesso al regolamento edilizio adottato dal comune di Teglio nel 1957, privo di qualsiasi efficacia perché mai approvato con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche, ai sensi dell'art. 36 della legge urbanistica 1150/42 e, per queste ragioni, mai utilizzato nei precedenti venti anni.

In Teglio dal 1989 fino a tutto il mese di febbraio 1993;

b) del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 476 c.p., perché, nella qualità e nelle funzioni di cui al capo che precede, formavano in tutto o in parte un atto falso o alteravano un atto vero, nella specie ampliavano o modificavano, o comunque decidevano e disponevano l'ampliamento o la modifica, della originale perimetria del programma di fabbricazione del comune di Teglio adottato nel 1957.

In Teglio, fra il 1990 ed il 1992;

c) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61, n. 2, 490 del c.p., perché, al fine di occultare il reato di cui al capo b), in concorso fra loro, distruggevano, sopprimevano od occultavano le copie del programma di fabbricazione di cui sopra, solitamente utilizzate dalla commissione edilizia per il rilascio delle concessioni edilizie, custodite nell'armadio dell'ufficio tecnico del comune di Teglio, nei giorni immediatamente successivi alla perquisizione ed ai sequestri operati dalla guardia di finanza.

In Teglio, successivamente al 20 novembre 1992.

OSSERVA

Premesso che con istanza 14 maggio 1993 il p.m. presso il tribunale di Sondrio chiedeva a questo g.i.p. la rinnovazione della misura cautelare personale interdittiva ex art. 289 del c.p.p., della sospensione degli indagati dalle loro rispettive cariche di sindaco, vicesindaco, assessori e componenti la commissione edilizia del comune di Teglio, già disposta con ordinanza in data 23 marzo 1993.

Fondava il p.m. la sua richiesta di rinnovazione — oltre che sui gravi indizi di colpevolezza già ritenuti sussistenti da questo g.i.p. in sede di applicazione della rinnovanda misura e ribaditi dal tribunale di Sondrio in sede di appello ex art. 310 del c.p.p. — sulla esigenza cautelare specifica di cui alla lettera c) dell'art. 274 del c.p.p., essendovi concreto pericolo della reiterazione della condotta da parte degli indagati, una volta che gli stessi, scaduto il bimestre di efficacia della misura previsto dall'art. 308, secondo comma, primo periodo, fossero rientrati nell'esercizio delle loro funzioni.

Era peraltro lo stesso p.m. ad osservare che il g.i.p. non avrebbe potuto soddisfare tale sua richiesta, ostandovi proprio la norma di cui al cit. art. 308, secondo comma, la quale prevede che la rinnovazione della misura interdittiva possa essere disposta dal Giudice solo per esigenze probatorie (art. 274, lett. a).

Sollevava pertanto il p.m. questione di legittimità costituzionale di tale norma, chiedendo in subordine che il g.i.p. volesse applicare la misura degli arresti domiciliari agli indagati.

Questo g.i.p. ritiene di condividere la questione sollevata per le ragioni che seguono.

1) Quanto alla rilevanza della questione. — È evidente che la risoluzione della stessa rivesta importanza decisiva nel procedimento attinente alla rinnovazione della misura cautelare od alla applicazione della misura coercitiva degli arresti domiciliari.

2) Quanto alla non manifesta infondatezza. — Come correttamente individuato dal p.m., la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 308, secondo comma, secondo periodo, del c.p.p. appare *prima facie* consistente, in relazione a tre diversi articoli della Carta costituzionale:

a) innanzitutto con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Le esigenze cautelari sono descritte dall'art. 274 del c.p.p. ed attengono alle indagini, al pericolo di fuga ed alla prevenzione. Come previsto nell'articolo successivo, naturale conseguenza della «scelta pluralistica» del legislatore è il «principio di adeguatezza delle misure cautelari», ovvero della loro idoneità a soddisfare l'esigenza cautelare per la quale sono state disposte, nel senso che la afflittività della misura deve essere proporzionata alla tutela della esigenza alla quale si ricollega. Pertanto, premesso che, nel caso di specie, misura adeguata era semplicemente quella interdittiva, è di tutta evidenza che, a differenza di quello che accade quando a motivare la richiesta di misura interdittiva siano le esigenze attinenti alle indagini (nel qual caso il p.m. si attiva, compie atti istruttori al fine di evidenziare e di chiarire i fatti e di ridurre le esigenze relative alla genuinità della prova), nel caso in cui le esigenze cautelari riguardino la prevenzione (lett. c), queste possono permanere nel tempo indipendentemente dalla attività del p.m., al quale quindi, scaduto il bimestre di efficacia, non resta che chiedere l'adozione di misure riduttive della libertà personale, pur se queste appaiono sproporzionate rispetto all'esigenza da salvaguardare.

Appare pertanto assai ingiustificata la previsione dell'art. 308, secondo comma, del c.p.p., che prevede per casi simili un trattamento differenziato, disponendo che, relativamente alle misure interdittive richieste per motivi probatori, sia possibile disporre la proroga (e pertanto arrivare a termini pari al doppio di quelli previsti dall'art. 303 del c.p.p.), mentre per le misure richieste a fini di prevenzione non è possibile disporre nessuna rinnovazione al di là del termine (esiguo) di mesi due, termine che rende spesso sterile l'adozione di una tale misura e giustifica lo scarso interesse del magistrato inquirente a richiedere la stessa, che invece potrebbe rivelarsi equa ed utilissima per la cautela dalla commissione di reati come quelli per cui si procede.

In sostanza, quindi, non è dato di capire il perché di un trattamento differenziato relativamente ad esigenze entrambe meritevoli del medesimo grado di tutela.

Osservato che neppure la relazione al Codice fornisce lumi al riguardo, ritiene il g.i.p., in sintonia col p.m. che tale previsione irrazionale si ponga in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione;

b) contrasto con l'art. 25 della Costituzione.

L'irrazionalità della norma si manifesta pure sotto altro profilo.

Difatti, se la misura interdittiva non è rinnovabile a fini di prevenzione, da ciò deriva che, per tutelare tale esigenza, occorrerà necessariamente chiedere l'applicazione di una misura cautelare coercitiva (quella degli arresti domiciliari nel caso di specie, l'unica, assieme alla custodia in carcere, in grado di impedire agli indagati di riprendere lo svolgimento della loro attività).

Ciò pone l'art. 308, secondo comma, del c.p.p. in contrasto, oltre che con l'art. 3, anche con l'art. 25 della Costituzione, derivando una restrizione della libertà personale altrimenti evitabile, qualora fosse stata consentita la rinnovazione della misura;

c) contrasto con l'art. 76 della Costituzione.

L'art. 308, secondo comma, del c.p.p. mal si coordina con i punti 59 e 65 della legge-delega, ispirati al principio di adeguatezza e gradualità delle misure cautelari, con violazione pertanto dell'art. 76 della Costituzione, in quanto con tale disposizione il Governo si è distaccato dai principi e dai criteri direttivi stabiliti dal Parlamento.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953:

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 308, secondo comma, secondo periodo, del c.p.p., in relazione agli artt. 3, 25 e 76 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, anche per le esigenze di cui all'art. 274, lett. c), del c.p.p., sia possibile la rinnovazione delle misure interdittive nel rispetto dei termini di cui all'art. 308, primo comma, del c.p.p.;

Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti relativi al procedimento applicativo della misura cautelare nei confronti degli indagati su menzionati, atti individuati come segue:

richiesta di applicazione della misura interdittiva presentata dal p.m. in data 17 marzo 1993;

ordinanza del g.i.p. 23 marzo 1993 di applicazione della suddetta misura;

atti di appello ex art. 310 del c.p.p., proposti dagli indagati Bissi, Testini, Marchetti, Reghenzani, Fanchi e Casparri;

memoria del p.m. ex art. 310 del c.p.p.;

ordinanza del tribunale di Sondrio, di rigetto degli appelli;

richiesta del p.m. di rinnovazione della misura cautelare interdittiva e in subordine di misura cautelare coercitiva; e contestualmente

Sospende il procedimento relativo alla applicazione della misura cautelare nei confronti degli indagati;

Manda alla cancelleria di notificare questa ordinanza agli indagati, ai loro difensori, al p.m. nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Sondrio, addì 17 maggio 1993

Il giudice per le indagini preliminari: DE ROSA

93C0904

N. 465

Ordinanza emessa il 31 maggio 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Torino nel procedimento penale a carico di Confalonieri Giancarlo

Processo penale - Patrocinio per i non abbienti - Anticipo delle spese di giustizia e di difesa a carico dello Stato - Diritto di rivalsa dello stesso in caso di condanna del non abbiente - Disparità di trattamento - Violazione del diritto di difesa sostanziale.

(C.P.P. 1988, artt. 533, 535, 619 e 693, in relazione alla legge 30 luglio 1990, n. 217, e in relazione al d.m. 3 novembre 1990, n. 327).

(Cost., artt. 3 e 24, terzo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento per incidente di esecuzione proposto dalla difesa avv. C. Martinasso di Confalonieri Giancarlo, nato a Torino il 29 marzo 1962, residente in Torino, via Palma di Cesnola n. 36 con ricorso in data 21 aprile 1993.

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

In data 21 aprile 1993 il difensore di Confalonieri Giancarlo presentava istanza di incidente di esecuzione del procedimento n. 8369/92 r.g. p.m. e n. 7207/92 r.g. g.i.p. osservando che «il signor Confalonieri veniva ammesso al patrocinio a spese dello Stato ex legge n. 217/1990; che successivamente a tale ammissione il sottoscritto veniva regolarmente liquidato; che non interveniva successivamente un provvedimento di revoca, di modifica o di cessazione degli effetti; che, in data 2 aprile 1993, veniva notificato al signor Confalonieri un atto di precetto con cui gli veniva intimato il pagamento della somma lire 576.430 comprensiva di lire 74.000 per la scelta del rito abbreviato e lire 484.000 quale somma versata dall'Erario al difensore quale onorario liquidato con decreto dal g.i.p. di Torino».

In base alla considerazione che «l'atto di precetto vanifica il decreto di ammissione al patrocinio alle spese dello Stato; che non vi è nessuna norma nella legge n. 217/1990 che autorizzi il campione penale a richiedere tali spese» chiedeva al giudice dell'esecuzione provvedesse «ex art. 695 del c.p.p. in ordine alla richiesta di pagamento fatta al sig. Confalonieri».

Veniva fissato incidente di esecuzione avente oggetto «esonero parziale pagamento spese gratuito patrocinio» relativo alla sentenza n. 1484 del 7 ottobre 1992 emessa in sede di giudizio abbreviato dal g.i.p. presso la pretura di Torino.

Il 19 maggio 1993 la difesa instava per l'accoglimento dell'incidente ed il p.m. chiedeva l'accoglimento del ricorso.

Il giudice si riservava e chiedeva all'ufficio campione penale di voler precisare il termine della questione.

A scioglimento della riserva il giudice osserva: il Confalonieri risulta ammesso al gratuito patrocinio con ordinanza 31 marzo 1993 e non risulta che la stessa sia stata modificata o revocata.

In forza dell'art. 535 del c.p.p. la cancelleria ha ritenuto che la normativa sul patrocinio dei non abbienti non abbia esonerato dal recupero delle «spese di procedimento» nei confronti dei beneficiari. Ha, pertanto, inviato atto di precetto intimando il pagamento della somma di lire 576.430 relative a «spese anticipate dell'erario recuperabili per intero»: avvocato n. 4989 del 14 dicembre 1992 lire 484.000; bollo lire 15.000; notifica lire 3.430, per un totale di lire 502.430 più spese recuperabili in misura fissa di lire 74.000 per un totale complessivo di lire 576.430. Tutto questo in considerazione del fatto che le condizioni di insolubilità verranno accertate in sede di appuramento della partita di campione penale ai sensi dell'art. 693 del c.p.p. e dell'art. 253 del r.d. 23 dicembre 1965, n. 2701.

I punti della questione appaiono complessi in quanto si possono distinguere le c.d. spese processuali (nel caso lire 74.000 per il rito abbreviato) dalle spese anticipate dall'erario per la difesa dell'ammesso al patrocinio (lire 502.430). Questi due capitoli di spesa non appaiono discendere dalla stessa fonte.

D'altro canto vi è per la cancelleria l'obbligo all'azione di recupero in conformità degli artt. 530 e 691 del c.p.p. Occorre, perciò, stabilire se non vi sia un contrasto fra la normativa generale prevista dal codice di procedura penale per il recupero delle spese e quanto stabilito dalla normativa specifica sul gratuito patrocinio. Successivamente, si dovrà stabilire se l'interpretazione risultante dalla lettura comparata dell'attuale normativa vigente non sia in contrasto con i principi costituzionali. La risoluzione di questi quesiti appare preliminare e necessaria per poter risolvere in senso positivo o negativo l'incidente di esecuzione proposto.

La legge 30 luglio 1990, n. 217, ha riordinato in materia penale il gratuito patrocinio dello Stato per i non abbienti già previsto dal r.d. sul gratuito patrocinio del 30 dicembre 1923, n. 3282, e legge n. 533 dell'11 agosto 1973.

Si tratta di una normativa che si riferisce in particolare al procedimento penale e penale militare ed ai procedimenti civili connessi, quali risarcimento dei danni o restituzioni, fatti in sede civile come conseguenza di reato. Viene ad integrare il primitivo r.d. sul gratuito patrocinio del 30 dicembre 1923, n. 3282, che si riferiva in prima istanza alle cause civili, commerciali o d'altra giurisdizione, contenziosa, gli affari di volontaria giurisdizione ad anche ai giudizi penali. Si deve pertanto ritenere che il r.d. sia attualmente abrogato, per la parte novellata dalla legge n. 217, che ha disciplinato diversamente la materia penale e connessa alla penale.

Occorre verificare se le premesse che hanno portato alle due normative sono in sintonia fra di loro, per poter stabilire che cosa in concreto si intende per gratuito patrocinio.

Volendo partire dalle origini, si può affermare che il patrocinio, era visto come istituto afferente la giustizia civile ed affidato alla sensibilità della corporazione degli avvocati, i quali dovevano assicurare anche ai poveri una difesa. La qualifica di tale istituto come onorifica ed affidata all'ordine degli avvocati traspare dall'art. 1 del r.d. n. 3282 che afferma come «il patrocinio gratuito dei poveri è un ufficio onorifico ed obbligatorio della classe degli avvocati e procuratori». Sembra chiaro che la normativa ha voluto sancire un onere dell'ordine forense, su cui la magistratura aveva il dovere di vigilare «perché le cause dei poveri» fossero «diligentemente trattate» (art. 4). Vediamo quali erano in sintesi gli effetti principali dell'ammissione per il r.d. n. 3282; intanto la difesa gratuita da parte del patrono nominato, che appare un evidente onere, per l'ordine forense temperato solo dalla possibilità di ripetizione degli onorari alla controparte condannata nelle spese nelle cause civili e nelle cause penali ove fosse costituzione di parte civile; poi l'annotazione a debito delle tasse di registro e l'uso di carte non bollate; spedizione di copie senza diritti o tasse; notai e periti dovevano prestare gratuitamente la loro opera, con la possibilità tuttavia di ripetere dalla parte condannata alle spese o anche dalla stessa parte ammessa al gratuito patrocinio le stesse, «qualora per vittoria di causa o altre circostanze venisse a cessare in essa lo stato di povertà».

Nella sostanza si parla sempre di un'anticipazione dello Stato per talune spese, un esonero per taluni diritti, mentre si tratta di un onere di difesa che grava su tutte le altre parti interessate alla causa fra cui anche avvocati, notai e periti.

Come afferma l'art. 16 «sotto il nome di povertà non si intende la nullatenenza, ma uno stato in cui il ricorrente non sia in grado di sopperire alle spese della lite».

Sia pur espressa in termini strettamente civilistici, si dichiara la volontà di permettere a tutti di adire le vie legali e far valere le proprie ragioni.

Una condizione prevista appositamente dall'art. 34 è il *fumus* di ragione che la parte deve avere, al fine di ottenere il patrocinio e continuare nell'azione, ove si afferma che «l'assunto della parte» deve apparire «fondato in ragione». Presupposto di fondo dell'ammissione è che la parte abbia pertanto ragione, tant'è che lo Stato stesso incamererà quanto ottenuto dalla condanna alle spese della parte avversa e lo stesso ammesso al patrocinio, «in condizioni di poter restituire le spese erogate», «sarà in dovere di adempiere a tale rivalsa».

Lo Stato pertanto appare voler solo consentire l'adizione della giustizia senza rinunciare alla sua pretesa di rimborso per quanto anticipato. Ne è conferma l'art. 36 che prevede una procedura di annotazione a debito per procedere successivamente al recupero delle spese e l'art. 37 che prevede espressamente il recupero in danno dell'ammesso al gratuito patrocinio «per tutte le tasse ed i diritti ripetibili» quando questi «per sentenza o transazione abbia conseguito almeno il sestuplo delle tasse e diritti» e, «quanto alle spese anticipate dall'erario, il povero sarà tenuto a rimborsarle in ogni caso con la somma o valore conseguito qualunque esso sia». L'ultimo comma dell'art. 37 precisa poi, parrebbe per tutte le ipotesi, quindi anche quelle di soccombenza, «restano in ogni caso ferme le norme contenute nei commi precedenti per l'esercizio dell'azione di recupero contro il povero». Lo Stato si riserva pertanto di agire civilmente per il recupero contro il «povero» secondo la vigente normativa, attraverso la procedura dell'iscrizione e debito anche degli onorari ed indennità, ivi iscritte a domanda del patrocinante.

Questa normativa, se pur era riferita anche al procedimento penale, non poteva in effetti esservi applicata con efficacia. Il principio di difesa obbligatoria era già ostacolato dallo stabilire quella probabilità di vittoria che la normativa sottintendeva per offrire il patrocinio. Prima della legge del 1990, la difesa d'ufficio era per lo più solo formale in quanto affidata ancora come onere all'ordine degli avvocati che nulla ne ricavano se non prestigio, essendo un obbligo più normale che giuridico, quello di difendere con la massima solerzia.

In un sistema processuale nuovo, di tipo accusatorio, era necessario adeguare l'istituto a criteri che garantissero l'effettività della difesa per i non abbienti. Si è pertanto tolta ogni discrezionalità di nomina affidata al pubblico ministero con la determinazione di accordi selettivi fra il Consiglio dell'Ordine e la Magistratura per la nomina del difensore d'ufficio. Da quanto emerge a riguardo dalla relazione al progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale in materia, la questione di fondo era assicurare la possibilità a tutti di una difesa puntuale ed efficace. Per questo motivo è stata prevista una retribuzione anche per il difensore d'ufficio secondo questo canone di base: «in caso di assoluzione l'ammontare sia posto a carico dello Stato, se l'imputato si trova nelle condizioni per essere ammesso al patrocinio dei non abbienti; che in caso di condanna sia posto a carico del condannato; che, se l'obbligato non adempie, l'ammontare degli importi stabilito dal giudice costituisce onere deducibile dal reddito professionale» (relazione al progetto preliminare al c.p.p., 45).

Esaminando la relazione al nuovo codice, si possono reperire alcuni punti fermi cui si trova vincolata la normativa relativa al difensore.

L'istituto della difesa d'ufficio è basato su criteri di effettività; pertanto anche la difesa d'ufficio deve essere retribuita.

I singoli ordini forensi sono impegnati ad esercitare istituzionalmente la tutela della funzione difensiva. Pertanto non si tratta soltanto di un onere ma di un dovere dell'ordine forense.

Il patrocinio dei non abbienti è «un istituto assunto a connotato specifico del diritto di azione e di difesa dell'art. 24, terzo comma, della Costituzione e deve essere particolarmente garantito.

Dal tenore della relazione appare evidente che il patrocinio dei non abbienti è inteso nel senso di consentire una difesa che sia in linea con le esigenze del nuovo processo di parti, della sua dinamica e dei corrispondenti nuovi contenuti della funzione difensiva. Lo Stato, con la normativa specifica, intende consentire pari mezzi e opportunità a tutti coloro che debbano rispondere penalmente, pertanto l'ammesso al gratuito patrocinio potrà nominarsi il difensore fiduciario.

Tuttavia occorre osservare che, nella relazione, dopo aver demandato ad una norma di attuazione la determinazione degli oneri e spese della difesa d'ufficio, testualmente, come già ricordato, si distingue il caso di assoluzione da quello di condanna. Solo per la prima ipotesi si afferma «siano posti a carico dello Stato» se l'imputato si trova nelle condizioni di essere ammesso al patrocinio dei non abbienti, mentre nel caso di condanna non appare l'inciso «se ammesso al patrocinio dei non abbienti», ma si ribadisce solo che le spese e onorari «siano posti a carico del condannato».

Si può poi osservare che non si utilizza mai in materia la parola «gratuito» ma solo «patrocinio dei non abbienti».

Da queste affermazioni non appare modificato, per quanto riguarda il giudizio penale, quanto già stabilito in linea generale dal d.-l. n. 3282, circa le motivazioni di fondo del patrocinio dei non abbienti. Lo Stato anticipa le spese per i non abbienti ed assicura un difensore che, in quanto in ogni caso retribuito, sarà puntuale nella difesa. Tuttavia lo Stato intende solo anticipare le spese, conservandosi la possibilità di richiedere le spese anche a colui che è stato ammesso al gratuito patrocinio nel caso di condanna, secondo i principi generali vigenti in materia. Tale linea non appare in contrasto col diritto di difesa solo se inteso nel senso di offrire pari opportunità ed efficacia di difesa anche ai poveri in quanto si assicura la difesa per tutte le fasi del giudizio, lasciando poi ad altra sede idonea, secondo il procedimento civile di recupero dei crediti, la possibilità di richiedere al condannato il rimborso di quanto anticipato. Come ricorda la Cassazione nella sentenza 23 giugno 1976, n. 10722 «il diritto di difesa dell'imputato è garantito dalla nomina, anche d'ufficio o a seguito di ammissione al gratuito patrocinio, di un difensore e dalla sua partecipazione, nei modi e termini di legge allo svolgimento delle attività processuali».

Pertanto non è esatto ritenere che «la Costituzione affermi il rigoroso principio della gratuità della difesa penale», mentre è vero «che tutela la possibilità di agire e difendersi al giudizio» per i non abbienti a mezzo di appositi istituti, infatti le disposizioni «rispettano i diritti dei non abbienti con la parola della prenotazione a debito... per gli imputati ammessi al gratuito patrocinio» (Cass. 18 maggio 1957, n. 4). Analoga decisione è stata emessa di recente dalla cassazione (sentenza 6071 del 4 giugno 1991) che ha affermato come l'art. 24 della Costituzione «garantisce a tutti la difesa come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, ma assicura soltanto ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione».

Pertanto, il patrocinio a spese dello Stato assicura la gratuità di tutta la difesa nel corso di tutti i gradi del procedimento attraverso le forme stabilite dall'art. 4 della legge n. 217/1990: annotazione a debito; rilasciato gratuito di copie, anticipazione delle spese di difesa; esenzione dall'imposta di bollo. Gli effetti del beneficio decadono in caso di nomina fiduciaria di un secondo difensore e, nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 10, in caso di revoca o modifica. Queste ultime possono essere richieste dall'intendenza di finanza fino a cinque anni dopo la definizione del procedimento.

A questo punto occorre stabilire se lo Stato, con l'attuale procedura del gratuito patrocinio, abbia inteso rinunciare, in ogni caso, al recupero delle spese e se in tal senso vada inteso l'art. 24, terzo comma, della Costituzione o se sia tuttora in vigore la distinzione fra sentenza di condanna e di proscioglimento regolata dagli artt. 479 e 488 del c.p.p. abrog. e dagli artt. 533 e 530 del nuovo c.p.p. Il codice stabilisce che il recupero delle spese anticipate dallo Stato si attua con le forme stabilite dalle leggi e regolamenti. Compete al cancelliere formare la parcella o nota spese. È sempre stata affermata la natura giuridica civilistica della parcella e la giurisprudenza ha sottolineato, inoltre, che tutte le vicende volte al recupero delle somme iscritte nel registro delle spese di giustizia costituiscono elementi di un procedimento a volte di carattere amministrativo, a volte di carattere giurisdizionale-civile, mai penale (Cass. 15 giugno 1983, in Cass. pen. 84, 1691). Pertanto, le controversie insorgenti in sede di esecuzione devono essere risolte secondo le norme ordinarie del rito civile.

Il regolamento in materia di patrocinio gratuito (d.m. 3 novembre 1990, n. 327) stabilisce le procedure «per il pagamento delle somme dovute ai soggetti indicati all'art. 12, primo comma, e per il recupero delle medesime e delle spese di cui al precedente art. 4, nei casi in cui è previsto». Quest'ultimo inciso parrebbe far riferimento a quelle leggi e regolamenti preesistenti fra cui sono da ricomprendere le distinzioni fra sentenze di condanna e di proscioglimento. Pertanto, sembra in linea con il complesso normativo ricavabile ritenere che in caso di gratuito patrocinio concesso, a prescindere dalle ipotesi di revoca e modifica che appaiano procedure di tipo incidentale, lo Stato non ha mai inteso rinunciare ad esperire l'azione di rivalsa in caso di condanna anche per gli ammessi al gratuito patrocinio. Pertanto, sembra ammissibile che venga esperita l'idonea azione civile e sarebbe indebita ingerenza da parte del giudice penale voler bloccare, in sede di incidente di esecuzione, tale procedura.

L'art. 1 del regolamento, infatti, anche per la legge n. 217/1990, demanda alle disposizioni del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, per i procedimenti penali e n. 2700, per quelli civili. L'art. 3 è suddiviso in tre commi. Il primo afferma che «il recupero delle somme prenotate a debito, nei casi in cui sia previsto, ha luogo nei modi stabiliti dalla vigente normativa in materia di esazione dei crediti iscritti a campioni penale e civile». Gli altri due commi riguardano la cessazione degli effetti dell'ammissione (comma secondo e la modifica del provvedimento di ammissione comma terzo). Sembra chiara la distinzione di tre diverse ipotesi di recupero, fra cui la prima segue le regole normative, da sempre in vigore, circa il recupero in caso di condanna. Le altre due appaiono distinte, in quanto possono riguardare anche soggetti successivamente assolti, poiché intervengono in corso di causa. Gli effetti della revoca e della modifica del gratuito patrocinio, pertanto, a differenza della normale procedura di recupero, potranno anche essere in danno di coloro che siano successivamente assolti. Costoro dovranno retribuire il difensore di fiducia o d'ufficio nominato, secondo quanto prescrive espressamente l'art. 8 e potranno essere condannati alle spese, se ritenuti colpevoli.

Occorre tuttavia osservare che questa interpretazione sistematica ha come conseguenza il fatto di far dipendere dall'esito del procedimento le conseguenze di rimborso delle somme corrisposte dallo Stato.

Infatti rimarrebbe valido il corollario sull'obbligo del ristoro delle prese previsto dal c.p.p. (artt. 535 e 691, secondo comma, del c.p.p.) anche ove si sia in presenza di persona ammessa al patrocinio statale che non sia stata oggetto di modifica e revoca del provvedimento.

A questo punto parrebbe violato il principio di uguaglianza art. 3 della Costituzione là dove vengono ad essere distinti i non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato in base al dato, oggettivo ed estraneo, della conclusione del procedimento con sentenza di condanna o di assoluzione.

Questo appare ancor più evidente se si esamina la legge n. 217/1990 che titola «Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti».

Si potrebbe infatti intendere che la legge tranne i casi di revoca o modifica del provvedimento abbia voluto accollare sempre allo Stato spese e patrocinio per i non abbienti.

Considerato che nella legge non si chiarisce espressamente tale concetto e che, anzi, dalla normativa richiamata e dall'interpretazione sistematica dell'istituto appare dubbia l'interpretazione in tal senso della legge stessa, emerge chiaro il mancato coordinamento fra la normativa processual penalistica vigente e la legge n. 217.

Di fronte alla normativa sul patrocinio «a spese dello Stato» inoltre potrebbe ritenersi violato, altresì, il diritto di difesa art. 24, terzo comma, della Costituzione ove si intenda il principio non solo come possibilità di «agire e difendersi» nel corso del procedimento ma anche di essere esonerati in ogni caso da rimborsi successivi allo Stato o richieste in sede civile qualora siano stati ammessi ad usufruire dell'istituto, in ossequio al principio dell'effettività del diritto di difesa.

Se infatti si considera che in base a questo stesso principio già esiste la difesa d'ufficio, parimenti retribuita, non si vede in che cosa troverebbe attuazione l'art. 24, terzo comma, della Costituzione se il non abbiente può essere chiamato a rimborsare lo Stato in caso di condanna.

Si farebbe perciò dipendere l'attuazione dell'art. 24, terzo comma, della Costituzione dalla circostanza che sia intervenuta la sentenza di assoluzione o di condanna con un pareggiamento solo approssimativo delle posizioni delle parti in giudizio. La legge appresterebbe gli strumenti per la difesa ma non assicurerebbe alcuna gratuità del giudizio.

Pertanto appare pregiudiziale alla decisione sull'incidente proposto stabilire se e in che misura il non abbiente ammesso al patrocinio gratuito successivamente condannato sia tenuto a rimborsare lo Stato; se, in caso di risposta affermativa, il rimborso debba esser limitato, a norma di quanto stabilito dal codice di procedura penale, alle spese di giustizia o se debba intendersi esteso anche a quanto anticipato dallo Stato per il patrocinio del difensore.

Nell'ipotesi di risposta positiva a questi due quesiti appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 533 e 535 del c.p.p., 619 e 693 del c.p.p. in relazione alla legge n. 217 del 30 luglio 1990 e regolamento d.m. 3 novembre 1990, n. 327, per contrasto con gli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione in quanto appare una disparità di trattamento dei non abbienti ed una violazione della difesa sostanziale degli stessi. L'accollo delle spese allo Stato e l'attuazione del disposto del diritto di difesa offerto ai non abbienti infatti discenderebbe dal riconoscimento dell'innocenza. Si tornerebbe, pertanto, surrettiziamente a garantire il patrocinio ai non abbienti a spese dello Stato solo in caso di esito favorevole del processo.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva la questione di legittimità costituzionale degli artt. 533 e 535 del c.p.p., 619 e 693 del c.p.p. in relazione alla legge n. 217 del 30 luglio 1990 e regolamento d.m. 3 novembre 1990, n. 327, per contrasto con gli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui in caso di condanna del non abbiente, ammesso al gratuito patrocinio, prevede la condanna alle spese di giustizia e alle spese di difesa dello stesso;

Ritenendo tale questione rilevante e non manifestamente infondata;

Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Torino, addì 31 maggio 1993

Il giudice: CERVETTI

93C0905

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSFINZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Sario
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONI NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 254
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALEARNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 15
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ UDINE

- Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garotla, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 3
- ◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Caroli, 14
- ◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ ASCOLI PICENO

- Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Maltoli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Capriglione, 42-44
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Leuce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395

b

- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Milite, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalle, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 57

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BÖLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verrì e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggioro, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Pailadio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Cerulli, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Miliani Fabiano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 345.000 - semestrale L. 188.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 63.000 - semestrale L. 44.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 193.000 - semestrale L. 105.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 63.000 - semestrale L. 44.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 193.000 - semestrale L. 105.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 664.000 - semestrale L. 366.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami».	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate .	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 3 6 0 9 3 *

L. 6.500